



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GUIDA PRATICA SULLA RICEVIBILITÀ



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
Ufficio II



© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, dicembre 2010

La guida è stata preparata dalla Divisione della Ricerca e non lega la Corte. Il manoscritto è stato finalizzato nel dicembre 2009, ad eccezione degli aggiornamenti indicati nelle note di piè di pagina.

Questa guida è stata redatta in inglese e in francese. La Corte europea dei diritti dell'uomo declina ogni responsabilità sulla traduzione in altre lingue.

Traduzione © dal francese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – effettuata dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo, Rita Pucci e Anna Aragona – aprile 2011

INDICE

INTRODUZIONE	9
A. Ricorso individuale	11
1. <i>Oggetto della disposizione</i>	11
2. <i>Qualità del ricorso</i>	11
3. <i>Libero esercizio del diritto di ricorso</i>	12
4. <i>Gli obblighi dello Stato convenuto</i>	13
a) Articolo 39 del regolamento della Corte	
b) Accertamento dei fatti	
c) Missione di inchiesta	
B. Qualità di vittima	15
1. <i>Nozione di vittima</i>	15
2. <i>Vittima diretta</i>	15
3. <i>Vittima indiretta</i>	16
4. <i>Decesso della vittima</i>	16
5. <i>Perdita della qualità di vittima</i>	17
I. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI PROCEDURA	19
A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne	19
1. <i>Finalità della regola</i>	20
2. <i>Applicazione della regola</i>	20
a) Elasticità	
b) Rispetto delle norme interne e limiti	
c) Esistenza di più vie di ricorso	
d) Motivo di ricorso sollevato in sostanza	
e) Esistenza e carattere appropriato	
f) Accessibilità ed effettività	
3. <i>Limiti all'applicazione della regola</i>	22
a) Onere della prova	
b) Aspetti relativi alla procedura	
c) Creazione di nuove vie di ricorso	
B. Inosservanza del termine di sei mesi	24
1. <i>Finalità della regola</i>	24
2. <i>Data in cui inizia a decorrere il termine di sei mesi</i>	25
a) Decisione definitiva	
b) Decorrenza del termine	
c) Notifica della decisione	
d) Mancata notifica della decisione	
e) Assenza di ricorsi	
f) Calcolo del termine	
g) Situazione continua	
3. <i>Data della presentazione di un ricorso</i>	27
a) Prima lettera	
b) Differenza tra la data di redazione e la data di spedizione	

c) Trasmissione via fax	
d) Ritardo dopo la prima comunicazione	
e) Qualificazione di un motivo di ricorso	
f) Motivi di ricorso successivi	
4. <i>Esempi</i>	29
a) Applicabilità dell'imposizione del termine all'obbligo processuale derivante dall'articolo 2 della Convenzione	
b) Condizioni di applicazione della regola dei sei mesi nelle cause in materia di periodi di detenzione multipli rispetto all'articolo 5 § 3 della Convenzione	
C. Ricorso anonimo	30
1. <i>Carattere anonimo di un ricorso</i>	30
2. <i>Carattere non anonimo di un ricorso</i>	30
D. Ricorso ridondante	31
1. <i>Ricorrenti identici</i>	31
2. <i>Motivi di ricorso identici</i>	31
3. <i>Fatti identici</i>	32
E. Ricorso già sottoposto ad un'altra istanza internazionale	32
1. <i>La nozione di istanza</i>	33
a) L'istanza deve essere pubblica	
b) L'istanza deve essere internazionale	
c) L'istanza deve essere indipendente	
d) L'istanza deve essere giudiziaria	
2. <i>Le garanzie relative alla procedura</i>	34
a) Il contraddittorio	
b) Le esigenze che si impongono all'organo giurisdizionale	
3. <i>Il ruolo dell'istanza</i>	34
a) L'istanza deve poter determinare delle responsabilità	
b) L'istanza deve mirare a far cessare la violazione	
c) L'efficacia dell'istanza	
F. Ricorso abusivo	36
1. <i>Definizione generale</i>	36
2. <i>Disinformazione della Corte</i>	36
3. <i>Linguaggio abusivo</i>	37
4. <i>Violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole</i>	37
5. <i>Ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco</i>	38
6. <i>Altre ipotesi</i>	38
7. <i>L'atteggiamento da adottare da parte del governo convenuto</i>	39

II. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE	39
A. Incompatibilità <i>ratione personae</i>	39
1. <i>Principi</i>	39
2. <i>Competenza</i>	40
3. <i>Responsabilità, imputabilità</i>	41
4. <i>Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parte alla Convenzione per azioni od omissioni dipendenti dalla loro appartenenza ad un'organizzazione internazionale</i>	42
B. Incompatibilità <i>ratione loci</i>	44
1. <i>Principi</i>	44
2. <i>Casi specifici</i>	45
C. Incompatibilità <i>ratione temporis</i>	46
1. <i>Principi generali</i>	46
2. <i>Applicazione di questi principi</i>	47
a) Data critica rispetto alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza degli organi della Convenzione	
b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione	
3. <i>Situazioni specifiche</i>	49
a) Violazioni continue	
b) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti connessi a fatti che sfuggono alla competenza temporale	
c) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica	
d) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 3	
e) Presa in considerazione dei fatti precedenti	
f) Procedimento o detenzione in corso	
g) Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario	
D. Incompatibilità <i>ratione materiae</i>	52
1. <i>Il concetto di 'diritti ed obblighi di natura civile'</i>	53
a) Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1	
b) Il termine « <i>contestazione</i> »	
c) Esistenza di un diritto riconosciuto in modo difendibile nel diritto interno	
d) Natura « <i>civile</i> » del diritto	
e) Diritto di natura privata: la dimensione patrimoniale	
f) Estensione ad altri tipi di contestazioni	
g) Materie escluse	
h) Applicabilità dell'articolo 6 ad un procedimento diverso dal procedimento principale	

2. <i>Il concetto di 'accusa in materia penale'</i>	61
a) Principi generali	
b) Applicazione dei principi generali	
Procedimenti disciplinari	
Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali e in materia di diritto della concorrenza	
Questioni politiche	
Espulsione ed estradizione	
Differenti fasi dei procedimenti penali, delle procedure annesse e dei ricorsi successivi	
c) Rapporto con altri articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli	
3. <i>I concetti di 'vita privata' e 'vita familiare'</i>	68
a) Il campo di applicazione dell'articolo 8	
b) La sfera della «vita privata»	
c) La sfera della «vita familiare»	
Diritto di diventare genitore	
Quanto ai figli	
Quanto alle coppie	
Quanto alle altre relazioni	
Interessi materiali	
4. <i>I concetti di 'domicilio' e di 'corrispondenza'</i>	74
a) Il campo di applicazione dell'articolo 8	
b) La portata del concetto di «domicilio»	
c) Esempi di ingerenze	
d) La portata del concetto di «corrispondenza»	
5. <i>Il concetto di 'beni'</i>	77
a) Beni tutelati	
b) Portata autonoma	
c) Beni attuali	
d) Crediti	
e) Restituzione di beni	
f) Redditi futuri	
g) Clientela	
h) Licenze di sfruttamento di un'attività commerciale	
j) Proprietà intellettuale	
k) Azioni	
l) Prestazioni previdenziali	

III. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI MERITO

A. Manifesta infondatezza	81
1. <i>Introduzione generale</i>	81
2. « <i>Quarta istanza</i> »	82
3. <i>Assenza apparente o evidente di violazione</i>	84
a) Assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità	
b) Assenza di qualsiasi sproporzione tra scopi e mezzi	
c) Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito	
4. <i>Motivi di ricorso non supportati : assenza di prova</i>	87
5. <i>Motivi di ricorso confusi o fantasiosi</i>	88

B. Assenza di un danno rilevante	88
1. <i>Contesto di adozione del nuovo criterio</i>	88
2. <i>Oggetto</i>	89
3. <i>Sulla questione di appurare se il ricorrente abbia subito un danno rilevante</i>	89
4. <i>Due clausole di salvaguardia</i>	90
a) Sulla questione di appurare se il rispetto dei diritti dell'uomo esiga l'esame del merito del ricorso	
b) Sulla questione di appurare se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno	
 INDICE DELLE SENTENZE E DECISIONI	92

INTRODUZIONE

1. Il sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali realizzato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo («la Convenzione») si fonda sul principio di sussidiarietà. Sono in primo luogo gli Stati parte alla Convenzione a doverne garantire l'applicazione, e la Corte europea dei diritti dell'uomo («la Corte») deve intervenire solo laddove gli Stati sono venuti meno a tale dovere.

Il controllo di Strasburgo viene attivato essenzialmente per mezzo di ricorsi individuali, che possono essere presentati alla Corte da qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si trovi nella giurisdizione degli Stati parte alla Convenzione. Di conseguenza, il bacino di potenziali ricorrenti è immenso: oltre agli ottocento milioni di abitanti della Grande Europa e ai cittadini di Paesi terzi che vi risiedono o vi transitano, bisogna contare milioni di associazioni, fondazioni, partiti politici, imprese, ecc. Senza dimenticare le persone che, a seguito di atti extraterritoriali degli Stati parte alla Convenzione, commessi fuori dai loro rispettivi territori, si troverebbero ad essere soggetti alla giurisdizione degli stessi.

Da vari anni, e in ragione di vari fattori, la Corte è sommersa da ricorsi individuali (più di 130.000 erano pendenti al 31 agosto 2010). La quasi totalità di tali ricorsi (più del 95 %) viene rigettata, senza esame sul merito, per inosservanza di uno dei criteri di ricevibilità previsti dalla Convenzione. Tale situazione provoca una doppia frustrazione. Da una parte, avendo l'obbligo di rispondere ad ogni ricorso, la Corte non è in grado di concentrarsi entro termini ragionevoli sulle cause che necessitano di un esame sul merito, e questo senza una reale utilità per i cittadini ricorrenti. D'altra parte, decine di migliaia di ricorrenti si vedono respingere inesorabilmente i loro ricorsi, spesso dopo anni di attesa.

2. Gli Stati parte alla Convenzione, così come la Corte stessa e la sua Cancelleria, non hanno mai cessato di riflettere su possibili misure per cercare di affrontare questo problema e di garantire un'amministrazione efficace della giustizia. Tra le più visibili vi è l'adozione del Protocollo n. 14 alla Convenzione che prevede, tra l'altro, la possibilità che dei ricorsi manifestamente irricevibili possano ormai essere trattati da un giudice unico assistito da relatori non giudiziari, e non più da un comitato di tre giudici. Tale strumento, entrato in vigore il 1° giugno 2010, istituisce anche un nuovo criterio di ricevibilità legato all'importanza del danno subito da un ricorrente. Esso mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi da parte di persone che hanno subito un danno insignificante.

Il 19 febbraio 2010 i rappresentanti dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti legati dalla Convenzione, si sono riuniti a Interlaken, in Svizzera, per discutere sul futuro della Corte, e in particolare sull'intasamento della stessa dovuto all'afflusso di ricorsi irricevibili. In una dichiarazione solenne, essi hanno riaffermato la centralità della Corte nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e si sono impegnati a fare in modo che la sua efficacia venga rafforzata pur mantenendo il principio del ricorso individuale.

3. L'idea di mettere a disposizione dei potenziali ricorrenti delle informazioni oggettive e complete relative alla procedura di deposito dei ricorsi e dei criteri di ricevibilità è espressa chiaramente al punto C-6 (a) e (b) della Dichiarazione di Intelaken. La presente guida pratica sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali rientra in questa logica. È stata concepita per permettere una lettura più chiara e dettagliata delle condizioni di ricevibilità allo scopo, da una parte, di limitare per quanto possibile l'afflusso di ricorsi che non hanno alcuna possibilità di dare luogo a decisioni sul merito e, dall'altra, di far sì che i ricorsi che, invece, meritano di essere esaminati sul merito passino il test di ricevibilità. Nella maggior parte delle cause che attualmente passano questo test, la ricevibilità viene esaminata allo stesso tempo del merito, il che semplifica e accelera la procedura.

Si tratta di un documento consistente, destinato principalmente agli esperti di diritto, in particolare agli avvocati che hanno interesse a rappresentare dei ricorrenti dinanzi alla Corte. Un secondo documento, più leggero e redatto in termini meno tecnici, servirà da strumento pedagogico per un pubblico più vasto e meno esperto.

Tutti i criteri di ricevibilità previsti agli articoli 34 (ricorsi individuali) e 35 (condizioni di ricevibilità) della Convenzione sono stati esaminati alla luce della giurisprudenza della Corte. Naturalmente alcune nozioni, come il termine di sei mesi e, in misura minore, l'esaurimento delle vie di ricorso interne, sono più semplici da circoscrivere di altre, come la «*manifesta infondatezza*», che può essere contestata quasi all'infinito, o la competenza della Corte *ratione materiae* o *ratione personae*. Peraltro, alcuni articoli vengono invocati molto più spesso di altri dai ricorrenti ed alcuni Stati non hanno ratificato tutti i protocolli addizionali alla Convenzione, mentre altri hanno formulato delle riserve relative al campo di applicazione di alcune disposizioni. I rari casi di ricorsi interstatali non sono stati presi in considerazione poiché questo tipo di ricorsi obbedisce ad una logica molto diversa. Quanto al nuovo criterio di ricevibilità, tenuto conto del fatto che il Protocollo n. 14 è entrato in vigore solo molto di recente, è ancora troppo presto per tracciare un quadro preciso della giurisprudenza della Corte in materia. La presente guida, pertanto, non pretende di essere esaustiva e si concentra sui casi emblematici più comuni.

4. Essa è stata elaborata dal Servizio del Giureconsulto della Corte e non vincola in nessun caso la Corte nella sua interpretazione dei criteri di ricevibilità. Sarà regolarmente aggiornata. Redatta in Francese e in inglese, sarà tradotta in un certo numero di altre lingue privilegiando le lingue ufficiali degli Stati contro i quali viene presentata la maggior parte dei ricorsi.

5. Dopo aver definito le nozioni di ricorso individuale e di qualità di vittima, l'analisi verterà sui motivi di irricevibilità attinenti alla procedura (I), su quelli attinenti alla competenza della Corte (II) e su quelli attinenti al merito delle cause(III).

A. Ricorso individuale

Articolo 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

1. Oggetto della disposizione

6. L'articolo 34 che istituisce il diritto di ricorso individuale racchiude un vero e proprio diritto di azione dell'individuo a livello internazionale; esso costituisce inoltre uno dei pilastri fondamentali dell'efficacia del sistema della Convenzione; fa parte «*delle chiavi di volta del meccanismo*» di salvaguardia dei diritti dell'uomo (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 70; *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 100 e 122).

7. In quanto strumento vivo, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle condizioni di vita attuali, e questa giurisprudenza costante vale anche per le disposizioni procedurali come l'articolo 34 (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 71).

2. Qualità del ricorso

8. Campo di applicazione: La tutela della Convenzione può essere invocata da qualsiasi privato cittadino nei confronti di uno Stato parte dal momento che la violazione addotta ha luogo nei limiti della giurisdizione dello Stato e ciò in conformità all'articolo 1 della CEDU (*Van der Tang c. Spagna*, § 55). La vittima non è tenuta a precisare quale articolo della Convenzione sia stato violato (*Guzzardi c. Italia*, § 61).

9. Titolari: Ogni persona fisica o giuridica può esercitare il proprio diritto di ricorso individuale indipendentemente dalla nazionalità, luogo di residenza, stato civile, situazione o capacità giuridica (madre privata dell'autorità parentale (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], § 138), o minore (*A. c. Regno Unito*) o incapace senza il consenso della sua tutrice (*Zehentner c. Austria*, §§ 39 e segg.).

Tutte le organizzazioni non governative, in senso lato, ossia ad esclusione delle organizzazioni aventi delle attribuzioni di poteri proprie degli enti pubblici, possono esercitare il proprio diritto di ricorso. Si veda, per le persone giuridiche di diritto pubblico che non esercitano alcuna prerogativa propria degli enti pubblici (*I santi monasteri c. Grecia*, § 49, e *Radio Francia e altri c. Francia* (dec.), §§ 24-26) e giuridicamente ed economicamente indipendenti dallo Stato (*Compagnia marittima della Repubblica islamica di Iran c. Turchia*, §§ 80-81, o *Unedic c. Francia*, §§ 48-59).

In compenso, un comune (*Ayuntamiento de Mula c. Spagna* (dec.)) o una frazione di comune che esercita una parte dei poteri pubblici (*Frazione*

del comune di Antilly c. Francia (dec.)) non hanno la qualità per presentare un ricorso fondato sull'articolo 34.

Tutti i gruppi di privati: si tratta di un'associazione informale, che raggruppa nella maggior parte dei casi varie persone («*linguistique belge*»).

10. L'articolo 34 non permette le allegazioni *in abstracto* di una violazione della Convenzione. Non si può lamentarsi per una disposizione di diritto interno solo perché essa sembra violare la Convenzione (*Monnat c. Svizzera*, §§ 31-32), e la Convenzione non riconosce l'*actio popularis* (*Klass e altri c. Germania*, § 33; *Partito laburista georgiano c. Georgia* (dec.); *Burden c. Regno Unito* [GC], § 33).

11. Ricorso presentato per il tramite di un rappresentante: quando un ricorrente sceglie di farsi rappresentare piuttosto che presentare personalmente il proprio ricorso, l'articolo 45 § 3 del regolamento esige che egli produca una procura debitamente firmata. È fondamentale che il rappresentante dimostri di aver ricevuto istruzioni specifiche ed esplicite da parte della persona che sostiene di essere vittima ai sensi dell'articolo 34, in nome della quale egli sostiene di agire dinanzi alla Corte (*Post c. Paesi Bassi* (dec.)). Sulla validità di un potere di rappresentanza: *Aliev c. Georgia*, §§ 44-49. Sull'autenticità di un ricorso: *Velikova c. Bulgaria*, §§ 48-52.

12. Abuso del diritto di ricorso individuale: per quanto riguarda i comportamenti di un ricorrente contrari alla vocazione del diritto di ricorso, si veda la nozione di abuso del diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione: *Mirolubovs e altri c. Lettonia*, §§ 62 e segg.

3. Libero esercizio del diritto di ricorso

13. Il diritto di adire la Corte è assoluto e non è soggetto ad alcun ostacolo. Questo principio implica una libertà di comunicazione con gli organi della Convenzione (corrispondenza in detenzione: *Peers c. Grecia*, § 84 – *Kornakovs c. Lettonia*, §§ 157 e segg.). Si veda, in tal senso, l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 1996 (STCE 161).

14. Le autorità nazionali devono astenersi da qualsiasi pressione mirata a far ritirare o modificare le doglianze di un ricorso. Secondo la Corte, le pressioni possono assumere la forma di coercizioni dirette e di atti flagranti di intimidazione dei ricorrenti dichiarati o potenziali, della loro famiglia o dei loro rappresentanti in giudizio, ma anche di atti o contatti indiretti di cattivo gusto (*Mamatkoulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 102).

La Corte esamina l'effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto di ricorso individuale (*Colibaba c. Moldavia*, § 68).

È necessario prevedere la vulnerabilità del ricorrente e il rischio che le autorità lo influenzino (*Iambor c. Romania*(n. 1), § 212). Un ricorrente può trovarsi in una situazione particolarmente vulnerabile quando viene posto in stato di custodia cautelare e i suoi contatti con la sua famiglia o il mondo esterno sono soggetti a restrizioni (*Cotlet c. Romania*, § 71).

15. Costituiscono degli esempi:

- per interrogatori condotti dalle autorità in merito al ricorso: *Akdivar e altri c. Turchia* [GC], § 105; *Tanrikulu c. Turchia* [GC], § 131;
- minacce di azione penale contro l'avvocato della ricorrente: *Kurt c. Turchia*, §§ 159-165, o denuncia delle autorità contro l'avvocato nel procedimento interno: *McShane c. Regno Unito*, § 151;
- un interrogatorio da parte della polizia dell'avvocato e del traduttore della ricorrente legato alla domanda di equa soddisfazione: *Fedotova c. Russia*, §§ 49-51; oppure *Riabov c. Russia*, §§ 53-65, per un'inchiesta disposta dal rappresentante del Governo;
- l'impossibilità per l'avvocato e il medico del ricorrente di incontrarsi: *Boicenco c. Moldavia*, §§ 158-159;
- il non rispetto della riservatezza dei rapporti avvocato/ricorrente in un parlatorio: *Oferta Plus SRL c. Moldavia*, § 156;
- le minacce espresse dalle autorità penitenziarie: *Petra c. Romania*, § 44;
- il rifiuto da parte dell'amministrazione penitenziaria di inviare un ricorso alla Corte in quanto le vie di ricorso interne non sarebbero state esaurite: *Nourmagomedov c. Russia*, § 61;
- pressioni su un testimone in una causa dinanzi alla Corte che riguarda delle condizioni di detenzione: *Novinski c. Russia*, §§ 119 e segg.;
- osservazioni dissuasive delle autorità penitenziarie combinate con l'omissione e il ritardo ingiustificati nella fornitura al detenuto di quanto necessario per la sua corrispondenza e di documenti richiesti per il suo ricorso dinanzi alla Corte: *Gagiu c. Romania*, §§ 94 e segg.

16. Le circostanze del caso di specie possono attenuare l'addotto ostacolo al ricorso individuale: *Syssoyeva e altri c. Lettonia* [GC], §§ 118 e segg.

4. Gli obblighi dello Stato convenuto

a) Articolo 39 del regolamento della Corte

17. Conformemente all'articolo 39 del suo regolamento, la Corte può indicare delle misure cautelari (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 99-129). Vi sarà violazione dell'articolo 34 se le autorità di uno Stato contraente non adottano tutte le misure che potevano essere ragionevolmente previste per uniformarsi alla misura indicata dalla Corte (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 87-92). La Corte controlla il rispetto della misura cautelare; lo Stato che ritiene di essere in possesso di elementi materiali di natura tale da convincerla ad annullare tale misura deve informarla in proposito (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 90-92; *Olaechea Cahuas c. Spagna*, § 70; *Grori c. Albania*, §§ 181 e segg.).

Il deposito di una semplice domanda di applicazione dell'articolo 39 non è sufficiente per obbligare lo Stato a sospendere un'extradizione (*Al-Moayad c. Germania* (dec.), §§ 122 e segg.; v. anche l'obbligo dello Stato convenuto di collaborare in buona fede con la Corte).

b) Accertamento dei fatti

18. Se la Corte è responsabile dell'accertamento dei fatti, le parti hanno il compito di assisterla in maniera attiva fornendole tutte le informazioni pertinenti, dato che il loro comportamento può essere preso in considerazione in sede di ricerca della prova (*Irlanda c. Regno Unito*, § 161).

Nell'ambito del funzionamento del sistema di ricorso individuale, è importante che gli Stati forniscano tutto l'aiuto necessario per un esame effettivo dei ricorsi. Non fornire informazioni pertinenti in suo possesso senza una giustificazione soddisfacente può portare a trarre conclusioni sulla fondatezza dei motivi di ricorso (*Maslova e Nalbandov c. Russia*, §§ 120-121) ma anche rispetto all'articolo 38 § 1 a) della Convenzione (mancato accesso ai registri relativi al fermo: *Timurtas c. Turchia*, § 66, o mancato accesso alle copie del fascicolo di inchiesta: *Imakayeva c. Russia*, § 201). Per la non divulgazione alla Corte di un rapporto classificato: *Nolan e K. c. Russia*, §§ 56 e segg.

Non permettere a un avvocato di avere accesso al fascicolo medico del suo cliente, fascicolo che era invece fondamentale nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla Corte, costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 34 (*Boicenco c. Moldavia*, § 158; incontro avvocato/ricorrente internato: *Chtoukatourov c. Russia*, §§ 138 e segg.). Confrontare con il ritardo del Governo a fornire alcune informazioni complementari giudicato «spiacevole» senza tuttavia che esso costituisca un ostacolo al diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 (*Ocalan c. Turchia* [GC], § 201).

Sul collegamento tra gli articoli 34 e 38 § 1 a), *Bazorkina c. Russia*, §§ 170 e segg. e § 175. L'articolo 34 volto a garantire un'applicazione effettiva del diritto di ricorso individuale è una sorta di norma generale, e l'articolo 38 obbliga specificamente gli Stati a cooperare con la Corte.

c) Missione di inchiesta

19. Il contributo dello Stato convenuto è previsto anche in occasione dell'espletamento delle missioni di inchiesta (articolo 38) poiché è lo Stato a dover fornire «le agevolazioni necessarie» per permettere di esaminare efficacemente i ricorsi (*Cakici c. Turchia* [GC], § 76) e gli ostacoli all'espletamento di una missione di inchiesta violano l'articolo 38 (*Chamaiev e altri c. Georgia e Russia*, § 504).

B. Qualità di vittima

Articolo 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli (...).

20. In applicazione dell'articolo 34, solo un ricorrente che si considera vittima di una violazione della Convenzione può presentare delle doglianze dinanzi alla Corte. Spetta alle autorità nazionali riparare a una violazione addotta della Convenzione. In tal modo, la questione di stabilire se un ricorrente può pretendersi vittima della violazione addotta si pone in tutti gli stadi della procedura dinanzi alla Corte (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 179).

1. Nozione di vittima

21. La nozione di “vittima” viene interpretata in modo autonomo e indipendente dalle norme di diritto interno quali l'interesse ad agire o la qualità per agire (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 35). La nozione non implica l'esistenza di un danno (*Brumarescu c. Romania* [GC], § 50). Un atto avente effetti giuridici temporanei può bastare (*Monnat c. Svizzera*, § 33).

22. La nozione di “vittima” è oggetto di un'interpretazione evolutiva alla luce delle condizioni di vita attuali e la sua applicazione deve essere fatta senza eccessivo formalismo (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 38; *Monnat c. Svizzera*, §§ 30-33; *Stukus e altri c. Polonia*, § 35; *Zietal c. Polonia*, §§ 54-59). La Corte ha potuto stimare che la questione della qualità di vittima può essere unita al merito della causa (*Siliadin c. Francia*, § 63).

2. Vittima diretta

23. L'atto o l'omissione controversi devono colpire in maniera diretta il ricorrente (*Amuur c. Francia*, § 36). Tale criterio non si applica tuttavia in maniera meccanica e inflessibile (*Karner c. Austria*, § 25).

24. La Corte ha potuto accettare, caso per caso, il ricorso di una vittima detta «potenziale», ossia quella che non può lamentarsi per una violazione diretta.

25. Esempi: la sentenza relativa alle intercettazioni telefoniche in Germania (*Klass e altri c. Germania*, § 34), per cause relative a un'extradizione (*Soering c. Regno Unito*), per misure che limitano la diffusione di informazioni relative all'aborto che possono riguardare donne in età fertile (*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 44).

26. In compenso, dei sospetti o delle congetture non sono sufficienti per ottenere la qualità di vittima: assenza di ordine formale di riaccompagnamento alla frontiera (*Vijayanathan e Pusparajah c. Francia*,

27. Trattandosi di una legge nazionale, un privato può sostenere che essa viola i suoi diritti, in assenza di un atto individuale di esecuzione, quando è obbligato a cambiare comportamento pena un'azione giudiziaria (*Norris c. Irlanda*; *Bowman c. Regno Unito*) o se fa parte di una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 34; *Johnston e altri c. Irlanda*). Trattandosi di una Costituzione: *Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 29.

3. Vittima indiretta

28. Quando esiste un legame particolare e personale tra la vittima diretta e il ricorrente, la corte accetta il ricorso individuale di una persona che viene considerata vittima indiretta.

29. Esempi: si veda, sulla base dell'articolo 2, il ricorso della moglie della vittima (*McCann e altri c. Regno Unito* [GC]), o quello del nipote del defunto (*Yasa c. Turchia*, § 66). Sulla base dell'articolo 3, il ricorso della madre di un uomo scomparso durante la sua detenzione (*Kurt c. Turchia*), ma il fratello di una persona scomparsa non è stato considerato vittima (*Cakici c. Turchia* [GC], §§ 98-99). Sulla base dell'articolo 5 § 5, il caso del coniuge di una ricorrente internata (*Houtman e Meeus c. Belgio*, § 30). Sulla base dell'articolo 6 § 1 (processo equo) (*Gradinar c. Moldavia*, (imparzialità dei tribunali), il diritto di difendere la reputazione dei coniugi defunti (*Brudnicka e altri c. Polonia*, §§ 26 e segg.), per una causa in materia di equità e di lunghezza del procedimento (*Marie-Louise Loyen e Bruneel c. Francia*). Sulla base dell'articolo 6 § 2, la vedova di un imputato vittima di una violazione della presunzione di innocenza (*Nolkenbockhoff c. Germania*, § 33). Sulla base dell'articolo 10, l'interesse della moglie del ricorrente deceduto (*Dalban c. Romania* [GC], § 39). Peraltro, i soci non possono pretendersi vittime di una violazione dei diritti della loro società sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Agrotexim e altri c. Grecia*, §§ 62 e 64), salvo in circostanze eccezionali (*Camberrow MM5 AD c. Bulgaria* (dec.)).

4. Decesso della vittima

30. Un ricorso può essere presentato solo da persone in vita o in nome delle stesse; una persona deceduta non può, nemmeno per il tramite di un rappresentante, presentare un ricorso dinanzi alla Corte (*Kaya e Polat c. Turchia* (dec.)). Il decesso non comporta automaticamente la radiazione della causa dal ruolo della Corte.

31. In generale, i familiari del ricorrente originario possono mantenere il ricorso, a condizione di avere un interesse sufficiente, quando il ricorrente originario è deceduto dopo la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte: per il caso di eredi o di parenti come la vedova e i figli (*Raimondo c. Italia*, § 2; *Stojkovic c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 25); i genitori (*X. c. Francia*, § 26); per un altro caso (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]); e, *a contrario*, la sentenza *Scherer c. Svizzera*, §§ 31-32); il caso di un legatario universale senza legami di parentela: *Thévenon c. Francia* (dec.); *Léger c. Francia* (radiazione) [GC], §§ 50-51.

32. In compenso, la situazione è diversa quando la vittima diretta è deceduta prima che fosse stata adita la Corte (*Fairfield c. Regno Unito* (dec.)).

Per un ricorso avente ad oggetto delle doglianze relative alla morte di un congiunto: *Velikova c. Bulgaria* (dec.), o relativi alla scomparsa di un congiunto: *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 112.

Per motivi di ricorso relativi all'articolo 6, si veda *Micallef c. Malta* [GC], §§ 48 e segg., con i riferimenti ivi riportati.

Per il caso di congiunti che sollevano delle doglianze relative agli articoli 8-11 e 3 del Protocollo n. 1, riguardante dei procedimenti e dei fatti che si riferiscono al defunto stesso: *Gakiyev e Gakiyeva c. Russia*, §§ 164-168 (e i riferimenti ivi riportati). Sulla questione dei motivi di ricorso trasferibili: (*Sanles Sanles c. Spagna* (dec.)).

33. Rimane comunque il fatto che la Corte è competente per valutare l'opportunità di proseguire il proprio esame per il rispetto dei diritti dell'uomo (*Karner c. Austria*, §§ 25 e segg.). Tale competenza è subordinata all'esistenza di una questione di interesse generale (*ibidem*, § 27, e *Marie-Louise Loyen e Bruneel c. Francia*, § 29), questione che può porsi, in particolare, quando il ricorso riguarda la legislazione o un sistema o una pratica giuridica dello Stato convenuto (*mutatis mutandis*, *Karner c. Austria*, §§ 26 e 28; si veda anche *Léger c. Francia* (radiazione) [GC], § 51).

5. Perdita della qualità di vittima

34. Il ricorrente deve poter giustificare la propria qualità di vittima per tutta la durata del procedimento (*Burdov c. Russia*, § 30).

35. Ciò premesso, l'attenuazione di una pena, l'adozione di una decisione o di una misura favorevole al ricorrente da parte delle autorità nazionali comporterà la perdita della qualità di vittima solo se accompagnata da una ammissione esplicita o, quantomeno, per sommi capi, seguita da una riparazione della violazione: *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 178 e segg. e § 193. In particolare, ciò dipende dalla natura del diritto di cui è addotta la violazione, dalla motivazione della decisione (*Jensen c. Danimarca* (dec.)) e dal persistere delle conseguenze svantaggiose per l'interessato dopo questa decisione: *Freimanis e altri c. Lettonia*, § 68.

36. Esempi: *Dalban c. Romania* [GC], § 44 (articolo 10); *Brumarescu c. Romania* [GC], § 50 (articoli 1 dei Protocolli nn. 1 e 6); doglianze relative all'articolo 6 relative a un procedimento alla fine annullato o seguito da rilascio: *Oleksy c. Polonia* (dec.) (e confrontare con una doglianza relativa alla durata di tale procedimento), da confrontare con *Arat c. Turchia*, § 47, e *Bouglame c. Belgio* (dec.); e i casi specifici: *Constantinescu c. Romania*, §§ 40-44; *Guisset c. Francia*, §§ 66-70; *Chevrol c. Francia*, §§ 30 e segg.; (detenzione) *Moskovets c. Russia*, § 50; (multa) *Moon c. Francia*, §§ 29 e segg.; (articolo 2 del protocollo n. 4) *D.J. e A.-K. R. c. Romania* (dec.), §§ 77 e segg.; (articolo 4 del protocollo n. 7) *Serguei Zolotoukhine c. Russia* [GC], §§ 115).

37. La riparazione deve essere adeguata e sufficiente. Ciò dipende da tutte le circostanze della causa, con particolare riguardo alla natura della violazione della Convenzione che è in gioco: *Gafgen c. Germania* [GC], § 116.

38. Perciò, lo status di vittima può dipendere dall'importo del risarcimento accordato dal giudice nazionale e dall'effettività (ivi compresa la celerità) del ricorso che permette di percepire un tale importo: *Normann c. Danimarca* (dec.), e *Scordino c. Italia (n. 1)*, § 202, o *Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dec.), *Gafgen c. Germania* [GC], §§ 18 e 19.

39. Precedenti:

Sulla questione delle misure appropriate prese dalle autorità nazionali per quanto riguarda l'articolo 2 della Convenzione: si veda *Nikolova e Velichkova c. Bulgaria*, §§ 49-64.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della Convenzione: *Gafgen c. Germania* [GC], §§ 115-129. In merito a delle violazioni addotte dell'articolo 3 dovute a condizioni di detenzione: *Schilbergs c. Russia*, §§ 66-79.

Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 (durata di un procedimento): *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 182-207 e *Cocchiarella c. Italia* [GC], §§ 84-107, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26 e segg.; ritardo nell'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva): *Kudic c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 7-18, *Bourdov c. Russia (n. 2)*.

40. Peraltro, delle radiazioni dal ruolo intervengono a causa della perdita della qualità di vittima/*locus standi* (risoluzione della causa a livello interno dopo la decisione di ricevibilità: *Ohlen c. Danimarca*; accordo di cessione dei diritti oggetto di ricorsi di cui è in corso l'esame da parte della Corte: *Dimitrescu c. Romania* (§§ 33-34).

41. Per di più, la Corte esamina i fatti avvenuti posteriormente al deposito di un ricorso per verificare se la causa non debba essere radiata dal ruolo per uno o più dei motivi di cui all'articolo 37 della Convenzione nonostante il fatto che il ricorrente può sempre dirsi «vittima» (*Pisano c. Italia* [GC] (radiazione), § 39), persino indipendentemente dalla questione di stabilire se egli possa sempre rivendicare tale qualità (per degli sviluppi posteriori alla decisione di dichiararsi incompetente a beneficio della Grande Camera: *El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* [GC] (radiazione), §§ 28-35; alla ricevibilità del ricorso *Chevanova c. Lettonia* [GC] (radiazione), §§ 44 e segg.; a una sentenza della Camera, *Syssoyeva e altri c. Lettonia* [GC], § 96).

I. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI PROCEDURA

A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

42. La condizione di ricevibilità si basa sui principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti come indica il testo dell'articolo 35. L'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (si veda ad esempio la causa *Interhandel (Svizzera c. Stati Uniti)*, sentenza del 21 marzo 1959). Essa è presente anche in altri trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo: il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 41 § 1 c)) e il suo protocollo facoltativo (articoli 2 e 5 § 2 b)), la Convenzione americana dei diritti dell'uomo (articolo 46) e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (articoli 50 e 56 § 5). Come ha fatto notare la Corte nella causa *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, lo Stato può rinunciare al beneficio della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché vi è una lunga pratica internazionale ben consolidata in materia (§ 55).

43. La Corte europea dei diritti dell'uomo intende svolgere un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo, ed è auspicabile che i tribunali nazionali abbiano inizialmente la possibilità di risolvere le questioni di compatibilità del diritto interno con la Convenzione. Se tuttavia viene successivamente presentato un ricorso a Strasburgo, la Corte europea deve poter trarre vantaggio dai pareri di tali tribunali, che sono in contatto diretto e permanente con le forze vive del loro paese (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 42).

44. Ci si è chiesti se questa o quella via di ricorso fosse interna o internazionale. Se è interna, è necessario normalmente che essa sia stata esperita prima che venga presentato un ricorso dinanzi alla Corte. Se è internazionale, il ricorso può essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 § 2 b) della Convenzione. Spetta alla Corte determinare la natura interna o internazionale di una determinata giurisdizione, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare la sua natura giuridica, lo strumento che ha previsto la sua istituzione, la sua competenza, il suo posto (se del caso) nel sistema giudiziario esistente e il suo finanziamento (*Jelicic c. Bosnia-Erzegovina* (dec.); *Peraldi c. Francia* (dec.).

1. Finalità della regola

45. La logica che ispira la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è quella di riservare alle autorità nazionali, e prima di tutto ai tribunali, l'occasione di prevenire o di riparare le violazioni addotte della Convenzione. Essa si basa sull'ipotesi, espressa nell'articolo 13, che l'ordinamento giuridico interno garantirà una via di ricorso effettiva contro le violazioni di diritti sanciti dalla Convenzione. Si tratta di un aspetto importante del carattere sussidiario del meccanismo instaurato dalla Convenzione: *Selmouni c. Francia* [GC], § 74; *Kudla c. Polonia* [GC], § 152; *Andrasik e altri c. Slovacchia* (dec.).

2. Applicazione della regola

a) Elasticità

46. L'esaurimento delle vie di ricorso interne è più una regola d'oro che un principio inciso sul marmo. La Commissione e la Corte hanno frequentemente sottolineato che bisognava applicarla con una certa elasticità e senza eccessivi formalismi, considerato il contesto di tutela dei diritti dell'uomo (*Ringeisen c. Austria*, § 89; *Lehtinen c. Finlandia* (dec.)). La regola, che non ha nulla di assoluto, non può essere applicata automaticamente (*Kozacioglu c. Turchia* [GC], § 40). Ad esempio, la Corte ha deciso che esigere che gli interessati si avvalgano di un ricorso che nemmeno la più alta giurisdizione del paese li obbligava ad esercitare costituisce un eccesso di formalismo (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-118).

b) Rispetto delle norme interne e limiti

47. I ricorrenti devono tuttavia osservare le norme e le procedure applicabili nel diritto interno, poiché in caso contrario il loro ricorso rischia di essere rigettato per inosservanza della condizione prevista dall'articolo 35 (*Ben Salah, Adraqui e Dhaima c. Spagna* (dec.); *Merger e Cros c. Francia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.)).

Tuttavia, è utile osservare che quando un giudice di ricorso esamina la fondatezza di un ricorso benché lo consideri irricevibile, l'articolo 35 § 1 sarà rispettato (*Voggenreiter c. Germania*). Questo avviene anche per chi non ha osservato i requisiti formali richiesti nel diritto interno se la sostanza del suo ricorso è comunque stata esaminata dall'autorità competente (*Vladimir Romanov c. Russia*, § 52). Lo stesso vale per un ricorso formulato in maniera molto sommaria e appena compatibile con le esigenze previste dalla legge, sul merito del quale il giudice si è pronunciato, anche brevemente: *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (n. 2) [GC], §§ 43-45.

c) Esistenza di più vie di ricorso

48. Se il ricorrente dispone eventualmente di più di una via di ricorso che possa essere effettiva, egli ha l'obbligo solo di utilizzare una di esse (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.); *Jelicic c. Bosnia-Erzegovina* (dec.); *Karakò c. Ungheria*, § 14; *Aquilina c. Malta* [GC], § 39). In effetti, quando una via di ricorso è stata utilizzata, non è obbligatorio avvalersi di un'altra via avente praticamente lo stesso scopo (*Riad e Idiab c. Belgio*, § 84...; *Kozacioglu c. Turchia*[GC], §§ 40 e segg.; *Micallef c. Malta*[GC], § 58).

d) Motivo di ricorso sollevato in sostanza

49. Non è necessario che il diritto sancito dalla Convenzione venga esplicitamente invocato nel procedimento interno, purché il motivo di ricorso venga sollevato «*almeno in sostanza*» (*Castells c. Spagna*, § 32; *Ahmet Sadik c. Grecia*, § 33; *Fressoz e Roire c. Francia*, § 38; *Azinas c. Cipro* [GC], §§ 40-41).

e) Esistenza e carattere appropriato

50. I ricorrenti sono tenuti a esaurire unicamente le vie di ricorso interne disponibili ed effettive sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè che erano accessibili, in grado di offrire loro la riparazione alle loro doglianze e che presentavano delle prospettive ragionevoli di successo (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 46).

51. Non è necessario esaurire le vie di ricorso discrezionali o straordinarie, ad esempio chiedendo a un tribunale di rivedere la sua decisione (*Cinar c. Turchia* (dec.); *Prystavka c. Ucraina* (dec.)), ma si veda *Kiiskinen c. Finlandia* (dec.) in cui, in via eccezionale, la Corte ha ritenuto che una tale via di ricorso avrebbe dovuto essere esperita. Parimenti, una denuncia per via gerarchica non costituisce una via di ricorso effettiva (*Horvat c. Croazia*, § 47; *Hartmann c. Repubblica ceca*, § 66). Peraltro, sul carattere efficace nel caso di specie di un ricorso che in linea di principio non è da esperire (mediatore), si veda il ragionamento della sentenza *Egmez c. Cipro*, §§ 66-73.

Quando un ricorrente ha cercato di avvalersi di una via di ricorso che la Corte ritiene poco appropriata, il tempo impiegato per fare questo non impedisce il decorso del termine di sei mesi, il che può portare al rigetto del ricorso per inosservanza di tale termine (*Rezgui c. Francia* (dec.) e *Prystavska c. Ucraina* (dec.)).

f) Accessibilità ed effettività

52. I ricorsi devono esistere con un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria. Per valutare il fatto che una via di ricorso particolare soddisfi o meno alle condizioni di accessibilità e di effettività, si deve tenere conto delle circostanze particolari della causa interessata. La Corte deve tenere conto in maniera realistica non solo dei ricorsi previsti in teoria nel

3. Limiti all'applicazione della regola

53. Secondo i «*principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti*», alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne disponibili [*Sejdovic c. Italia* [GC], § 55). (Si veda di seguito l'onere della prova).

Tale regola non si applica nemmeno quando è dimostrata una pratica amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza ufficiale dello Stato, in modo tale che qualsiasi procedura sarebbe vana o inefficace (*Aksoy c. Turchia*, § 52).

Il fatto di infliggere una multa in funzione dell'esito di un ricorso di cui non si sostiene che sia errato o abusivo, esclude tale ricorso da quelli da esaurire: *Prencipe c. Monaco*, §§ 95-97.

a) Onere della prova

54. È il Governo che eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne a dover dimostrare che il ricorrente non si è avvalso di una via di ricorso che era nel contempo effettiva e disponibile (*Dalia c. Francia*, § 38). L'accessibilità di una via di ricorso di questo tipo deve essere sufficientemente certa in diritto e nella pratica (*Vernillo c. Francia*). La base della via di ricorso deve essere dunque chiara in diritto interno (*Scavuzzo-Hager c. Svizzera* (dec.)). Gli argomenti del governo hanno manifestamente più peso se esso fornisce esempi di giurisprudenza nazionale (*Doran c. Irlanda; Andrasik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Di Sante c. Italia* (dec.); *Giummarra c. Francia* (dec.); *Paulino Tomas c. Portogallo* (dec.); *Johtti Sappmelaccat Ry e altri c. Finlandia* (dec.)).

55. Quando sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare direttamente la Convenzione dinanzi ai tribunali nazionali, il Governo deve dimostrare con esempi concreti il grado di certezza di questa via di ricorso (*Slavgorodski c. Estonia* (dec.)).

56. La Corte è stata più sensibile agli argomenti invocati quando il parlamento nazionale aveva istituito una via di ricorso specifica per trattare la durata eccessiva del procedimento giudiziario (*Brusco c. Italia* (dec.); *Slavicek c. Croazia* (dec.)). Si veda anche *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 136-148. Confrontare con *Merit c. Ucraina*, § 65.

57. Una volta che il Governo ha adempiuto al proprio obbligo di prova dimostrando che vi era una via di ricorso appropriata ed effettiva, accessibile al ricorrente, spetta a quest'ultimo dimostrare che:

- tale via di ricorso di fatto è stata esperita (*Grasser c. Germania* (dec.));
- o la stessa era per un motivo qualsiasi inappropriata e inefficace nel caso di specie (*Selmouni c. Francia* [GC], § 76; ritardo eccessivo nello svolgimento dell'inchiesta – *Radio Francia e altri c. Francia* (dec.), § 34; ricorso per cassazione (*Scordino c. Italia* (dec.); *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, §§ 26 e 27);
- o ancora delle circostanze particolari lo dispensavano da tale esigenza (*Akdivar e altri c. Turchia* [GC], §§ 68-75; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 55).

58. Il semplice fatto di avere dei dubbi non dispensa il ricorrente dal tentare di utilizzare una determinata via di ricorso (*Epozdemir c. Turchia* (dec.); *Milosevic c. Paesi Bassi* (dec.); *Pellegriti c. Italia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.)). Tuttavia, quando di fatto una via di ricorso proposta non offre prospettive ragionevoli di riuscita, ad esempio alla luce della giurisprudenza interna consolidata, il fatto che il ricorrente non vi abbia fatto appello non ostacola la ricevibilità (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 27).

b) Aspetti relativi alla procedura

59. Sull'obbligo per il Governo che intende sollevare un'eccezione di mancato esaurimento di farlo, per quanto lo permettano la natura dell'eccezione e le circostanze, nelle proprie osservazioni precedenti la decisione sulla ricevibilità, e sul caso di circostanze eccezionali: *Moreen c. Germania* [GC], § 57 e i riferimenti in esso contenuti, §§ 58-59.

Non è raro che l'eccezione di mancato esaurimento sia unita al merito, in particolare nelle cause riguardanti gli obblighi o le garanzie procedurali, ad esempio i ricorsi legati all'elemento procedurale degli articoli 2 o 3; nel caso dell'articolo 6, *Scoppola c. Italia* (n. 2) [GC], § 126; dell'articolo 13, *Surmeli c. Germania* [GC], § 78.

c) Creazione di nuove vie di ricorso

60. L'esaurimento delle vie di ricorso interne viene normalmente valutato in funzione dello stato del procedimento alla data in cui il ricorso è stato depositato dinanzi alla Corte. Tuttavia, questa regola non è priva di eccezioni (si veda *Icyer c. Turchia* (dec.), §§ 72 e segg.). La Corte, in particolare, si è discostata da questa regola in alcune cause in materia di durata di procedimenti (*Predil Anstalt c. Italia* (dec.); *Bottaro c. Italia* (dec.); *Andrasik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Nogolica c. Croazia* (dec.); *Brusco c. Italia* (dec.); *Charzynski c. Polonia* (dec.) e *Michalak c. Polonia* (dec.)). Per un caso in cui la nuova via di diritto non risulta efficace nel caso di specie: *Parizov c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 41-47). Per il caso di un ricorso costituzionale nuovamente efficace: *Cvetkovic c. Serbia*, § 41.

Sul momento a partire dal quale diventa equo opporre al ricorrente una via di ricorso nuovamente integrata nel sistema giuridico di uno Stato: *Depauw c. Belgio* (dec.), e sull'intervento di un capovolgimento della giurisprudenza nazionale: *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 147.

La Corte ha fornito nelle sentenze *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC] e *Cocchiarella c. Italia* [GC] delle indicazioni sulle caratteristiche che devono presentare i ricorsi interni per essere effettivi nelle cause relative alla durata del procedimento.

61. Quando la Corte ha constatato delle lacune strutturali o generali in diritto o nella pratica a livello nazionale, può chiedere allo Stato convenuto di esaminare la situazione e, se necessario, adottare delle misure effettive per evitare che delle cause della stessa natura vengano portate davanti ad essa (*Lukenda c. Slovenia*, § 98).

Quando lo Stato convenuto ha predisposto una via di ricorso, la Corte si assicura che essa sia effettiva (si veda, ad esempio, *Robert Lesjak c. Slovenia*, §§ 34-55). Se è così, la Corte ritiene che gli autori di ricorsi analoghi devono esperire questa nuova via di ricorso, a meno che non ne siano impossibilitati per questioni di tempo. Essa dichiara dunque i loro ricorsi irricevibili ai sensi dell'articolo 35 § 1, anche se questi sono stati presentati prima della creazione di questa nuova via di ricorso (*Grzincic c. Slovenia*, §§ 102-110; *Icyer c. Turchia* (dec.), §§ 74 e segg.).

B. Inosservanza del termine di sei mesi

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

1. Finalità della regola

62. La regola dei sei mesi persegue il fine di servire la sicurezza giuridica e di vigilare affinché le cause che sollevano questioni rispetto alla Convenzione vengano esaminate entro un termine ragionevole, pur evitando alle autorità e alle altre persone interessate di trovarsi a lungo nell'incertezza (*P.M. c. Regno Unito* (dec.)).

63. Inoltre, tale regola fornisce al potenziale ricorrente un tempo di riflessione sufficiente per permettergli di valutare l'opportunità di presentare un ricorso e, se del caso, di determinare i motivi e gli argomenti precisi da presentare (*O'Loughlin e altri c. Regno Unito* (dec.)), e agevola l'accertamento dei fatti in una causa poiché, con il tempo, diventa problematico esaminare in maniera equa le questioni sollevate (*Nee c. Irlanda* (dec.)).

64. Essa segna il limite temporale del controllo effettuato dalla Corte e indica ai privati così come alle autorità il periodo oltre il quale tale controllo non si esercita più (*Tahsin Ipek c. Turchia* (dec.); *Di Giorgio e altri c. Italia*(dec.)).

65. La Corte non ha la possibilità di non applicare la regola dei sei mesi (ad esempio in quanto un governo non ha formulato eccezioni preliminari fondate su questa regola) (*Belaousof e altri c. Grecia*, § 38).

66. La regola dei sei mesi non può esigere che un ricorrente adisca la Corte con la propria doglianza prima che la situazione relativa alla questione in gioco sia stata oggetto di una decisione definitiva a livello interno (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157).

2. Data in cui inizia a decorrere il termine di sei mesi

a) Decisione definitiva

67. Il termine di sei mesi decorre dalla decisione definitiva nell'ambito dell'esaurimento delle vie di ricorso interne (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito* (dec.)). L'interessato deve aver fatto un uso normale dei ricorsi interni verosimilmente efficaci e sufficienti al fine di porre rimedio ai suoi motivi di ricorso (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.)).

68. Solo i ricorsi normali ed effettivi possono essere presi in considerazione poiché un ricorrente non può rinviare il termine rigoroso imposto dalla Convenzione cercando di rivolgere richieste inopportune o abusive a delle istanze o delle istituzioni che non hanno il potere o la competenza necessari per accordare in base alla Convenzione una riparazione effettiva relativa alla doglianza in questione (*Fernie c. Regno Unito* (dec.)).

69. Non si possono prendere in considerazione i ricorsi il cui esercizio viene lasciato alla discrezione di funzionari e che, di conseguenza, non sono direttamente accessibili ai ricorrenti. Parimenti, i ricorsi che non presentano un termine preciso generano incertezza e rendono inoperante la regola dei sei mesi prevista dall'articolo 35 § 1 (*Williams c. Regno Unito* (dec.)).

70. In linea di principio, l'articolo 35 § 1 non richiede di avvalersi di un ricorso in revisione o dei ricorsi straordinari dello stesso tipo e non permette di rinviare il termine di sei mesi in quanto sono state impiegate tali vie di ricorso (*Berdzenichvili c. Russia* (dec.)). Tuttavia, se una via di ricorso straordinaria costituisce l'unico ricorso giudiziario a disposizione dell'interessato, il termine di sei mesi può essere calcolato a partire dalla data della decisione relativa a tale ricorso (*Ahtinen c. Finlandia* (dec.)).

Un ricorso in cui un ricorrente sottopone i propri motivi entro i sei mesi successivi alla decisione con cui viene rigettata la sua domanda di riapertura del procedimento è irricevibile, poiché tale decisione non è una «*decisione definitiva*» (*Sapeian c. Armenia*, § 23).

Nei casi di riapertura di un procedimento o di riesame di una decisione definitiva, il decorso del periodo di sei mesi rispetto al procedimento

iniziale o alla decisione definitiva viene interrotto unicamente per quanto riguarda le questioni sollevate rispetto alla Convenzione che sono alla base del riesame o della riapertura e che sono state esaminate dall'organo di ricorso straordinario (*ibidem* § 24).

b) Decorrenza del termine

71. Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante ha una conoscenza sufficiente della decisione interna definitiva (*Koc e Tosun c. Turchia* (dec.)).

72. È lo Stato che eccepisce l'inosservanza del termine di sei mesi a dover stabilire la data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione interna definitiva (*Ali Sahmo c. Turchia* (dec.)).

c) Notifica della decisione

73. Al ricorrente: quando un ricorrente ha il diritto di ricevere una notifica di una copia della decisione interna definitiva, è più conforme all'oggetto e allo scopo dell'articolo 35 § 1 della Convenzione considerare che il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data della notifica della copia della decisione (*Worm c. Austria*, § 33).

74. All'avvocato: il termine di sei mesi decorre dalla data in cui l'avvocato del ricorrente ha avuto conoscenza della decisione che costituisce l'esaurimento dei ricorsi interni, sebbene il ricorrente ne sia venuto a conoscenza successivamente (*Celik c. Turchia* (dec.)).

d) Mancata notifica della decisione

75. Quando la notifica non è prevista nel diritto interno, conviene prendere in considerazione la data della stesura finale della decisione, data a partire dalla quale le parti possono veramente prendere conoscenza del suo contenuto (*Papachelas c. Grecia* [GC], § 30).

76. Il ricorrente o il suo avvocato devono dare prova di diligenza per ottenere una copia della decisione depositata in cancelleria (*Mitlik Olmez e Yildiz Olmez c. Turchia* (dec.)).

e) Assenza di ricorsi

77. Quando è chiaro a prima vista che il ricorrente non dispone di alcun ricorso effettivo, il termine di sei mesi decorre dalla data degli atti o delle misure denunciati o dalla data in cui l'interessato ne prende conoscenza o risente degli effetti o del danno degli stessi (*Dennis e altri c. Regno Unito* (dec.); *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157).

78. Quando un ricorrente si avvale di un ricorso apparentemente disponibile e si rende conto solo in seguito dell'esistenza di circostanze che lo rendono inefficace, può essere indicato prendere come punto di partenza del termine di sei mesi la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere per la prima volta conoscenza di tale situazione (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 158).

f) Calcolo del termine

79. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della pronuncia in pubblico della decisione interna definitiva o, in assenza di tale pronuncia, il giorno successivo a quello in cui essa viene portata a conoscenza del ricorrente o del suo rappresentante, per scadere sei mesi di calendario dopo qualunque sia la vera durata di questi ultimi (*Otto c. Germania* (dec.)). Il rispetto del termine di sei mesi avviene secondo i criteri propri alla Convenzione, e non in funzione delle modalità previste ad esempio nel diritto interno di ciascuno Stato convenuto (*ibidem*).

80. La Corte ha la facoltà di fissare per lo scadere del termine di sei mesi una data diversa da quella indicata dallo Stato convenuto (*Tahsin Ipek c. Turchia* (dec.)).

g) Situazione continua

81. Il concetto di «*situazione continua*» designa uno stato di cose risultante da azioni continue compiute dallo Stato o in suo nome di cui i ricorrenti sono vittime. Il fatto che un evento abbia conseguenze importanti distribuite nel tempo non significa che esso sia all'origine di una «*situazione continua*» (*Iordache c. Romania*, § 49).

82. Quando la violazione addotta costituisce una situazione continua contro la quale non esiste alcun ricorso nel diritto interno, il termine di sei mesi decorre dal momento in cui tale situazione continua si è conclusa (*Ulke c. Turchia* (dec.)). Fintanto che essa perdura, la regola dei sei mesi non trova applicazione (*Iordache c. Romania*, § 50. Si veda anche *Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 161 e segg.

3. Data della presentazione di un ricorso¹

a) Prima lettera

83. Secondo la pratica consolidata degli organi della Convenzione e l'articolo 47 § 5 del regolamento della Corte, il ricorso di regola si reputa presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – il suo oggetto, purché sia stato presentato un modulo di ricorso debitamente compilato entro i termini fissati dalla Corte (*Kemevuako c. Paesi Bassi* (dec.)).

84. Il timbro postale fa fede, e non la data del timbro di ricevuta apposto sul ricorso: *Kipritci c. Turchia*, § 18. Per circostanze particolari che possano giustificare un approccio diverso: *Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria*, §§ 30 e segg.

¹ Si veda anche il regolamento della Corte e le istruzioni pratiche sulla «*presentazione del ricorso*».

b) Differenza tra la data di redazione e la data di spedizione

85. In assenza di spiegazioni riguardanti un divario di più di un giorno tra la data in cui la lettera è stata scritta e la data in cui essa è stata spedita, sarà quest'ultima a dover essere considerata come la data di presentazione del ricorso (*Arslan c. Turchia* (dec.); *Ruickova c. Repubblica ceca* (dec.)).

Questa regola vale anche per la questione dell'invio dell'originale del modulo di ricorso entro il termine richiesto di otto settimane: *Kemevuako c. Paesi Bassi* (dec.), § 24; e per un invio via fax: *Otto c. Germania* (dec.).

c) Trasmissione via fax

86. La sola trasmissione via fax del modulo di ricorso, senza fornire l'originale alla Corte entro il termine fissato, non è sufficiente: *Kemevuako c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 22 e segg.

d) Ritardo dopo la prima comunicazione

87. Sarebbe contrario allo spirito e alla finalità della regola dei sei mesi considerare che, attraverso una qualsiasi comunicazione iniziale, un ricorrente potrebbe dare il via alla procedura stabilita dalla Convenzione e poi restare inattivo per una durata inspiegata e indeterminata. I ricorrenti devono pertanto dare seguito al loro ricorso con una diligenza ragionevole dopo il primo contatto, qualunque esso sia (*P.M. c. Regno Unito* (dec.)). Qualora non venga rispettato il termine fissato di otto settimane (cfr. articolo 47 § 5 del regolamento della Corte e paragrafo 4 delle istruzioni pratiche sulla presentazione del ricorso), la data di presentazione sarà quella della consegna del modulo di ricorso completo: *Kemevuako c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 22-24.

e) Qualificazione di un motivo di ricorso

88. Un motivo di ricorso si caratterizza per i fatti che denuncia e non per i semplici mezzi o argomenti di diritto invocati (*Scoppola c. Italia* (n. 2), [GC], § 54).

f) Motivi di ricorso successivi

89. Per quanto riguarda i motivi di ricorso non contenuti nel ricorso iniziale, il decorso del termine di sei mesi viene interrotto solo alla data in cui il motivo viene presentato per la prima volta a un organo della Convenzione (*Allan c. regno Unito* (dec.)).

90. Dei motivi di ricorso formulati dopo lo scadere del termine di sei mesi possono essere esaminati solo se riguardano degli aspetti particolari dei motivi iniziali sollevati entro il termine (*Parrocchia Greco-Cattolica Sambata Bihor c. Romania* (dec.)).

91. Il semplice fatto che il ricorrente abbia invocato l'articolo 6 nel suo ricorso non basta a fondamento di tutti i motivi successivi formulati in applicazione di tale disposizione quando non è stata data all'inizio alcuna indicazione sulla base fattuale e sulla natura della violazione addotta (*Allan c. Regno Unito* (dec.); *Adam e altri c. Germania* (dec.)).

92. La produzione di documenti del procedimento interno non basta a fondamento di tutti i motivi di ricorso presentati successivamente sulla base di tale procedimento. È necessaria almeno una indicazione sommaria della natura della violazione addotta rispetto alla Convenzione per presentare un motivo di ricorso e interrompere il decorso del termine di sei mesi (*Bozinovski c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)).

4. Esempi

- a) Applicabilità dell'imposizione del termine all'obbligo processuale derivante dall'articolo 2 della Convenzione

93. In caso di decesso, i parenti dei ricorrenti sono tenuti a prendere provvedimenti per tenersi informati sullo stato di avanzamento dell'inchiesta, o su un suo eventuale rallentamento, e a presentare i loro ricorsi con la celerità necessaria dal momento che sanno, o dovrebbero sapere, che non viene condotta alcuna inchiesta penale effettiva (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 158 e 162).

94. Nelle cause in materia di scomparsa di persone è indispensabile che i parenti della persona scomparsa che intendono lamentarsi a Strasburgo per una mancanza di effettività dell'inchiesta o per l'assenza totale di quest'ultima non presentino alla Corte il loro motivo di ricorso con indebito ritardo. In materia di persone scomparse, i ricorrenti non possono attendere un tempo indefinito per adire la Corte. Essi devono dare prova di diligenza e di iniziativa e presentare i loro motivi senza eccessivo ritardo (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 165 e, sul ritardo, §§ 162-166).

- b) Condizioni di applicazione della regola dei sei mesi nelle cause in materia di periodi di detenzione multipli rispetto all'articolo 5 § 3 della Convenzione

95. I periodi detenzione multipli e consecutivi devono essere considerati come un insieme unico, e il termine di sei mesi decorre solo a partire dalla fine dell'ultimo periodo di detenzione (*Solmaz c. Turchia*, § 36).

C. Ricorso anonimo

Articolo 35 § 2 a) – Condizioni di ricevibilità

2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
a) è anonimo; (...)².

1. Carattere anonimo di un ricorso

96. Un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si considera anonimo quando il fascicolo di causa non contiene alcun elemento che permetta alla Corte di identificare il ricorrente: *«Blondje» c. Paesi Bassi* (dec.). Nessuno dei moduli e documenti presentati contiene una indicazione del nome, solo un riferimento e degli pseudonimi, e il mandato al rappresentante è firmato «X»: l'identità del ricorrente non viene divulgata.

97. Un ricorso presentato da un'associazione a nome di persone non identificate, associazione che non pretende di essere essa stessa vittima ma si lamenta per una violazione del diritto al rispetto della vita privata da parte di questi privati non identificati, divenuti essi stessi i ricorrenti che essa dichiara di rappresentare, è stato considerato anonimo: *Confederazione dei sindacati medici Franciasi e Federazione nazionale degli infermieri c. Francia* (dec.).

2. Carattere non anonimo di un ricorso

98. Un modulo di ricorso non firmato contenente tutti i dettagli personali sufficienti a dissipare ogni dubbio sull'identità del ricorrente seguito da una corrispondenza debitamente firmata dal rappresentante del ricorrente non è anonimo: *Kouznetsova c. Russia* (dec.).

99. Ricorso presentato indicando nomi fittizi: caso di individui che utilizzano degli pseudonimi che spiegano alla Corte che il contesto di un conflitto armato li obbligava a non rivelare i loro veri nomi al fine di proteggere le famiglie e i parenti. Considerando che *«dietro le tattiche di dissimulazione delle vere identità per motivi che si possono comprendere, si trovano delle persone reali, concrete e identificabili attraverso un numero sufficiente di indizi, diversi dai loro nomi (...)»* e *«l'esistenza di un legame sufficientemente stretto tra i ricorrenti e gli eventi in causa»*, la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse anonimo: *Chamaiev e altri c. Georgia e Russia* (dec.). Si veda anche *Chamaiev e altri c. Georgia e Russia*, § 275.

100. Un ricorso presentato da un organo ecclesiastico o da un'associazione a scopo religioso e filosofico l'identità dei cui membri non viene rivelata non è stato rigettato in quanto anonimo (articoli 9, 10 e 11 della Convenzione): *Omkarananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera* (dec.).

² Il ricorso anonimo ai sensi dell'articolo 35 § 2 a) della Convenzione è da distinguere dalla questione della non divulgazione dell'identità di un ricorrente in deroga alla regola normale della pubblicità del procedimento dinanzi alla Corte, e dalla questione della riservatezza dinanzi alla Corte (cfr. gli articoli 33 e 47 § 3 del regolamento della Corte e le istruzioni pratiche ivi allegate).

D. Ricorso ridondante

Articolo 35 § 2 b)

2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
(...)
b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte; (...)³.

101. Un ricorso viene considerato «*essenzialmente identico*» quando le parti, i motivi di ricorso e i fatti sono uguali: *Pauger c. Austria* (dec.); *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 63.

Quando sarà determinata tale uguaglianza, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

1. Ricorrenti identici

102. Dei ricorsi riguardanti lo stesso oggetto ma presentati, da una parte, da persone fisiche che hanno adito la Corte e, dall'altra, da un'associazione che ha presentato una comunicazione al Comitato dei diritti dell'uomo dell'Onu, non possono essere considerati come presentati dagli stessi autori: *Folgero e altri c. Norvegia* (dec.) o di una comunicazione presentata all'Alto Commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite presentato da una ONG e non dai ricorrenti: *Celniku c. Grecia*, §§ 36-41. Lo stesso vale per una domanda presentata dinanzi al Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria da un'organizzazione non governativa e una domanda presentata dai ricorrenti: *Illi e altri c. Belgio* (dec.).

103. Un ricorso interstatale presentato da un governo non toglie a un privato la possibilità di presentare o di far valere i propri motivi di ricorso: *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 118.

2. Motivi di ricorso identici

104. La nozione di motivo di ricorso rinvia all'oggetto o al fondamento giuridico della domanda.

Esso si caratterizza per i fatti denunciati e non per i semplici mezzi di fatto o di diritto invocati: *Guerra e altri c. Italia*, § 44, *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 54, *Previti c. Italia* (dec.), § 293.

105. L'analisi da parte della Corte viene fatta motivo per motivo.

Solo i motivi che sono essenzialmente gli stessi di quelli esaminati in un altro ricorso verranno rigettati in applicazione dell'articolo 35 § 2: *Dinc c. Turchia* (dec.).

106. Quando il ricorrente ribadisce dei motivi di ricorso che aveva già formulato in un precedente ricorso, il ricorso in questione sarà dichiarato irricevibile: *X c. Germania* (dec.); *Duclos c. Francia* (dec.).

107. Pur mettendo in causa, in uno stesso immobile, in un altro appartamento e un altro locatario, un ricorso, in cui il merito della causa è

³ Questa disposizione era precedentemente compresa nell'articolo 27.

essenzialmente lo stesso di quello di una causa precedente dichiarata irricevibile, un nuovo ricorso, presentato dallo stesso ricorrente, che ribadisce i motivi formulati in precedenza senza apportare elementi nuovi, è essenzialmente identico al ricorso iniziale ed è pertanto irricevibile: *X. c. Repubblica federale di Germania* (dec.).

108. Così, dei ricorsi non sono essenzialmente identici quando riguardano:

- una causa relativa alle condizioni di fermo del ricorrente è distinta da quella relativa alla sua condanna da parte della Corte di sicurezza dello Stato e da quella relativa alla decadenza dalla carica di deputati a seguito dello scioglimento del partito a cui essi appartenevano: *Sadak c. Turchia*, §§ 32-33;
- una causa relativa alle condizioni di fermo e alla condanna del ricorrente da parte della corte di sicurezza dello Stato è distinta da quella relativa alla decadenza dalla carica di deputati: *Yurttas c. Turchia*, §§ 36-37.

109. La Corte è libera di qualificare giuridicamente i fatti e non si considera vincolata dalla qualificazione attribuita agli stessi dai ricorrenti o dai governi. Di conseguenza, un ricorso volto a far riesaminare, sotto il profilo di altre disposizioni della Convenzione, i fatti che erano all'origine di un altro ricorso, verte sullo stesso motivo di ricorso e dunque deve essere rigettato in quanto irricevibile: *Previti c. Italia* (dec.), §§ 293-294.

3. Fatti identici

110. La presenza di motivi di ricorso identici non ostacola, da sola, la ricevibilità del ricorso se questo espone fatti nuovi.

111. Quando il ricorrente presenta dei fatti nuovi, il ricorso non sarà essenzialmente identico a quello del ricorso precedente: *Chappex c. Svizzera* (dec.); *Patera c. Repubblica ceca* (dec.) (i motivi di ricorso relativi a fatti già evocati dinanzi ad un'altra istanza internazionale sono irricevibili, mentre in compenso i fatti posteriori, nuovi, sono ricevibili).

112. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato irricevibile: *Hokkanen c. Finlandia* (dec.); *Adesina c. Francia* (dec.); *Bernadet c. Francia* (dec.); *Gennari c. Italia* (dec.); *Manuel c. Portogallo* (dec.).

E. Ricorso già sottoposto ad un'altra istanza internazionale

Articolo 35 § 2 b) – Condizioni di ricevibilità

2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
(...)

b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

113. Questa disposizione è finalizzata ad evitare una pluralità di procedimenti internazionali relativi alle stesse cause.

114. Le condizioni di ricevibilità poste da questo comma sono cumulative:

- il ricorso non deve essere essenzialmente identico a un altro ricorso, ossia non deve contenere gli stessi fatti, le stesse parti e gli stessi motivi (per la constatazione di questi elementi: cfr. punto D sul ricorso ridondante); e
- il ricorso non deve essere stato già sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione.

115. Quando la Corte constata, a causa dell'esistenza di una decisione pronunciata sul merito nel momento in cui essa esamina la causa, che le condizioni poste dall'articolo 35 § 2 b) sono riunite, essa deve dichiarare irricevibile un ricorso che è già stato oggetto di esame da parte di un'altra istanza internazionale.

116. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 35 § 2 b), l'istanza in questione deve presentare delle caratteristiche che permettano di assimilarlo ad un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34.

1. La nozione di istanza

a) L'istanza deve essere pubblica

117. Il Comitato dei diritti dell'uomo dell'Unione interparlamentare, che è un'associazione privata, costituisce un'organizzazione non governativa; l'articolo 27 della Convenzione (divenuto articolo 35 § 2) è inapplicabile dal momento che quest'ultimo riguarda delle istituzioni e delle procedure intergovernative (*Lukanov c. Bulgaria* (dec.)).

b) L'istanza deve essere internazionale

118. Nonostante sia stata creata con un trattato internazionale e benché molti dei suoi membri siano membri internazionali, la Camera dei diritti dell'uomo della Bosnia-Erzegovina non è un'istanza internazionale: (*Jelicic c. Bosnia-Erzegovina* (dec.)).

c) L'istanza deve essere indipendente

119. È il caso del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, poiché esso è composto di esperti indipendenti, che sono personalità eminenti specializzate nei diritti umani: *Peraldi c. Francia* (dec.).

120. Invece, la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite «procedura 1503» è essenzialmente un organo intergovernativo composto da rappresentanti degli Stati. Non è un'«*altra istanza internazionale*»: *Mikolenko c. Estonia* (dec.).

d) L'istanza deve essere giudiziaria

121. Il ricorso deve essere presentato dinanzi ad un'istanza giudiziaria o quasi giudiziaria: *Zagaria c. Italia* (dec.).

122. Non è il caso del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti («CPT»), il cui ruolo è di natura preventiva. Le informazioni raccolte dal CPT hanno un carattere riservato. I privati non dispongono né di un diritto di partecipazione al procedimento, né del diritto di essere informati delle raccomandazioni che possono essere adottate da tale comitato a meno che esse non vengano rese pubbliche: *Zagaria c. Italia* (dec.).

2. Le garanzie relative alla procedura

a) Il contraddittorio

123. Gli autori delle comunicazioni fatte in applicazione della procedura 1503 dinanzi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani non possono prendere parte alla procedura, che è riservata; essi non vengono informati delle misure che possono essere adottate dalle Nazioni Unite, a meno che queste non vengano rese pubbliche. Questa procedura non può dunque in un'altra istanza essere assimilata a un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34: *Celniku c. Grecia*, §§ 39-41.

b) Le esigenze che si impongono all'organo giurisdizionale

124. Le decisioni dell'istanza in causa devono essere motivate, notificate alle parti e pubblicate: *Peraldi c. Francia* (dec.).

3. Il ruolo dell'istanza

125. Un'istituzione avente un ruolo preventivo non può essere assimilata a un'istanza internazionale: *Zagaria c. Italia* (dec.); *De Pace c. Italia*; o *Gallo c. Italia* (dec.) (in materia di CPT). Inoltre, le informazioni raccolte da quest'organo sono riservate, e i privati non dispongono di un diritto di partecipare alla procedura o di essere informati delle raccomandazioni di questo organismo a meno che queste ultime non vengano rese pubbliche.

126. Lo stesso vale per un organo che esamina una situazione generale (*Mikolenko c. Estonia* (dec.)), o nel caso di un relatore speciale incaricato di redigere una relazione sui diritti umani delle persone detenute (*Yagmurdereli c. Turchia* (dec.)).

a) L'istanza deve poter determinare delle responsabilità

127. Ciò non avviene:

- per il Comitato delle persone scomparse a Cipro, poiché la Turchia non è parte alla procedura dinanzi a tale comitato e quest'ultimo non può determinare delle responsabilità relativamente al decesso delle persone: *Varnava e altri c. Turchia* (dec.);

- per il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, poiché esso non può pronunciarsi sulle responsabilità in caso di decessi di persone scomparse o fare accertamenti sulla causa di questi ultimi: *Malsagova c. Russia* (dec.).

128. In compenso, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che può emettere raccomandazioni che permettano di determinare le responsabilità degli Stati nei casi di detenzione arbitraria può essere visto come un'istanza internazionale di inchiesta: *Peraldi c. Francia* (dec.).

b) L'istanza deve mirare a far cessare la violazione

129. Le raccomandazioni del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, rivolte ai governi, sono destinate a produrre l'effetto di porre fine alle situazioni controverse: *Peraldi c. Francia*(dec.); *Illi e altri c. Belgio* (dec.).

130. Le vittime di una violazione devono poter ottenere una riparazione. Non è questo il caso della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (*Mikolenko c. Estonia* (dec.)) o del Gruppo di lavoro di quest'ultima sulle sparizioni forzate o involontarie (*Malsagova c. Russia* (dec.)).

c) L'efficacia dell'istanza

131. La decisione deve essere pubblicata: dinanzi al CPT i privati non dispongono di un diritto di essere informati delle raccomandazioni che possono essere adottate a meno che esse non vengano rese pubbliche: *Zagaria c. Italia* (dec.) e *De Pace c. Italia*.

132. La procedura dinanzi al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria permette che i pareri, accompagnati da raccomandazioni, rivolti al governo, siano allegati al rapporto annuale trasmesso alla Commissione dei diritti umani che può successivamente rivolgere delle raccomandazioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; a causa dei suoi potenziali effetti, tale procedura viene assimilata a un ricorso individuale: *Peraldi c. Francia* (dec.).

133. In tal modo, vengono visti come un'«*altra istanza internazionale*»:

- il Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: *Calcerrada Fornieles e Caheza Mato c. Spagna* (dec.), *Pauger c. Austria* (dec.), *C.W. c. Finlandia* (dec.);
- il Comitato della libertà sindacale dell'Organizzazione internazionale del lavoro: *Cereceda Martin e altri 22 c. Spagna* (dec.);
- il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria: *Peraldi c. Francia* (dec.).

F. Ricorso abusivo

Articolo 35 § 3 – Condizioni di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

1. Definizione generale

134. La nozione di ‘abuso’ ai sensi dell'articolo 35 § 3 deve essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli in buon funzionamento della Corte e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa (*Molubovs e altri c. Lettonia*, §§ 62 e 65).

135. Dal punto di vista tecnico, dal testo dell'articolo 35 § 3 risulta che un ricorso abusivo deve essere dichiarato irricevibile piuttosto che essere radiato dal ruolo. Peraltro, la Corte ha sottolineato che il rigetto di un ricorso per abuso del diritto di ricorso è una misura eccezionale (*Mirolubovs e altri c. Lettonia*, § 62). Le ipotesi in cui la Corte ha concluso per il carattere abusivo di un ricorso possono essere ripartite in cinque categorie tipiche: disinformazione della Corte; uso di un linguaggio abusivo; violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole; ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco; nonché tutte le altre ipotesi, di cui non è possibile compilare una lista esaustiva.

2. Disinformazione della Corte

136. Un ricorso è abusivo se si fonda deliberatamente su fatti inventati ai fini di ingannare la Corte (*Varbanov c. Bulgaria*, § 36). L'esempio più grave e tipico di un abuso di questo tipo è la falsificazione dei documenti indirizzati alla Corte (*Jian c. Romania* (dec.); *Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi* (dec.) e *Poznanski e altri c. Germania* (dec.)). Questo tipo di abuso può essere commesso anche per inazione, quando il ricorrente omette fin dall'inizio di informare la Corte di un elemento fondamentale per l'esame della causa (*Al-Nashif c. Bulgaria*, § 89; e *Keretchachvili c. Georgia* (dec.)). Parimenti, se nuovi importanti sviluppi sopraggiungono nel corso del procedimento dinanzi alla Corte e se – malgrado l'obbligo espresso che incombe su di essa in virtù del regolamento – il ricorrente non la informa degli stessi, impedendole così di pronunciarsi sul caso con perfetta cognizione di causa, il suo ricorso può essere rigettato in quanto abusivo (*Hadrabova e altri c. Repubblica ceca* (dec.), e *Predescu c. Romania*, §§ 25-27).

137. L'intenzione dell'interessato di indurre la Corte in errore deve sempre essere stabilita con un grado sufficiente di certezza (*Melnik c. Ucraina*, §§ 58-60, e *Nold c. Germania*, § 87).

3. Linguaggio abusivo

138. Vi è abuso del diritto di ricorso quando il ricorrente utilizza, nella sua comunicazione con la Corte, delle espressioni particolarmente vessatorie, oltraggiose, minacciose o provocatorie – nei confronti del governo convenuto, del suo agente, delle autorità dello Stato convenuto, della Corte stessa, dei suoi giudici, della sua cancelleria o degli agenti di quest'ultima (*Rehak c. Repubblica ceca* (dec.); *Duringer e Grunge c. Francia* (dec.), e *Stamoulakatos c. Regno Unito*).

139. Non basta che il linguaggio del ricorrente sia semplicemente vivace, polemico o sarcastico; esso deve eccedere «i limiti di una critica normale, civile e legittima» per essere definito abusivo (*Di Salvo c. Italia* (dec.); per un esempio contrario, si veda *Alexanian c. Russia*, §§ 116-118). Se, nel corso del procedimento, il ricorrente cessa di utilizzare le espressioni in questione dopo un ammonimento espresso da parte della Corte, le ritira espressamente o, meglio ancora, presenta le proprie scuse, il ricorso non sarà più rigettato in quanto abusivo (*Tchernitsine c. Russia*, §§ 25-28).

4. Violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole

140. Una violazione intenzionale, da parte di un ricorrente, dell'obbligo di riservatezza delle negoziazioni della definizione amichevole, imposto alle parti dall'articolo 38 § 2 della Convenzione e dall'articolo 62 § 2 del regolamento, può essere definito un abuso del diritto di ricorso e portare al rigetto del ricorso stesso (*Mirolubovs e altri c. Lettonia*, § 66; *Hadrabova e altri c. Repubblica ceca* (dec.), e *Popov c. Moldavia*, § 48).

141. Per sapere se il ricorrente è venuto meno al proprio obbligo di riservatezza, bisogna anzitutto definire i limiti di tale obbligo. In effetti, esso deve sempre essere interpretato alla luce del suo obiettivo generale, quello di agevolare la definizione amichevole tutelando le parti e la Corte da eventuali pressioni. Pertanto, se il fatto di comunicare a un terzo il contenuto dei documenti relativi alla definizione amichevole può in linea di principio costituire un abuso ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, non si può comunque trarre da ciò un divieto totale e incondizionato di mostrare tali documenti a un terzo qualsiasi o di parlargliene. In effetti, un'interpretazione così ampia e rigida rischierebbe di pregiudicare la difesa degli interessi legittimi del ricorrente – ad esempio, quando si tratta per lui di chiedere puntuali informazioni a un consulente esperto in una causa in cui è autorizzato a rappresentarsi personalmente dinanzi alla Corte. Del resto, sarebbe troppo difficile, se non impossibile, per la Corte controllare il rispetto di un simile divieto. Ciò che gli articoli 38 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del regolamento vietano alle parti, è rendere pubbliche le informazioni in questione, che ciò avvenga per il tramite dei media, nell'ambito di una corrispondenza che possa essere letta da molte persone, o in qualsiasi altro modo (*Mirolubovs e altri c. Lettonia*, § 68). È dunque questo genere di comportamento, che presenta un certo grado di gravità, ad essere abusivo.

142. Per essere definita abusiva, la divulgazione delle informazioni riservate deve essere intenzionale. La responsabilità diretta del ricorrente in tale divulgazione deve sempre essere stabilita con un grado sufficiente di certezza, poiché un semplice sospetto non è sufficiente a questo proposito (*Mirolubovs e altri c. Lettonia*, § 66 *in fine*). Per degli esempi concreti dell'applicazione di tale principio, si veda: per un esempio positivo, la causa *Hadrabova e altri C. Repubblica ceca* (dec.), in cui i ricorrenti avevano espressamente citato le proposte di definizione amichevole formulate dalla cancelleria della Corte nella loro corrispondenza con il ministero della Giustizia del loro Paese, il che ha portato al rigetto del loro ricorso in quanto abusivo; per un esempio negativo, la causa *Mirolubovs e altri c. Lettonia*, in cui non è stato stabilito con certezza che la diffusione delle informazioni riservate fosse dovuta a tutti e tre i ricorrenti, il che ha portato la Corte a rigettare l'eccezione preliminare del Governo.

5. Ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco

143. È abusivo il fatto, per un ricorrente, di presentare ripetutamente, dinanzi alla Corte, dei ricorsi cavillosi e manifestamente infondati, analoghi a un suo ricorso già dichiarato irricevibile in passato (*M. c. Regno Unito* (dec.), e *Philis c. Grecia* (dec.)).

144. La Corte può anche dichiarare abusivo un ricorso manifestamente privo di una reale posta in gioco e/o che riguardi una somma di denaro irrisoria. Nella causa *Bock c. Germania* (dec.), il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che egli aveva tentato per farsi rimborsare il prezzo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, prezzo che ammontava a 7,99 euro. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo era sovraccarico di numerosissimi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni relative ai diritti umani, e che il ricorrente aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, da una parte, il carattere irrisorio della somma in contestazione (ivi compreso rispetto all'ammontare del suo stipendio) e, dall'altra, il fatto che il procedimento riguardava non una medicina, ma un integratore alimentare. Essa ha inoltre osservato che i procedimenti simili a quest'ultimo contribuivano ad intasare le giurisdizioni interne e costituivano uno dei motivi della durata eccessiva dei procedimenti. Il ricorso è dunque stato rigettato in quanto abusivo.

6. Altre ipotesi

145. Può accadere che le sentenze e le decisioni della Corte, così come le cause ancora pendenti dinanzi ad essa, vengano utilizzate nell'ambito del discorso politico a livello nazionale degli Stati contraenti. Un ricorso ispirato da un desiderio di pubblicità o di propaganda non è, solo per questo motivo, abusivo (*Mc.Feeley e altri c. Regno Unito* (dec.), e anche *Khadjialiyev e altri c. Russia*, §§ 66-67). Tuttavia, vi può essere un abuso se il ricorrente, mosso da interessi di ordine politico, accorda alla stampa o alla

televisione delle interviste in cui dimostra un atteggiamento irresponsabile e frivolo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte (*Partito laburista georgiano c. Georgia*).

7. *L'atteggiamento da adottare da parte del governo convenuto*

146. Se il governo convenuto considera che il ricorrente ha commesso un abuso del diritto di ricorso, deve avvisarne la Corte e comunicargli le informazioni di cui dispone in merito, affinché essa possa trarne le conclusioni appropriate. In effetti, è la Corte stessa, e non il governo convenuto, che ha il dovere di vigilare sul rispetto degli obblighi procedurali imposti dalla Convenzione e dal suo regolamento alla parte ricorrente. In compenso, delle minacce, da parte del Governo e dei suoi organi, di avviare un'azione penale o disciplinare contro un ricorrente per una pretesa inosservanza ai suoi obblighi procedurali dinanzi alla Corte, potrebbero porre dei problemi dal punto di vista dell'articolo 34 *in fine* della Convenzione, che vieta ogni ostacolo all'esercizio efficace del diritto di ricorso individuale (*Mirolubovs e altri c. Lettonia*, § 70).

II. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE

A. Incompatibilità *ratione personae*

Articolo 35 § 3 – Condizioni di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34, quando ritenga il ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli (...)

Articolo 32 §§ 1 e 2 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli ad essa sottoposte alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte a decidere.

1. *Principi*

147. La compatibilità *ratione personae* richiede che l'addotta violazione della Convenzione sia stata commessa da uno Stato Contraente o sia comunque ad esso imputabile.

148. Anche in assenza di obiezioni da parte dello Stato convenuto quanto alla competenza *ratione personae* della Corte, la questione esige un esame d'ufficio da parte della Corte (*Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 27).

149. I diritti fondamentali tutelati dai trattati internazionali in materia di diritti umani devono essere garantiti agli individui che risiedono nel territorio dello Stato parte interessato, nonostante la dissoluzione o la susseguente successione di questo (*Bijelić c. Montenegro e Serbia*, § 69).

150. Una società di Stato dovrà godere di un'indipendenza istituzionale ed operativa nei confronti dello Stato sufficiente ad esonerare questo dalla responsabilità ai sensi della Convenzione per le sue azioni ed omissioni (*Mikhailenki ed altri c. Ucraina*, §§ 43-45; *Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia*, § 19).

151. I ricorsi saranno dichiarati incompatibili *ratione personae* per i seguenti motivi:

- se il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (*Sezione del comune di Antilly c. Francia* (dec.));
- se egli non è in grado di dimostrare di essere vittima della violazione addotta;
- se il ricorso è rivolto contro un privato (*X. c. Regno Unito; Durini c. Italia* (dec.));
- se il ricorso è rivolto contro uno Stato che non ha ratificato la Convenzione (*X. c. Cecoslovacchia* (dec.)), o direttamente contro un'organizzazione internazionale che non ha aderito alla Convenzione (*Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.), ultimo paragrafo);
- se il ricorso riguarda un Protocollo alla Convenzione che lo Stato convenuto non ha ratificato (*Horsham c. Regno Unito* (dec.); *De Saedeleer c. Belgio*, § 68).

2. Competenza

152. Una constatazione d'incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'accertare se i ricorrenti rientrano nella competenza di uno o più Stati contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90). Di conseguenza, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto saranno più normalmente sollevate invocando l'incompatibilità *ratione personae* (si vedano le tesi difese dai Governi convenuti in *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 35; *Ilașcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

153. La compatibilità *ratione personae* esige inoltre che la violazione addotta sia imputabile ad uno Stato contraente (*Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia*, § 20). Tuttavia, in cause recenti, le questioni d'imputabilità/responsabilità sono state esaminate senza espliciti riferimenti alla compatibilità *ratione personae* (*Assanidze c. Georgia* [GC], §§ 144 e ss.; *Hussein c. Albania ed altri 20 Stati contraenti* (dec.); *Isaak ed altri c. Turchia* (dec.); *Stephens c. Malta* (n. 1), § 45).

3. Responsabilità, imputabilità

154. Gli Stati possono essere ritenuti responsabili degli atti che promanano dalle loro autorità e dispiegano effetti fuori del loro territorio, siano essi compiuti all'interno o all'esterno delle frontiere nazionali (si vedano *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 91; *Soering c. Regno Unito*, §§ 86 e 91; *Loizidou c. Turchia*, § 62). Ciò avverrà tuttavia in via eccezionale (*Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] § 314; *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 71). Ad esempio, quando uno Stato contraente eserciti un controllo effettivo o, perlomeno, un'influenza decisiva su un territorio (*Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] §§ 314, 382 e 392, *Medvedyev ed altri c. Francia* [GC], §§ 63-64, e sul concetto di «controllo globale», §§ 315-316; *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], §§ 67 e ss., e §§ 79-82; *Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Loizidou c. Turchia*, § 52; *Markovic ed altri c. Italia* [GC], § 54).

155. Uno Stato può essere ritenuto responsabile della violazione dei diritti, ai sensi della Convenzione, delle persone che, pur trovandosi nel territorio di un altro Stato, risultano essere sotto l'autorità o il controllo del primo di tali Stati tramite suoi agenti che operano – legalmente o illegalmente – nel secondo (*Issa ed altri c. Turchia*, § 71; *Illich Ramirez Sánchez c. Francia*; *Öcalan c. Turchia* [GC], § 91; *Medvedyev ed altri c. Francia* [GC], §§ 66-67).

Quanto agli atti verificatisi in una zona cuscinetto dell'ONU: *Isaak ed altri c. Turchia* (dec.).

156. Per i territori che rientrano giuridicamente nella giurisdizione di uno Stato contraente, ma di fatto sono sottratti alla sua autorità o al suo controllo, il ricorso può essere considerato incompatibile con le disposizioni della Convenzione (*An ed altri c. Cipro* (dec.)), ma è necessario tenere conto degli obblighi positivi dello Stato derivanti dalla Convenzione (si veda *Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] §§ 312-313, §§ 333 e ss., così come *Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.)).

157. Esistono eccezioni al principio secondo il quale la presenza fisica di un individuo nel territorio di una delle Parti contraenti ha per effetto di porre tale individuo sotto la giurisdizione dello Stato interessato. Ciò si verifica, ad esempio, quando uno Stato è sede di un'organizzazione internazionale e il ricorrente intraprende un'azione contro quest'ultima. Il mero fatto che la sede e i locali del tribunale penale internazionale si trovino nei Paesi Bassi non è un motivo sufficiente per attribuire a tale Stato le azioni od omissioni denunciate contro quel tribunale internazionale che aveva condannato i ricorrenti (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.), e *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.)). Per un ricorso rivolto contro lo Stato convenuto nella sua qualità di Stato ospitante la sede permanente di un'organizzazione internazionale: *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.), §§ 25-26. Per l'accettazione di un'amministrazione civile internazionale sul proprio territorio: *Berić ed altri c. Bosnia Erzegovina* (dec.), § 30.

158. La partecipazione di uno Stato ad un procedimento rivolto contro di esso in un altro Stato non comporta, è ovvio, l'esercizio extraterritoriale da parte dello stesso della sua giurisdizione (*McElhinney c. Irlanda e Regno Unito* (dec.) [GC]; *Treska c. Albania e Italia* (dec.); *Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), §§ 99-111).

159. Sebbene la responsabilità degli Stati contraenti per le azioni delle persone private sia di solito esaminata sotto il profilo della compatibilità *ratione personae*, essa può anche dipendere dal contenuto dei diritti individuali sanciti nella Convenzione e dalla portata degli obblighi positivi associati a tali diritti (si vedano, ad esempio, *Siliadin c. Francia*, §§ 77-81; *Beganović c. Croazia*, §§ 69-71). La responsabilità dello Stato può essere chiamata in causa, ai sensi della Convenzione, in caso di formale o tacita approvazione da parte delle autorità statali delle azioni di privati cittadini che violino i diritti, sanciti dalla Convenzione, di altri privati cittadini soggetti alla giurisdizione di tale Stato (*Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 318).

160. La Corte ha inoltre posto dei principi quanto alla responsabilità extraterritoriale per fatti di arresto e detenzione nell'ambito di una procedura di estradizione (*Stephens c. Malta (n. 1)*, § 52).

4. *Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parte alla Convenzione per azioni od omissioni dipendenti dalla loro appartenenza ad un'organizzazione internazionale*

161. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di fare dipendere dal controllo della Corte le azioni ed omissioni degli Stati contraenti coperte da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e commesse prima o durante le missioni dell'ONU volte a preservare la pace e la sicurezza internazionali, in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza nel compimento di una delle missioni fondamentali dell'ONU (*Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia* [GC], §§ 146-152).

162. Quanto alle decisioni di organi giurisdizionali internazionali, la Corte ha, per estensione, declinato la sua competenza *ratione personae* a conoscere di ricorsi riguardanti la procedura dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia («il TPIY»), creato in virtù di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.), e *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.)). Per la revoca di funzionari con decisione dell'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, la cui autorità si fonda sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: *Berić ed altri c. Bosnia Erzegovina* (dec.), §§ 26 e ss.

163. Uno Stato contraente non può vedersi imputare un'addotta violazione della Convenzione a motivo di una decisione o misura promanante da un organo di un'organizzazione internazionale di cui sia membro, quando non sia stato accertato, e nemmeno affermato, che la tutela dei diritti fondamentali globalmente offerta da quella organizzazione internazionale non sarebbe «equivalente» a quella garantita dalla

Convenzione, e lo Stato interessato non sia intervenuto né direttamente né indirettamente nella commissione dell'azione controversa (*Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.)).

164. Così, la Corte ha declinato la sua competenza *ratione personae* per quanto riguarda le doglianze dirette contro decisioni individuali adottate dall'organo competente di un'organizzazione internazionale nell'ambito di una controversia di lavoro che si iscriva interamente nell'ordinamento giuridico interno dell'organizzazione internazionale con personalità giuridica diversa da quella dei suoi Stati membri, i quali non siano intervenuti affatto nella controversia e le cui azioni od omissioni in nessun caso chiamerebbero in causa la loro responsabilità ai sensi della Convenzione: *Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa* (dec.) – contenzioso individuale di lavoro in seno a Eurocontrol; *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.) – procedimento disciplinare avviato in seno al Consiglio olivicolo internazionale, §§ 28 e 29; *Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa* (dec.) – procedimento disciplinare in seno al Consiglio d'Europa. Quanto alle addotte violazioni della Convenzione originate dalla revoca di un funzionario della Commissione europea e dalla procedura di ricorso dinanzi al TPICE e alla CGCE: *Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea* (dec.). Inoltre, per un procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, *Rambus Inc. c. Germania* (dec.).

Si confronti con l'esame effettuato dalla Corte in merito alle denunce di lacune strutturali di un meccanismo interno ad un'organizzazione internazionale – che non garantirebbe ai diritti fondamentali una tutela «*equivalente*» a quella assicurata dalla Convenzione – alla quale gli Stati parte interessati abbiano trasferito una parte dei loro poteri sovrani: *Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.).

165. La Corte distingue le situazioni che implicano un intervento diretto o indiretto nella controversia da parte dello Stato convenuto, di cui è chiamata in causa la responsabilità internazionale: (si veda *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlanda* [GC] § 153 – si confronti con *Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia*, § 151), ad esempio:

- decisione di escludere la ricorrente dal corpo elettorale sulla base di un trattato elaborato nell'ambito delle Comunità europee (*Matthews c. Regno Unito* [GC]);
- applicazione al ricorrente di una legge Franciase che recepisce una direttiva comunitaria (*Cantoni c. Francia*);
- rifiuto di accesso opposto dai tribunali tedeschi (*Beer e Regan c. Germania* [GC] e *Waite e Kennedy c. Germania* [GC]);
- sequestro effettuato nel proprio territorio dalle proprie autorità, su provvedimento ministeriale, in virtù degli obblighi giuridici derivanti dal diritto comunitario (*Bosphorus Airways c. Irlanda*) (regolamento comunitario adottato anch'esso in applicazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, si vedano §§ 153-154);

- ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee da parte di un tribunale interno (*Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.)).

166. Così, per quanto riguarda l'Unione europea, i ricorsi rivolti contro Stati membri riguardo all'applicazione da parte di questi del diritto comunitario non saranno necessariamente irricevibili per tale motivo (*Bosphorus Airways c. Irlanda* [GC], § 137; (*Matthews c. Regno Unito* [GC], §§ 26-35).

167. Per quanto riguarda i ricorsi rivolti direttamente contro le istituzioni della Comunità europea, non parte alla Convenzione, una giurisprudenza più antica consente di dichiararli irricevibili *ratione personae* (*Confédération française démocratique du travail c. Comunità europea*, sussidiariamente: la collettività dei loro Stati membri e i loro Stati membri presi singolarmente; e gli altri riferimenti citati in *Bosphorus Airways c. Irlanda*, § 152; recentemente, *Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.)).

Questa giurisprudenza vale anche per l'Ufficio europeo dei brevetti (*Lenzing AG c. Germania* (dec.)).

168. Sulla questione se la responsabilità di un paese possa essere chiamata in causa in conseguenza del fatto che la Costituzione dello stesso è un allegato ad un trattato internazionale: *Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina* [GC], § 30.

B. Incompatibilità *ratione loci*

Articolo 35 § 3 – Condizioni di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34, quando ritenga il ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli (...)

Articolo 32 §§ 1 e 2 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ad essa sottoposte alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte a decidere.

1. Principi

169. La compatibilità *ratione loci* esige che l'addotta violazione della Convenzione si sia verificata nella giurisdizione dello Stato convenuto o nel territorio da esso effettivamente controllato (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Drozdz e Janousek c. Francia e Spagna*, §§ 84-90).

170. I ricorsi riguardanti fatti verificatisi in un territorio esterno a quello dello Stato contraente e senza alcun nesso con una qualsivoglia

autorità che rientri nella giurisdizione dello Stato contraente saranno rigettati per incompatibilità *ratione loci*.

171. Per quanto riguarda i ricorsi relativi ad azioni svoltesi fuori del territorio di uno Stato contraente, il Governo può sollevare un'eccezione preliminare riguardante l'incompatibilità *ratione loci* del ricorso (*Loizidou c. Turchia*, § 55). Una tale eccezione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (sull'ampiezza del concetto di «giurisdizione» secondo tale articolo, si veda *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 75).

172. È tuttavia chiaro che uno Stato è responsabile delle azioni dei propri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e che non si può parlare di incompatibilità *ratione loci* riguardo alle missioni diplomatiche (*X. c. Repubblica federale di Germania* (dec.); *W. M. c. Danimarca* (dec.), § 1 e riferimenti in esso contenuti). Uno Stato è responsabile anche delle azioni compiute a bordo di aeromobili in esso immatricolati o di navi battenti la sua bandiera (*Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 73).

173. Infine, una constatazione d'incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'accertare se i ricorrenti rientrino nella competenza di uno o più Stati contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90).

Di conseguenza, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto saranno più normalmente sollevate invocando l'incompatibilità *ratione personae* (si vedano le tesi difese dai Governi convenuti in *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 35; *Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

2. Casi specifici

174. Per quanto riguarda i ricorsi relativi a territori dipendenti, se lo Stato contraente non ha presentato alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 56 (ex articolo 63) di estensione dell'applicazione della Convenzione ad un territorio, il ricorso sarà incompatibile *ratione loci* (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 60-62; *Bui Van Thanh ed altri c. Regno Unito* (dec.); *Yonghong c. Portogallo* (dec.)). Per estensione, questa previsione si applica anche ai Protocolli alla Convenzione (*Quark Fishing Limited c. Regno Unito* (dec.)).

Se lo Stato contraente presenta una tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 56, non vi può essere incompatibilità al riguardo (*Tyrer c. Regno Unito*, § 23).

175. Se il territorio dipendente diventa indipendente, la dichiarazione perde automaticamente validità. I ricorsi presentati successivamente contro lo Stato metropolitano saranno dichiarati incompatibili *ratione personae* (*Chiesa di X. c. Regno Unito* (dec.)).

176. Quando il territorio dipendente sia incorporato nel territorio metropolitano di uno Stato contraente, la Convenzione si applica automaticamente a quel territorio anticamente dipendente (si veda *Hingitaq 53 ed altri c. Danimarca* (dec.)).

C. Incompatibilità *ratione temporis*

Articolo 35 § 3 – Condizioni di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34, quando ritenga il ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli (...)

Articolo 32 §§ 1 e 2 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ad essa sottoposte alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte a decidere.

1. Principi generali

177. Conformemente ai principi generali del diritto internazionale (principio di non retroattività dei trattati), le disposizioni della Convenzione non vincolano una Parte contraente né per quanto riguarda un'azione o un fatto precedente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detta Parte, né per quanto riguarda una situazione venuta meno prima di tale data (*Blečić c. Croazia* [GC], § 70; *Šilih c. Slovenia* [GC], § 140; *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 130).

178. La competenza *ratione temporis* copre solo il periodo successivo alla ratifica della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato convenuto. Tuttavia, la Convenzione non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico di riparare un'ingiustizia o un torto causato prima di tale data (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 38).

179. A decorrere dalla data di ratifica, tutte le azioni od omissioni che si presume siano imputabili allo Stato devono conformarsi alla Convenzione e ai suoi Protocolli, e i fatti successivi non sfuggono alla competenza della Corte, anche se costituiscono solo gli sviluppi di una situazione preesistente (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo*, § 43). La Corte può tuttavia prendere in considerazione i fatti precedenti alla ratifica purché essi possano essere ritenuti all'origine di una situazione continua protrattasi oltre tale data o siano significativi per la comprensione dei fatti intervenuti dopo tale data (*Hutten-Czapka c. Polonia* [GC], §§ 147-153).

180. La Corte è tenuta ad accertare d'ufficio e in tutte le fasi del procedimento la sua competenza *ratione temporis*, poiché, a ben vedere, si tratta più di una questione di competenza della Corte che di una questione di ricevibilità (*Blečić c. Croazia* [GC], § 67).

2. Applicazione di questi principi

- a) Data critica rispetto alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza degli organi della Convenzione

181. In linea di principio, la data critica per stabilire la competenza temporale della Corte è quella dell'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli quanto alla parte interessata (per un esempio, *Šilih c. Slovenia* [GC], § 164).

182. La Convenzione del 1950 prevedeva tuttavia la competenza della Commissione ad esaminare ricorsi individuali (articolo 25) nonché la competenza della Corte (articolo 46) in virtù delle dichiarazioni presentate a tale scopo dalle Parti contraenti. Tali dichiarazioni potevano infatti prevedere limitazioni, in particolar modo temporali. Quanto ai paesi autori di tali dichiarazioni successivamente alla data della ratifica della Convenzione da parte degli stessi, la Corte e la Commissione ammettono la limitazione temporale della loro competenza per i fatti intervenuti tra l'entrata in vigore della Convenzione e la dichiarazione pertinente (*X. c. Italia* (dec.); *Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 32).

183. In assenza di una tale limitazione temporale prevista dalla dichiarazione del governo (si veda la dichiarazione della Francia del 2 ottobre 1981), gli organi della Convenzione ammettono l'effetto retroattivo dell'accettazione della loro competenza (*X. c. Francia* (dec.)).

Le restrizioni temporali stabilite con tali dichiarazioni rimangono valide per la determinazione della competenza della Corte a conoscere i ricorsi individuali presentati ai sensi dell'attuale articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 6 del Protocollo n. 11⁴ (*Blečić c. Croazia* [GC], § 72). La Corte, considerando il vecchio sistema nel suo complesso, ritiene di essere competente a decorrere dalla prima dichiarazione, di riconoscimento del diritto di ricorso individuale dinanzi alla Commissione, nonostante il tempo trascorso tra tale dichiarazione e il riconoscimento della competenza della Corte (*Cankoçak c. Turchia*, § 26; *Yorgiyadis c. Turchia*, § 24; *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 133).

- b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione

184. La competenza temporale della Corte deve essere determinata rispetto ai fatti costitutivi dell'ingerenza addotta. Per stabilire la competenza temporale della Corte, è essenziale individuare in ogni data causa l'esatta collocazione temporale dell'ingerenza addotta. Al riguardo, la Corte deve tenere conto sia dei fatti lamentati dal ricorrente sia della portata del diritto sancito dalla Convenzione di cui si adduce la violazione (*Blečić c. Croazia* [GC], § 82, e *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 131).

⁴ «Se, con la dichiarazione prevista dall'ex articolo 25 o dall'ex articolo 46 della Convenzione, un'Alta Parte contraente ha riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte unicamente per le cause successive o riguardanti fatti successivi a detta dichiarazione, tale restrizione continuerà ad applicarsi alla giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo».

185. Nell'applicare questo criterio alle diverse decisioni di giustizia precedenti e successive alla data critica, la Corte prende in considerazione la sentenza definitiva suscettibile di per sé di avere leso i diritti del ricorrente (sentenza della Corte suprema che delibera sulla rescissione del contratto d'affitto della ricorrente, (*Blečić c. Croazia* [GC], § 85; o sentenza della corte d'appello, si veda *Mrkic c. Croazia* (dec.)), nonostante l'esistenza di ricorsi successivi, il cui unico effetto è stato di consentire il protrarsi di tale ingerenza (sentenza successiva della Corte costituzionale, di conferma della sentenza della Corte suprema, (*Blečić c. Croazia* [GC], § 85; o due sentenze pronunciate dalla Corte suprema e dalla Corte costituzionale, *Mrkic c. Croazia* (dec.)).

Il fallimento dei ricorsi successivi presentati a fini di riparazione dell'ingerenza non può far rientrare questa nella competenza temporale della Corte (*Blečić c. Croazia* [GC], §§ 77-79). La Corte ha ribadito che i giudici nazionali non erano tenuti ad applicare retroattivamente la Convenzione nei confronti di violazioni intervenute prima della data critica (*Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 130).

Esempi di cause:

186. Ingerenze precedenti alla data critica e decisioni giudiziarie definitive successive: *Meltex Ltd c. Armenia* (dec.).

Ingerenze successive alla data critica: *Lepojić c. Serbia*, § 45; *Filipovic c. Serbia*, § 33.

Utilizzo degli elementi di prova ottenuti mediante maltrattamenti precedenti alla data critica in decisioni giudiziarie successive: *Haroutyunian c. Armenia*, § 50.

Azione di annullamento di un titolo di proprietà avviata prima della data critica, ma terminata dopo (*Turgut ed altri c. Turchia*, § 73). Data dell'annullamento definitivo di un titolo di proprietà: *Fener Rum Patrikligi (Patriarcato ecumenico) c. Turchia* (dec.).

187. Si vedano anche:

- condanna in contumacia pronunciata dai tribunali greci nei confronti di un ricorrente prima della dichiarazione formulata dalla Grecia ai sensi dell'articolo 25, nonostante l'esistenza di un ricorso, infine rigettato, di cui la condanna aveva formato oggetto dopo tale data (*Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 33);
- tacita decisione, emessa dalla Commissione elettorale centrale prima della ratifica, di rigetto della domanda, presentata dal ricorrente, di firmare una petizione senza apposizione di un timbro sul suo passaporto, mentre il procedimento avviato in seguito all'azione del ricorrente si era svolto dopo tale data (*Kadikis c. Lettonia* (dec.));
- licenziamento del ricorrente e azione civile da questi avviata prima della ratifica e terminata con sentenza della Corte costituzionale emessa dopo tale data (*Jovanović c. Croazia* (dec.));
- decreto ministeriale che aveva trasferito la direzione dell'impresa dei ricorrenti ad un consiglio d'amministrazione nominato dal ministro dell'Economia privandoli del diritto di accesso ad un tribunale, mentre la sentenza della Corte suprema di rigetto del ricorso dei

ricorrenti era stata pronunciata dopo la data critica (*Kefalas ed altri c. Grecia*, § 45);

- condanna di un ricorrente successiva alla dichiarazione pertinente presentata ai sensi dell'articolo 46, per dichiarazioni rilasciate a giornalisti prima di tale data (*Zana c. Turchia*, § 42);
- perquisizione dei locali dell'impresa del ricorrente e sequestro di documenti, nonostante che il relativo procedimento fosse successivo alla ratifica (*Veeber c. Estonia (n. 1)*, § 55); si veda anche *Kikots e Kikota c. Lettonia* (dec.).

188. Tuttavia, se il ricorrente presenta una doglianza separata riguardante la compatibilità dei procedimenti successivi con un articolo della Convenzione, la Corte può riconoscere la sua competenza *ratione temporis* per quanto riguarda quelle vie di ricorso (ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema relativo alla decisione del tribunale di primo grado di porre fine alla produzione e alla distribuzione di un giornale, *Kerimov c. Azerbaijan* (dec.)).

189. Il principio ed i criteri stabiliti nella sentenza *Blečić c. Croazia* [GC] sono di carattere generale; nell'applicazione di tali criteri, va presa in considerazione la specificità di alcuni diritti, quali quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione (*Silih c. Slovenia* [GC], § 147).

3. Situazioni specifiche

a) Violazioni continue

190. Gli organi della Convenzione consentono l'estensione della loro competenza *ratione temporis* alle situazioni di violazione continua con inizio precedente all'entrata in vigore della Convenzione, ma prosecuzione successiva a tale data (*De Becker c. Belgio* (dec.)).

191. La Corte ha ribadito questo concetto in diverse cause relative al diritto di proprietà:

- occupazione illegittima e continua di un terreno appartenente ai ricorrenti da parte della Marina, senza indennizzo (*Papamichalopoulos ed altri c. Grecia*, § 40);
- impossibilità, per il ricorrente, di accedere al suo bene immobile situato nella parte nord di Cipro (*Loizidou c. Turchia*, §§ 46-47);
- assenza di indennizzo definitivo di beni nazionalizzati (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao ed altri c. Portogallo*, § 43);
- impossibilità continua, per la ricorrente, di rientrare in possesso del suo bene immobile e di percepire un affitto congruo per la locazione della sua casa, derivante da una legislazione in vigore prima e dopo la ratifica del Protocollo n. 1 da parte della Polonia (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 152-153).

192. Limiti: il semplice fatto di privare una persona del proprio domicilio o del proprio bene costituisce tuttavia, in linea di principio, un «atto istantaneo», che non produce alcuna situazione continua di «privazione di un diritto» (*Blečić c. Croazia* [GC], § 86 e rif.). Per il caso specifico degli sposessamenti successivi al 1945 in virtù di un regime

193. La continuazione di una violazione può essere constatata tenuto conto di ogni altro articolo della Convenzione (per quanto riguarda l'articolo 2 e la pena capitale alla quale erano stati condannati i ricorrenti prima della data critica, si veda *Ilaşcu ed altri c. Moldavia e Russia* [GC] §§ 406-408).

- b) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti connessi a fatti che sfuggono alla competenza temporale

194. Per quanto riguarda l'obbligo positivo di condurre un'inchiesta effettiva derivante dall'articolo 2 della Convenzione, la Corte lo ha considerato un obbligo a sé stante, capace di imporsi allo Stato anche quando il decesso sia precedente alla data critica. Essa ha affermato il principio della sua competenza temporale ad accertare l'osservanza dell'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 relativamente ad un decesso intervenuto precedentemente al periodo coperto dalla sua competenza, la quale entra in gioco per le azioni/omissioni di natura procedurale successive a tale data, e ciò, entro alcuni limiti, tenuto conto del principio di sicurezza giuridica (*Šilih c. Slovenia* [GC], §§ 159-167, spec. 161-163 – la causa riguarda un decesso precedente alla data critica mentre le lacune od omissioni che hanno viziato le misure d'indagine sono successive alla stessa). Affinché diventino applicabili gli obblighi procedurali imposti dall'articolo 2, deve essere accertato che una parte importante delle misure procedurali sono state o avrebbero dovuto essere poste in atto dopo la ratifica della Convenzione da parte del paese interessato. Infatti, l'inchiesta richiesta dall'articolo 2 sotto il profilo procedurale non è un procedimento di riparazione ai fini dell'articolo 35.

- c) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica

195. L'obbligo di indagare su una scomparsa sospetta è diverso da quello di indagare su un decesso sospetto o su un omicidio; la scomparsa non ha carattere «istantaneo». Quindi, fino a quando non sia fatta luce sulla sorte della persona scomparsa, l'obbligo procedurale di indagare sussiste in potenza; la persistente assenza dell'indagine richiesta sarà considerata all'origine di una violazione continua, persino quando sia infine possibile ritenere deceduta la persona scomparsa (*Varnava ed altri c. Turchia* [GC], §§ 148-149).

- d) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 3

196. La sentenza di Grande Camera *Šilih c. Slovenia* ha posto i principi quanto alla «separabilità» degli obblighi procedurali (§§ 148-163) e, in particolare, quanto ai due criteri applicabili (§§ 162-163) al fine di determinare la competenza *ratione temporis* della Corte, quando i fatti relativi al profilo materiale degli articoli 2 e 3 si collochino fuori del periodo coperto dalla competenza della Corte, mentre i fatti riguardanti il profilo

procedurale, vale a dire il procedimento successivo, rientrino almeno in parte in tale periodo (§ 148) (si vedano i riferimenti citati).

e) Presa in considerazione dei fatti precedenti

197. La Corte ritiene di potere «*prendere in considerazione i fatti precedenti alla ratifica suscettibili di essere ritenuti all'origine di una situazione protrattasi oltre tale data o significativi ai fini della comprensione dei fatti intervenuti dopo tale data*» (*Broniowski c. Polonia* (dec.) [GC], § 74).

f) Procedimento o detenzione in corso

198. Una situazione particolare è quella derivante dai motivi di ricorso relativi alla durata del procedimento giudiziario (articolo 6 § 1), avviato prima della ratifica, ma proseguito dopo tale data. Sebbene la sua competenza sia limitata al periodo successivo alla data critica, la Corte ha più volte preso in considerazione, per maggiore comprensione, fatti intervenuti prima di tale data (ad esempio, *Humen c. Polonia* [GC], §§ 58-59; *Foti ed altri c. Italia*, § 53).

Lo stesso dicasi delle cause riguardanti la custodia cautelare (articolo 5 § 3); *Klyakhin c. Russia*, §§ 58-59) o le condizioni detentive (articolo 3) (*Kalashnikov c. Russia*, § 36).

199. Per quanto riguarda l'equità del procedimento, la Corte può accertare se le lacune del processo possano essere compensate dalle garanzie procedurali offerte dall'istruttoria condotta prima della data critica (*Barberà, Messegué e Jobardo c. Spagna*, §§ 61 e 84). Così facendo, i Giudici di Strasburgo apprezzano il procedimento nel suo complesso (si veda anche *Kerojärvi c. Finlandia*, § 41).

200. Il motivo di ricorso procedurale relativo all'articolo 5 § 5 non può rientrare nella competenza temporale della Corte quando la privazione della libertà si sia verificata prima dell'entrata in vigore della Convenzione (*Korizno c. Lettonia* (dec.)).

g) Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

201. La Corte si è dichiarata competente a conoscere di un motivo di ricorso relativo all'articolo 3 del Protocollo n. 7 riguardante una condanna precedente alla data critica, in quanto l'annullamento di tale condanna era successivo alla data critica (*Matveïev c. Russia*, § 38).

D. Incompatibilità *ratione materiae*⁵

Articolo 35 § 3 – Condizioni di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34, quando ritenga il ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli (...)

Articolo 32 §§ 1 e 2 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ad essa sottoposte alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte a decidere.

202. La compatibilità *ratione materiae* di un ricorso o di una doglianza dipende dalla competenza materiale della Corte. Perché una doglianza sia compatibile *ratione materiae*, è necessario che il diritto invocato dal ricorrente sia tutelato dalla Convenzione e dai suoi Protocolli entrati in vigore. Ad esempio, sono irricevibili i ricorsi relativi al diritto al rilascio di una patente di guida (*X. c. Repubblica federale di Germania* (dec.)), al diritto all'autodeterminazione (*X. c. Paesi Bassi* (dec.)), nonché al diritto di entrare e risiedere in uno Stato contraente per persone che non sono cittadine di quello Stato (*Peñañiel Salgado c. Spagna* (dec.)), diritti questi che non rientrano, come tali, tra i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione.

203. Sebbene la Corte non sia competente a prendere in esame le addotte violazioni dei diritti tutelati da altri strumenti internazionali, quando definisce il significato dei termini e dei concetti contenuti nel testo della Convenzione, essa può e deve tenere conto degli elementi di diritto internazionale diversi dalla Convenzione (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 85).

204. La Corte ha il dovere di accertarsi della sua competenza *ratione materiae* in ogni fase del procedimento, indipendentemente dalla decadenza o meno del Governo dal diritto di sollevare un'eccezione al riguardo (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 131).

205. Sono dichiarati incompatibili *ratione materiae* i ricorsi relativi ad una disposizione della Convenzione che abbia formato oggetto di una riserva dello Stato convenuto (si veda, ad esempio, *Kozlova e Smirnova c. Lettonia* (dec.)), a condizione che la detta riserva sia ritenuta valida dalla Corte, ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione (si veda, per una dichiarazione interpretativa considerata non valida, *Belilos c. Svizzera*).

206. Del resto, la Corte non ha competenza *ratione materiae* a verificare se una Parte contraente si sia conformata agli obblighi che le sono imposti da una delle sue sentenze. Essa non può prendere in esame questo tipo di doglianze senza usurpare le competenze del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale vigila sull'esecuzione delle sentenze della

⁵ Aggiornamento al 30 giugno 2010.

Corte in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione. Tuttavia, il fatto che il Comitato dei Ministri svolga un ruolo in questo campo non significa che le misure adottate da uno Stato convenuto per porre rimedio alla violazione constatata dalla Corte non possano sollevare un nuovo problema, sul quale la sentenza non ha deliberato e, quindi, formare oggetto di un nuovo ricorso di cui la Corte potrebbe dovere conoscere (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 62). In altri termini, la Corte può accogliere un motivo di ricorso secondo il quale la riapertura di un procedimento a livello interno, ai fini dell'esecuzione di una delle sue sentenze, abbia comportato una nuova violazione della Convenzione (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 62; *Lyons c. Regno Unito* (dec.)).

207. Ciò premesso, la stragrande maggioranza delle decisioni d'irricevibilità per causa d'incompatibilità *ratione materiae* riguarda i limiti del campo di applicazione degli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli, in particolare l'articolo 6 (diritto ad un processo equo), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà).

1. Il concetto di 'diritti ed obblighi di natura civile'

Articolo 6 § 1 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) che deciderà (...) sulle controversie sui suoi diritti ed obblighi di natura civile (...)

a) Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1

208. Il concetto di '*diritti ed obblighi di natura civile*' non può essere interpretato con mero riferimento al diritto interno dello Stato convenuto; si tratta di un concetto «autonomo» derivante dalla Convenzione. L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica indipendentemente dalla qualità delle parti così come dalla natura della legge che regge la «contestazione» e dall'autorità competente a decidere (*Georgiadis c. Grecia*, § 34).

209. Tuttavia, il principio secondo il quale i concetti autonomi contenuti nella Convenzione devono essere interpretati alla luce delle condizioni di vita attuali non autorizza la Corte ad interpretare l'articolo 6 § 1 come se l'aggettivo «civile», con i limiti posti necessariamente da questo aggettivo alla categoria dei «*diritti ed obblighi*» alla quale si applica l'articolo, non figurasse nel testo (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 30).

210. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 in materia civile è subordinata innanzitutto all'esistenza di una contestazione (in inglese «*dispute*»). Questa deve poi riferirsi a «*diritti ed obblighi*» che possano dirsi, almeno in modo difendibile, riconosciuti nel diritto interno. Infine, questi «*diritti ed obblighi*» devono avere «*natura civile*» ai sensi della Convenzione, sebbene l'articolo 6 non garantisca loro di per sé alcun determinato contenuto materiale nell'ordinamento giuridico degli Stati contraenti.

b) Il termine «contestazione»

211. È opportuno dare del termine «contestazione» una definizione materiale piuttosto che formale (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, § 40).

212. La «contestazione» deve essere reale e seria (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 81). Questa condizione esclude ad esempio un'azione civile rivolta contro l'amministrazione penitenziaria a causa della mera presenza in carcere di detenuti contagiati dall'HIV (*Skorobogatykh c. Russia* (dec.)). Per questo motivo, la Corte ha ritenuto vera una «contestazione» in una causa riguardante la domanda con la quale la ricorrente invitava il procuratore a proporre ricorso per cassazione; a suo avviso, tale passo faceva infatti parte integrante del complesso del procedimento finalizzato al risarcimento dell'interessata in quanto parte civile (*Gorou c. Grecia* (n. 2), § 35).

213. La contestazione può riguardare tanto l'esistenza stessa di un diritto quanto l'ampiezza o le modalità di esercizio di questo (*Bentham c. Paesi Bassi*, § 32). Essa può riguardare anche punti di fatto.

214. L'esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione. Di conseguenza, un legame sottile o ripercussioni lontane non bastano a fare entrare in gioco l'articolo 6 § 1. Ad esempio, la Corte ha ritenuto che il ricorso con cui i ricorrenti avevano contestato la legittimità della proroga della licenza di sfruttamento di una centrale nucleare non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1, in quanto il nesso tra il provvedimento di proroga della licenza e il diritto dei ricorrenti alla tutela della vita, della loro integrità fisica e dei loro beni era «troppo tenue e lontano», non avendo gli interessati dimostrato di trovarsi personalmente esposti ad una minaccia non solo precisa, ma soprattutto imminente (*Balmer-Schafroth ed altri c. Svizzera*, § 40; si veda, più recentemente, *Sdruzeni Jihoceske Matky c. Repubblica ceca* (dec.)). Parimenti, il procedimento avviato da due funzionari del servizio pubblico per contestare la nomina di un loro collega poteva avere solo ripercussioni lontane sui loro diritti di natura civile (più precisamente, sul loro diritto ad una nomina – si veda *Revel e Mora c. Francia* (dec.)).

215. In compenso, a giudizio della Corte, l'articolo 6 § 1 si applicava ad una causa riguardante la costruzione di una diga che avrebbe implicato l'inondazione del villaggio dei ricorrenti (*Gorraiz Lizarraga ed altri c. Spagna*, § 46) e ad una causa relativa alla concessione di un'autorizzazione allo sfruttamento di una miniera d'oro mediante il ricorso alla tecnica di lisciviazione al cianuro nelle vicinanze dei villaggi dei ricorrenti (*Taşkin ed altri c. Turchia*, § 133). Più recentemente, in una causa riguardante il ricorso proposto da un'associazione locale di tutela dell'ambiente per l'annullamento di una concessione edilizia, la Corte ha ritenuto che la contestazione sollevata dalla persona giuridica in questione avesse un nesso sufficiente con il diritto dalla stessa rivendicato, tenuto conto in particolare della qualità della ricorrente e dei suoi membri fondatori, nonché del fine materialmente e geograficamente limitato da essa perseguito (*L'Erabliere A.S.B.L. c. Belgio*, §§ 28-30).

c) Esistenza di un diritto riconosciuto in modo difendibile nel diritto interno

216. L'articolo 6 non garantisce ad un «diritto» un determinato contenuto materiale nell'ordinamento giuridico degli Stati contraenti e, in linea di principio, la Corte deve fare riferimento al diritto interno per stabilire l'esistenza di un diritto. La Corte può decidere che diritti quali il diritto alla vita, alla salute, ad un ambiente salubre e al rispetto dei beni siano riconosciuti nel diritto interno (*Athanassoglou ed altri c. Svizzera* [GC], § 44).

217. Il diritto in questione deve avere una base legale nell'ordinamento giuridico interno. La Corte non può creare, mediante interpretazione dell'articolo 6 § 1, un diritto materiale di natura civile che non abbia alcuna base legale nello Stato interessato (*Fayed c. Regno Unito*, § 65).

218. Tuttavia, la circostanza che una persona abbia, a livello interno, una pretesa suscettibile di dare luogo ad un'azione in giustizia può dipendere non solo dal contenuto materiale, in realtà dal diritto di natura civile in questione come definito dal diritto nazionale, ma anche dall'esistenza di barriere procedurali («procedural bars») che impediscono o limitano le possibilità di investire un organo giudiziario di potenziali cause. In quest'ultima categoria di cause, l'articolo 6 § 1 della Convenzione può trovare applicazione (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], §§ 46-47; *Fogarty c. Regno Unito* [GC], § 25). Tuttavia, in linea di principio, l'articolo 6 non può applicarsi alle limitazioni materiali di un diritto sancito dalla legislazione interna (*Roche c. Regno Unito* [GC], § 119).

219. Per valutare se esista un «diritto» di natura civile e stabilire quale sia la qualificazione – materiale o procedurale – da dare ad una restrizione, è innanzitutto necessario tenere conto del testo delle disposizioni del diritto nazionale e del modo in cui esse sono state interpretate dai giudici interni (*Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, § 49). È necessario superare le apparenze e dedicarsi, da un lato, all'esame del modo in cui la legge interna qualifica una particolare restrizione e, dall'altro, alla precisa delimitazione della realtà (*Van Droogenbroeck c. Belgio*, § 38). Infine, una decisione giudiziaria definitiva non priva sempre retroattivamente le doglianze dei ricorrenti del loro carattere difendibile (*Le Calvez c. Francia*, § 56). Quindi, la portata limitata del controllo giurisdizionale su un atto di politica estera (i raid aerei della NATO sulla Serbia) non può privare retroattivamente le doglianze dei ricorrenti nei confronti dello Stato del loro carattere difendibile. I giudici interni erano infatti chiamati per la prima volta a pronunciarsi sulla questione (*Markovic ed altri c. Italia* [GC], §§ 100-102).

220. Applicando la distinzione tra restrizioni materiali ed ostacoli procedurali alla luce di questi criteri, ad esempio, la Corte ha riconosciuto che rientravano nel campo dell'articolo 6 § 1 le azioni civili per negligenza rivolte contro la polizia (*Osman c. Regno Unito*) o contro le autorità locali (*Z. ed altri c. Regno Unito* [GC]) ed ha verificato se una particolare restrizione (immunità dall'azione giudiziaria o esonero dalla responsabilità) fosse proporzionata ai sensi dell'articolo 6 § 1. Del resto, essa ha affermato che l'esonero dalla responsabilità civile della Corona nei confronti dei membri delle forze armate derivava da una restrizione materiale e che il

221. Inoltre, i ricorrenti devono potere rivendicare in modo difendibile i diritti riconosciuti nel diritto nazionale. La Corte ha ammesso che anche le associazioni potevano beneficiare della tutela dell'articolo 6 § 1 se impegnate nella difesa dei diritti e degli interessi specifici dei loro membri (*Gorraiz Lizarraga ed altri c. Spagna*, § 45), e persino di specifici diritti di cui potevano invocare il rispetto in quanto persone giuridiche (quali il diritto dell'«*opinion pubblica*» all'informazione o alla partecipazione all'adozione di decisioni riguardanti l'ambiente – si veda *Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. Francia* (dec.), o se promotrici di un'azione che non poteva passare per un'*actio popularis* (*L'Erabliere A.S.B.L. c. Belgio*)).

222. Quando una legislazione subordina ad alcuni requisiti l'ammissione ad un lavoro o ad una professione, l'interessato in possesso di quei requisiti ha un diritto di accesso al lavoro o alla professione in questione (*De Moor c. Belgio*, § 43). Ad esempio, se un ricorrente può sostenere in modo difendibile di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici, l'articolo 6 trova applicazione (*Chevrol c. Francia*, § 55; si veda, *a contrario*, *Bouilloc c. Francia* (dec.)). Comunque sia, ogniqualvolta la regolarità di una procedura relativa ad una questione di natura civile si è prestata ad un ricorso in giustizia, effettivamente esercitato dal ricorrente, è opportuno concludere che è sorta una «*contestazione*» relativa ad un «*diritto di natura civile*», anche se le autorità interne hanno infine ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti richiesti (esempio: diritto di proseguire la specializzazione in medicina che la ricorrente aveva avviato all'estero *Kök c. Turchia*, § 37).

d) Natura «*civile*» del diritto

223. È riguardo non tanto alla qualificazione legale quanto al contenuto materiale e agli effetti ad esso attribuiti dal diritto interno dello Stato in questione che un diritto deve essere considerato o meno di natura civile alla luce della Convenzione. Spetta alla Corte, nell'esercizio del suo controllo, di tenere conto anche dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, nonché degli ordinamenti giuridici interni degli altri Stati contraenti (*König c. Germania*, § 89).

224. In linea di principio, l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 a controversie tra privati definite civili nel diritto interno non è contestata dinanzi alla Corte (per una causa riguardante una separazione di fatto, si veda *Airey c. Irlanda*, § 21).

e) Diritto di natura privata: la dimensione patrimoniale

225. A giudizio della Corte, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 i procedimenti che, nel diritto interno, dipendono dal «*diritto pubblico*» e il cui esito è determinante per diritti ed obblighi di carattere privato. Questi procedimenti possono, ad esempio, riguardare

l'autorizzazione a vendere un terreno (*Ringeisen c. Austria*, § 94), lo sfruttamento di una clinica privata (*König c. Germania*, §§ 94-95), una concessione edilizia (si veda, ad esempio, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 79), la proprietà e l'uso di un edificio religioso (*Parrocchia Greco-Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania*, § 65), un'autorizzazione amministrativa relativamente alle condizioni di esercizio di un'attività (*Bentham c. Paesi Bassi*, § 36) o una licenza di mescolta di bevande alcoliche (*Tre Traktörer AB c. Svezia*, § 43). L'articolo 6 si applica, sulla stessa base, ai procedimenti disciplinari condotti dinanzi ad organi corporativi e nei quali sia in gioco il diritto di svolgere una professione (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*), ad un'azione contro lo Stato per negligenza (*X. c. Francia*), ad un'azione di annullamento di un provvedimento amministrativo lesivo dei diritti del ricorrente (*De Geouffre de la Pradelle c. Francia*), ad un procedimento amministrativo riguardante un divieto di pesca in zone di proprietà dei ricorrenti (*Alatulkkila ed altri c. Finlandia*, § 49) e ad una procedura di appalto in cui sia in gioco un diritto di natura civile, quale il diritto di non essere oggetto di una discriminazione fondata sulle convinzioni religiose o sulle opinioni politiche in occasione di offerte per contratti di lavori pubblici (*Tinnelly & Sons ed altri e McElduff ed altri c. Regno Unito*, § 61; si veda, a contrario, *I.T.C. c. Malta* (dec.)).

226. L'articolo 6 § 1 si applica ad una denuncia con costituzione di parte civile (*Perez c. Francia* [GC], §§ 70-71), salvo nel caso di un'azione civile avviata unicamente a fini punitivi o di vendetta privata (*Sigalas c. Grecia*, § 29). La Convenzione non sancisce in quanto tale il diritto di fare perseguire o condannare penalmente terzi. Per dipendere dalla Convenzione, un tale diritto deve necessariamente andare di pari passo con l'esercizio da parte della vittima del diritto di intentare l'azione, per natura civile, offerta dal diritto interno, anche solo per ottenere una riparazione simbolica o la tutela di un diritto di natura civile, alla stregua, ad esempio, del diritto di godere di una «buona reputazione» (*Perez c. Francia* [GC], § 70; si veda anche *Gorou c. Grecia* (n. 2), § 24). Di conseguenza, l'articolo 6 si applica ad un procedimento con costituzione di parte civile a partire dal momento in cui la persona si costituisce parte civile, a meno che l'interessato non abbia rinunciato inequivocabilmente al diritto ad ottenere una riparazione.

227. L'articolo 6 § 1 trova applicazione anche in caso di azione civile di riparazione per maltrattamenti che si presumono commessi da agenti dello Stato (*Aksoy c. Turchia*, § 92).

f) Estensione ad altri tipi di contestazioni

228. La Corte ha ritenuto l'articolo 6 § 1 applicabile a contestazioni riguardanti questioni sociali, in particolare ad un procedimento relativo al licenziamento di un impiegato da parte di un'impresa privata (*Buchholz c. Germania*), ad un procedimento riguardante la concessione di prestazioni previdenziali (*Feldbrugge c. Paesi Bassi*) o di sussidi di assistenza sociale, anche nell'ambito di un regime non contributivo (*Salesi c. Italia*), e ad un procedimento riguardante l'obbligo di pagare contributi sociali (*Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi*). In queste cause, la Corte ha ritenuto che gli

229. Le contestazioni riguardanti i funzionari si collocano in linea di principio nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1. Nella sentenza *Pellegrin (Pellegrin c. Francia)* [GC], §§ 64-71), la Corte ha adottato un criterio «funzionale». Nella sua sentenza *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], §§ 50-62, essa ha deciso di seguire un nuovo approccio. Secondo il nuovo orientamento, si presumerà che l'articolo 6 trovi applicazione e spetterà allo Stato convenuto dimostrare, in primo luogo, che secondo il diritto interno un ricorrente funzionario non ha il diritto di avere accesso alla giustizia e, in secondo luogo, che l'esclusione dai diritti sanciti dall'articolo 6 è fondata per quanto riguarda quel funzionario. Se il ricorrente aveva accesso alla giustizia in virtù del diritto nazionale, l'articolo 6 trova applicazione (anche ad ufficiali militari in servizio e alle loro domande dinanzi agli organi giurisdizionali militari; si veda, al riguardo, *Pridatchenko ed altri c. Russia*, § 47). Quanto al secondo criterio, l'esclusione deve fondarsi su «*motivi oggettivi legati all'interesse dello Stato*», il che costringe lo Stato a dimostrare che l'oggetto della controversia in questione si riferisce all'esercizio dell'autorità pubblica o rimette in discussione lo speciale legame tra il funzionario e lo Stato. Così, in linea di principio, niente giustifica l'esclusione dalle garanzie dell'articolo 6 di conflitti ordinari di lavoro – quali quelli vertenti sullo stipendio, su un'indennità o su altri diritti di questo tipo – a causa della specialità del rapporto tra il funzionario interessato e lo Stato in questione (si veda, ad esempio, la controversia riguardante il diritto del personale dei servizi di polizia ad un'indennità speciale nella causa *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC]). Di recente, alla luce dei criteri formulati nella sentenza *Eskelinen*, la Corte ha dichiarato l'articolo 6 § 1 applicabile al procedimento per licenziamento illecito avviato da un'impiegata di ambasciata (segretaria e centralinista all'ambasciata di Polonia, si veda *Cudak c. Lituania* [GC], §§ 44-47), ad un procedimento riguardante il diritto ad un posto di assistente parlamentare (*Savino ed altri c. Italia*) e ad un procedimento disciplinare condotto contro un giudice (*Olujić c. Croazia*).

230. Le controversie portate dinanzi ad un giudice costituzionale possono rientrare anch'esse nel campo di applicazione dell'articolo 6 se il procedimento costituzionale incide in modo determinante sull'esito della controversia (riguardante un diritto «*di natura civile*») dinanzi ai giudici ordinari (*Ruiz-Mateos c. Spagna*).

231. Infine, l'articolo 6 si applica anche ad altre questioni non strettamente patrimoniali, quali alcune questioni ambientali, riguardo alle quali possono sorgere contestazioni relative al diritto alla vita, alla salute o ad un ambiente salubre (*Taşkin ed altri c. Turchia*), l'affidamento di bambini a case accoglienza (*McMichael c. Regno Unito*), il diritto alla libertà (*Laidin c. Francia (n. 2)*), le restrizioni apportate ai diritti dei detenuti (ad esempio controversie riguardanti le restrizioni imposte ai detenuti assegnati a settori di elevata sicurezza (*Enea c. Italia* [GC], §§ 97-

107), o un procedimento disciplinare sfociato in limitazioni delle visite in carcere dei familiari (*Gülmez c. Turchia*, § 30), il diritto di godere di buona reputazione (*Hermers c. Svezia*), il diritto di accesso a documenti amministrativi (*Loiseau c. Francia* (dec.)) e, infine, il diritto di proseguire studi superiori (*Emine Araç c. Turchia*, §§ 18-25). L'estensione dell'applicazione dell'articolo 6 consente alla Corte di far dipendere dal profilo civile di tale disposizione non solo diritti patrimoniali ma anche diritti personali.

g) Materie escluse

232. Dimostrare la natura «patrimoniale» di una controversia non è di per sé sufficiente a comportare l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo civile (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 25).

233. I procedimenti fiscali figurano tra le materie che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 6: la materia fiscale costituisce ancora il nocciolo duro delle prerogative del potere pubblico. La natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività resta infatti predominante (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 29). Sono parimenti esclusi i procedimenti per direttissima relativi al pagamento di diritti doganali (*Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi* (dec.)).

234. Lo stesso dicasi, in materia di immigrazione, delle procedure riguardanti la concessione dell'asilo politico o l'espulsione (domanda di annullamento di un decreto di espulsione: si veda *Maaouia c. Francia* [GC], § 38; estradizione: si veda *Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.); azione di risarcimento danni avviata da un richiedente asilo per il rifiuto opposto alla sua domanda di asilo: si veda *Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.)), nonostante eventuali gravi conseguenze sulla vita privata o familiare o sulle prospettive di lavoro. Il diritto al passaporto e il diritto alla nazionalità non sono diritti di natura civile ai fini dell'articolo 6 (*Smirnov c. Russia* (dec.)). Tuttavia, il diritto di uno straniero di chiedere un permesso di lavoro può rientrare nel campo dell'articolo 6, per quanto riguarda tanto il datore di lavoro quanto il richiedente, anche se, secondo il diritto interno, quest'ultimo non ha titolo a chiedere il permesso, a patto che in discussione vi sia unicamente un ostacolo procedurale senza alcuna incidenza sulla sostanza del diritto (*Jurisic e Collegium Mehrerau c. Austria*, §§ 54-62).

235. Stando alla sentenza *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], le controversie riguardanti i funzionari non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 quando siano soddisfatti i due criteri posti (precedente paragrafo 229). È il caso di un militare destituito dall'esercito per atti d'insubordinazione, che si trovi nell'impossibilità di contestare il provvedimento di destituzione dinanzi ai giudici, in quanto lo speciale legame esistente tra lui e lo Stato è messo in discussione (*Suküt c. Turchia* (dec.)). Lo stesso vale per una contestazione relativa al reintegro di un giudice dopo le sue dimissioni (*Apay c. Turchia* (dec.)).

236. Infine, i diritti politici quali il diritto di candidarsi alle elezioni e di conservare il proprio mandato (*Pierre-Bloch c. Francia*, § 50), il diritto alla pensione in quanto ex deputato (*Papon c. Francia* (dec.)), o il diritto di un

- h) Applicabilità dell'articolo 6 ad un procedimento diverso dal procedimento principale

237. Di solito, non si ritiene che i procedimenti preliminari quali i procedimenti per direttissima «*decidano*» su controversie su diritti od obblighi di natura civile. Pertanto, di norma, essi non godono della tutela dell'articolo 6 (si vedano, in particolare, *Verlagsgruppe News GMBH c. Austria* (dec.) e *Libert c. Belgio* (dec.)). Tuttavia, di recente, la Corte si è discostata dalla sua giurisprudenza precedente e ha adottato un nuovo approccio. Nella sentenza *Micallef c. Malta* [GC], §§ 83-86, essa ha stabilito che l'applicabilità dell'articolo 6 alle misure provvisorie dipende dal rispetto di alcune condizioni. In primo luogo, il diritto in questione tanto nel procedimento in via principale quanto nel procedimento ingiuntivo deve essere di «*natura civile*» ai sensi della Convenzione. In secondo luogo, devono essere esaminati attentamente la natura, l'oggetto e lo scopo della misura provvisoria, nonché i suoi effetti sul diritto in questione. Ogniquale una misura sia ritenuta determinante per il diritto o l'obbligo di natura civile in questione, indipendentemente dalla durata del periodo in cui essa è stata in vigore, trova applicazione l'articolo 6.

238. Procedimenti penali e civili consecutivi. Se il diritto interno di uno Stato prevede un procedimento in due fasi – quella in cui il giudice decide sull'esistenza del diritto al risarcimento dei danni, poi quella in cui il giudice fissa l'importo di tale risarcimento -, è ragionevole ritenere che, ai fini dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il diritto di natura civile risulti «*determinato*» solo una volta precisato detto importo. Determinare un diritto significa infatti pronunciarsi non solo sulla sua esistenza, ma anche sulla sua ampiezza o sulle sue modalità di esercizio, il che ovviamente include la quantificazione dei danni (*Torri c. Italia*, § 19).

239. Esecuzione delle decisioni giudiziarie. L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica a tutte le fasi dei procedimenti giudiziari volti a risolvere «*contestazioni su diritti ed obblighi di natura civile*», senza eccezione delle fasi successive alle decisioni sul merito. L'esecuzione di una sentenza, quale che sia il giudice da cui promana, deve essere quindi ritenuta parte integrante del «*processo*» ai fini dell'articolo 6 (*Hornsby c. Grecia*, § 40). Indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 6 al procedimento iniziale, non è necessario che il titolo esecutivo con cui si decide una contestazione su diritti di natura civile risulti da un procedimento al quale si applica l'articolo 6 (*Buj c. Croazia*, § 19). L'*exequatur* di un'ordinanza di confisca pronunciata da un giudice straniero rientra nel campo di

applicazione dell'articolo 6, unicamente sotto il suo profilo civile (*Saccoccia c. Austria* (dec.)).

240. Domande di riapertura del procedimento. L'articolo 6 non si applica al procedimento in cui sia esaminata una domanda volta alla revisione di un processo civile terminato con una decisione definitiva (*Sablon c. Belgio*, § 86). Lo stesso vale per una domanda di revisione presentata in seguito ad una sentenza della Corte che conclude per una violazione (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (n. 2) [GC], § 24).

2. Il concetto di 'accusa in materia penale'

Articolo 6 § 1 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, che deciderà (...) sulla fondatezza di ogni accusa in materia penale formulata nei suoi confronti. (...)

Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...)

a) Principi generali

241. Il concetto di «accusa in materia penale» ha portata «autonoma», indipendente dalle categorizzazioni utilizzate dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri (*Adolf c. Austria*, § 30).

242. Il concetto di «accusa» deve essere inteso nel senso della Convenzione. Può, quindi, essere definito come «la notifica ufficiale, promanante dall'autorità competente, della contestazione di un'infrazione penale», definizione che dipende anche dall'esistenza o meno di «ripercussioni importanti sulla situazione dell'[indiziato]» (si veda, ad esempio, *Deweert c. Belgio*, §§ 42 e 46, e *Eckle c. Germania*, § 73). Così, ad esempio, le dichiarazioni rese da una persona durante un controllo stradale, senza essere stata informata del motivo del suo interrogatorio, della natura e della causa dei sospetti nei suoi confronti, né della possibilità che le sue dichiarazioni siano utilizzate contro di lei, possono avere avuto «ripercussioni importanti» sulla sua situazione, nonostante l'assenza di una formale imputazione nei suoi confronti (*Aleksandr Zaichenko c. Russia*, § 43).

243. Per quanto riguarda il concetto autonomo di «penale», la Convenzione non si oppone al passaggio alla «depenalizzazione» in seno agli Stati contraenti. Tuttavia, le infrazioni classificate tra le infrazioni «regolamentari» in seguito alla depenalizzazione possono rientrare nel concetto autonomo di infrazione «penale». Lasciare agli Stati il potere di escludere tali infrazioni potrebbe avere conseguenze incompatibili con l'oggetto e con lo scopo della Convenzione (si veda *Öztürk c. Germania*, § 49).

244. Il punto di partenza dell'esame dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione si fonda sui criteri enunciati nella sentenza *Engel ed altri (Engel ed altri c. Paesi Bassi, §§ 82-83)*: (1) la qualificazione del diritto interno; (2) la natura dell'infrazione; (3) la severità della pena in cui la persona interessata rischia di incorrere.

245. Il primo criterio è di importanza relativa e serve solo come punto di partenza. Fondamentale è sapere se il diritto interno classifichi o meno una data infrazione tra le infrazioni penali. Se non lo fa, la Corte cercherà di capire i meccanismi alla base della classificazione nazionale prendendo in esame la realtà sostanziale del procedimento in questione.

246. Quanto al secondo criterio, ritenuto più importante (*Jussila c. Finlandia [GC], § 38*), possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- accertare se la norma giuridica in questione si rivolga esclusivamente ad un gruppo specifico o se, invece, si imponga a tutti per natura (*Bendenoun c. Francia, § 47*);
- accertare se l'azione sia avviata da un'autorità pubblica in virtù di poteri legali di esecuzione (*Benham c. Regno Unito [GC], § 56*);
- accertare se la norma giuridica abbia una funzione repressiva o dissuasiva (*Öztürk c. Germania, § 53; Bendenoun c. Francia, § 47*);
- accertare se la condanna ad una qualsiasi pena dipenda dalla constatazione di colpevolezza (*Benham c. Regno Unito, § 56*);
- verificare quale classificazione ricevano procedimenti analoghi in altri Stati membri del Consiglio d'Europa (*Öztürk c. Germania, § 53*);
- il fatto che un reato non comporti l'iscrizione nel casellario giudiziale può costituire un elemento importante, ma non decisivo, in quanto si tratta in genere di una conseguenza della classificazione interna (*Ravnsborg c. Svezia, § 38*).

247. Il terzo criterio è stabilito con riferimento alla pena massima edittale (*Campbell e Fell c. Regno Unito, § 72; Demicoli c. Malta, § 34*).

248. Il secondo e il terzo criterio enunciati nella sentenza *Engel* sono alternativi e non necessariamente cumulativi: per ritenere applicabile l'articolo 6, è sufficiente che l'infrazione in questione sia, per natura, giudicata «penale» dal punto di vista della Convenzione o renda la persona passibile di una sanzione generalmente rientrante, per natura e grado di severità, nella sfera «penale» (*Öztürk c. Germania, § 54; Lutz c. Germania, § 55*). Un approccio cumulativo può tuttavia essere adottato quando l'analisi distinta di ogni criterio non consenta di giungere a conclusioni chiare quanto all'esistenza di un'accusa in materia penale (*Bendenoun c. Francia, § 47*).

249. Le espressioni «accusa in materia penale» e «accusato di un reato» utilizzate nei tre paragrafi dell'articolo 6 fanno riferimento a situazioni identiche. Di conseguenza, il criterio dell'applicabilità dell'articolo 6 sotto il profilo penale è lo stesso per i tre paragrafi.

b) Applicazione dei principi generali

Procedimenti disciplinari

250. Le infrazioni alla disciplina militare, che comportano l'assegnazione ad un'unità disciplinare per un periodo di alcuni mesi, rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Engel ed altri c. Paesi Bassi*, § 85). In compenso, gli arresti di rigore per due giorni sono stati giudicati un periodo troppo breve per rientrare nella sfera del «diritto penale» (*Engel ed altri c. Paesi Bassi*, § 85).

251. L'articolo 6 della Convenzione si applica chiaramente ai procedimenti davanti alla corte marziale (*Findlay c. Regno Unito*, § 69).

252. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di disciplina professionale, la questione rimane aperta. La Corte ha infatti giudicato inutile deliberare in materia, avendo concluso che il procedimento rientra nella sfera civile (*Albert e Le Compte c. Belgio*, § 30). Quanto al procedimento disciplinare che abbia comportato il pensionamento d'ufficio di un funzionario, la Corte non ne ha riconosciuto il carattere «penale» ai sensi dell'articolo 6, se le autorità hanno saputo mantenere la loro decisione entro limiti meramente amministrativi (*Moulet c. Francia* (dec.)).

253. Pur tenendo «debitamente conto» del contesto penitenziario e dello speciale regime disciplinare esistente all'interno delle carceri, l'articolo 6 può applicarsi alle infrazioni alla disciplina penitenziaria, in ragione delle accuse nonché della natura e della gravità delle pene (l'accusa di minacce di morte nei confronti di un operatore sociale del servizio penitenziario per l'affidamento in prova e l'accusa di vie di fatto nei confronti di una guardia penitenziaria hanno infatti comportato rispettivamente ulteriori quaranta giorni di detenzione e sette giorni di detenzione nella causa *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], § 82; si veda *a contrario Štitić c. Croazia*, §§ 51-63 in cui l'articolo 6 non è stato ritenuto applicabile a procedimenti disciplinari all'esito dei quali è stata irrogata la pena di sette giorni di isolamento e di limitazioni, per tre mesi, degli spostamenti del ricorrente all'interno del carcere, senza prolungamento del periodo detentivo).

254. Tuttavia, il contenzioso penitenziario in quanto tale non rientra nel profilo penale dell'articolo 6. Così, ad esempio, l'assegnazione di un detenuto ad un settore ad elevato grado di vigilanza non riguarda la fondatezza di un'accusa in materia penale; l'accesso alla giustizia per contestare una tale misura e le restrizioni suscettibili di accompagnarla devono essere esaminati sotto il profilo civile dell'articolo 6 § 1 (*Enea c. Italia* [GC], § 98).

255. Le misure disposte da un tribunale in virtù di norme che sanzionano i comportamenti sconvenienti in udienza (oltraggio all'autorità giudiziaria) sono ritenute non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 in quanto presentano molti punti in comune con l'esercizio di poteri disciplinari (*Ravnsborg c. Svezia*, § 34; *Putz c. Austria*, §§ 33-37). Tuttavia, la natura dell'infrazione e la severità della pena possono rendere l'articolo 6 applicabile ad una condanna per oltraggio all'autorità giudiziaria classificata secondo il diritto interno tra le condanne penali (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 61-64, in cui era in discussione una sanzione di cinque

256. Per quanto riguarda la violazione del segreto istruttorio, una distinzione va fatta tra, da un lato, le persone tenute, per eccellenza, al segreto istruttorio, quali i giudici, gli avvocati e tutte le persone strettamente coinvolte nel funzionamento degli organi giudiziari e, dall'altro, le parti non rientranti nella sfera disciplinare del sistema giudiziario (*Weber c. Svizzera*, §§ 33 e 34).

257. Quanto all'oltraggio al Parlamento, la Corte stabilisce una distinzione tra i poteri di un corpo legislativo nell'adottare i propri procedimenti in materia di lesione di privilegi nei confronti dei suoi Membri, da un lato, ed una competenza estesa consistente nel sanzionare i terzi per atti commessi altrove, dall'altro. I primi potrebbero essere considerati poteri disciplinari per natura, mentre i secondi sono, per la Corte, poteri penali, tenuto conto dell'applicazione generale e della severità della pena irrogabile (reclusione fino a 60 giorni nonché multa nella causa *Demicoli c. Malta*, § 32).

Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali e in materia di diritto della concorrenza

258. Le seguenti infrazioni amministrative possono rientrare nel profilo penale dell'articolo 6:

- infrazioni alla circolazione stradale passibili di ammende, restrizioni relative alla patente di guida, quali il ritiro di punti o la sospensione o l'annullamento della patente di guida (*Lutz c. Germania*, § 182; *Schmautzer c. Austria*; *Malige c. Francia*);
- contravvenzioni per disturbo del vicinato (*Lauko c. Slovacchia*);
- infrazioni alla legislazione sulla previdenza sociale (omessa dichiarazione di impiego, nonostante la lieve entità della pena pecuniaria inflitta, *Hüseyin Turan c. Turchia*, §§ 18-21).

259. In compenso, a giudizio della Corte, l'articolo 6 non si applica ad una misura di prudenza quale il ritiro immediato della patente di guida (*Escoubet c. Belgio* [GC]).

260. L'articolo 6 è stato ritenuto applicabile ai procedimenti relativi alle maggiorazioni d'imposta, sulla base dei seguenti elementi: (1) la legge che stabiliva le pene si applicava a tutti i cittadini nella loro veste di contribuenti; (2) la maggiorazione non era destinata a costituire una riparazione pecuniaria del danno causato, bensì, fondamentalmente, a punire per impedire la reiterazione dell'infrazione; (3) la maggiorazione è stata imposta in virtù di una norma generale volta al tempo stesso a dissuadere e a reprimere; (4) la maggiorazione aveva ampiezza considerevole (*Bendenoun c. Francia*). La natura penale dell'infrazione può bastare a rendere applicabile l'articolo 6, nonostante il modesto importo della maggiorazione d'imposta (dieci per cento del debito fiscale riparato nella causa *Jussila c. Finlandia* [GC], § 38).

261. Tuttavia, l'articolo 6 non si estende né ai procedimenti riguardanti «puramente» una riparazione fiscale né ai procedimenti relativi a interessi di

mora, se questi sono destinati essenzialmente a riparare il danno pecuniario subito dalle autorità fiscali piuttosto che ad impedire la reiterazione dell'infrazione (*Mieg de Boofzheim c. Francia* (dec.)).

262. L'articolo 6, nel suo profilo penale, è stato ritenuto applicabile al diritto doganale (*Salabiaku c. Francia*), al diritto della concorrenza (*Société Stenuit c. Francia*) e alle pene inflitte da un tribunale competente nelle questioni finanziarie (*Guisset c. Francia*).

Questioni politiche

263. Le sanzioni elettorali, quali la pena dell'ineleggibilità e l'obbligo di pagare all'Erario una somma equivalente all'importo dell'eccedenza di spese elettorali, non rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Pierre-Bloch c. Francia*, §§ 53-60).

264. I procedimenti relativi allo scioglimento dei partiti politici riguardano i diritti politici e, quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Refah Partisi (il Partito della Prosperità) ed altri c. Turchia* (dec.)).

265. L'articolo 6 è stato ritenuto non applicabile alle commissioni parlamentari d'inchiesta. Questi organi indagano infatti su questioni d'interesse generale e pubblico (si veda *Giovanni Montera c. Italia* (dec.)).

266. Quanto ai procedimenti di lustrazione, di recente, la Corte ha concluso che la predominanza degli aspetti aventi connotazioni penali (natura dell'infrazione – falsa dichiarazione di lustrazione – natura e severità della pena – interdizione dall'esercizio di alcune professioni per un lungo periodo) può collocare questi procedimenti nel campo di applicazione del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Matyjek c. Polonia* (dec.); si veda *a contrario Sidabras e Džiautas c. Lituania* (dec.)).

Espulsione ed estradizione

267. I procedimenti di espulsione degli stranieri non rientrano nel profilo penale dell'articolo 6, nonostante possano essere avviate nell'ambito di azioni penali (*Maaouia c. Francia* [GC], § 39). Lo stesso approccio esclusivo si applica ai procedimenti di estradizione (*Peñaafiel Salgado c. Spagna* (dec.)) e ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo (*Monedero Angora c. Spagna* (dec.)).

268. Ma, al contrario, la sostituzione di una pena detentiva con l'espulsione e l'interdizione dal territorio per un periodo di 10 anni, senza che l'interessato sia stato sentito e siano state prese in considerazione circostanze diverse dall'applicazione quasi automatica di una nuova disposizione penale, deve essere considerata una pena allo stesso titolo di quella fissata al momento della condanna iniziale (*Gurguchiani c. Spagna*, §§ 40 e 47-48).

Differenti fasi dei procedimenti penali, delle procedure annesse e dei ricorsi successivi

269. Le misure adottate per impedire disordini o atti criminali non sono coperte dalle garanzie dell'articolo 6 (una vigilanza speciale da parte della polizia, *Raimondo c. Italia*, § 43; o l'avvertimento dato dalla polizia ad un

270. L'articolo 6 della Convenzione può trovare applicazione in caso di esercizio della forza per ottenere deposizioni anche in assenza di qualsiasi altro procedimento, o in caso di assoluzione del ricorrente nell'ambito del procedimento nel merito (ad esempio quando una persona registrata come il proprietario di un veicolo sia condannata ad una pena pecuniaria per essersi rifiutata di fornire informazioni utili all'identificazione del conducente in caso di accusa di infrazione al codice della strada, sebbene il procedimento nel merito non abbia mai avuto un seguito *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], § 35).

271. In linea di principio, l'articolo 6 § 1 non entra in gioco sotto il profilo penale nelle procedure di richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (*Gutfreund c. Francia*, §§ 36-37).

272. In teoria, le misure di confisca lesive dei diritti di proprietà di terzi, in assenza di minaccia di azioni penali contro questi ultimi, non equivalgono alla «determinazione della fondatezza di un'accusa in materia penale» (sequestro di un aereo *Air Canada c. Regno Unito*, § 54; confisca di monete d'oro, *AGOSI c. Regno Unito*, §§ 65-66). In compenso, un avvertimento amministrativo e la confisca di una pubblicazione (contenente incitazioni all'odio etnico), per il loro carattere dissuasivo, lo scopo punitivo e la severità della sanzione, rientrano nel campo penale (*Balsyte-Lideikiene c. Lituania*, § 61).

273. Quanto alla fase preliminare al processo (inchiesta, istruttoria), la Corte considera i procedimenti penali come un tutto. Di conseguenza, alcuni requisiti previsti dall'articolo 6, quali il termine ragionevole o il diritto della difesa, possono essere pertinenti anche a questo stadio del procedimento, quando l'equità del processo possa risultare gravemente viziata da un'iniziale inosservanza di tali requisiti (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 36). Tuttavia, le modalità di applicazione di queste garanzie durante l'inchiesta preliminare dipendono dalle caratteristiche del procedimento e dalle circostanze del caso (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 62).

274. Il giudice istruttore non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di un'«accusa in materia penale». Ciononostante gli atti da lui compiuti influiscono direttamente sulla condotta e sull'equità del procedimento successivo, ivi compreso il processo propriamente detto. Pertanto, l'articolo 6 § 1 può essere ritenuto applicabile al procedimento istruttorio condotto da un giudice istruttore, anche se alcune delle garanzie processuali previste dall'articolo 6 § 1 possono non trovare applicazione (*Vera Fernández-Huidobro c. Spagna*, §§ 108-114).

275. Sospensione dei procedimenti penali per immunità parlamentare. Se è vero che l'articolo 6 della Convenzione non sancisce il diritto ad ottenere un determinato risultato al termine di un processo penale né, di conseguenza, il diritto alla pronuncia di un'esplicita decisione di condanna o di assoluzione sulle accuse formulate, è altrettanto vero che esso riconosce incontestabilmente ad ogni accusato il diritto a vedere la propria causa giudicata da un tribunale entro un termine ragionevole, una volta avviato il processo giudiziario. Pertanto, l'impossibilità per un deputato di ottenere la

rimozione dell'immunità parlamentare per difendersi dai procedimenti penali avviati nei suoi confronti, sospesi fino alla scadenza del suo mandato, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Kart c. Turchia* [GC], §§ 67-70).

276. L'articolo 6 § 1 si applica dall'inizio alla fine del procedimento ai fini della determinazione della fondatezza di ogni «accusa in materia penale», compresa la fase di fissazione della pena (ad esempio, i procedimenti di confisca che consentono ai giudici nazionali di valutare l'importo al quale dovrebbe essere fissata l'ordinanza di confisca, nella causa *Phillips c. Regno Unito*, § 39). Sotto il suo profilo penale, l'articolo 6 può applicarsi anche ad un processo che comporti la demolizione di una casa costruita senza concessione edilizia, misura questa che può essere qualificata come «pena» (*Hamer c. Belgio*, § 60; si veda, rispetto all'articolo 7, la confisca di terreni per illecita lottizzazione in riva al mare nella causa *Sud Fondi Srl ed altri c. Italia* (dec.)). Tuttavia, esso non si applica ad un procedimento riguardante la messa in conformità della condanna originaria con il nuovo codice penale più favorevole (*Nourmagomedov c. Russia*, § 50).

277. Le procedure riguardanti l'esecuzione delle pene, quali le procedure di richiesta di amnistia (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.)), le procedure di liberazione condizionale (*Aldrian c. Austria* (dec.)), le procedure di trasferimento coperte dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (*Szabó c. Svezia* (dec.)), o le procedure relative all'*exequatur* di un'ordinanza di confisca emessa da un giudice straniero (*Saccoccia c. Austria* (dec.)) non rientrano nel campo penale di applicazione dell'articolo 6.

278. Le garanzie dell'articolo 6 si applicano, in linea di principio, ai ricorsi per cassazione (*Meftah ed altri c. Francia* [GC], § 40) e ai procedimenti costituzionali (*Gast e Popp c. Germania*, §§ 65-66; *Caldas Ramirez de Arrellano c. Spagna* (dec.)) quando essi costituiscano una fase ulteriore del relativo procedimento penale e i loro esiti possano essere decisivi per le persone condannate.

279. Infine, l'articolo 6 non si applica alla procedura volta alla riapertura di un procedimento. La persona che, dopo il passaggio in giudicato della propria condanna, chiede la suddetta riapertura non è infatti «accusata di un reato» ai sensi di detto articolo (*Fischer c. Austria* (dec.)). Solo i nuovi procedimenti, dopo l'autorizzazione alla riapertura del procedimento, possono essere ritenuti riguardanti la determinazione della fondatezza di un'accusa in materia penale (*Löffler c. Austria*, §§ 18-19). Tuttavia, i procedimenti di revisione che comportano la modifica di una decisione emessa in ultimo grado, rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Vanyan c. Russia*, § 58).

c) Rapporto con altri articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli

280. Il comma c) dell'articolo 5 § 1 consente esclusivamente le privazioni di libertà disposte nell'ambito di un procedimento penale. È quanto emerge dalla sua formulazione, da leggersi in combinato con, da un

281. Sebbene esista un legame stretto tra l'articolo 5 § 4 e l'articolo 6 § 1 nel campo dei procedimenti penali, occorre tenere ben presente che i due articoli perseguono scopi diversi e, quindi, il profilo penale dell'articolo 6 non si applica alle procedure di controllo della legalità della detenzione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5 § 4, il quale costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 6 (*Reinprecht c. Austria*, §§ 36, 39, 48 e 55).

282. Anche il concetto di '*pena*' in virtù dell'articolo 7 della Convenzione ha portata autonoma (*Welch c. Regno Unito*, § 27). La Corte ritiene che il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una «*pena*» consista nello stabilire se la misura in questione sia stata disposta a seguito di una condanna per una «*infrazione penale*». Al riguardo, va adottato il triplice criterio stabilito nella causa *Engel (Irwin Brown c. Regno Unito)* (dec.).

283. Infine, i concetti di '*infrazione penale*' e di '*pena*' possono essere pertinenti anche all'applicabilità degli articoli 2 e 4 del Protocollo n. 7 (*Greco c. Romania*, § 81; *Sergueï Zolotoukhine c. Russia* [GC], §§ 52-57).

3. I concetti di '*vita privata*' e '*vita familiare*'

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute o della morale, o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

a) Il campo di applicazione dell'articolo 8

284. Sebbene l'articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell'autonomia della persona - la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza -, questi campi non si escludono reciprocamente e una misura può costituire un'ingerenza al tempo stesso nella vita privata e nella vita familiare (*Mentes ed altri c. Turchia*, § 73; *Stjerna c. Finlandia*, § 37; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Ploski c. Polonia*, § 32).

b) La sfera della «vita privata»

285. Non esiste una definizione esauriente del concetto di vita privata (*Niemietz c. Germania*, § 29). Si tratta di un concetto ampio (*Peck c. Regno Unito*, § 57; *Pretty c. Regno Unito*, § 61) che comprende i seguenti elementi:

- l'integrità fisica e psicologica di una persona (*X. e Y. c. Paesi Bassi*, § 22), comprese le cure mediche e le visite psichiatriche (*Glass c. Regno Unito*, §§ 70-72; *Y.F. c. Turchia*, § 33, per quanto riguarda una visita ginecologica forzata; *Matter c. Slovacchia*, § 64; *Worwa c. Polonia*, § 80) e la salute mentale (*Bensaid c. Regno Unito*, § 47);
- aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo (ad esempio, il diritto di ottenere informazioni per scoprire le proprie origini e l'identità dei genitori, *Mikulić c. Croazia*, § 53, e *Odièvre c. Francia* [GC], § 29), compreso il sequestro di documenti necessari per provare la propria identità (*Smirnova c. Russia*, §§ 95-97);
- il cognome e il nome delle persone fisiche (*Mentzen c. Lettonia* (dec.); *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Guillot c. Francia*, §§ 21-22; *Güzel Erdagöz c. Turchia*, § 43);
- il diritto all'immagine e le fotografie di un individuo (*Von Hannover c. Germania*, §§ 50-53; *Sciacca c. Italia*, § 29; *Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 40);
- la reputazione (*Chauvy ed altri c. Francia*, § 70; *Pfeifer c. Austria*, § 35, *Petrina c. Romania*, § 28) e l'onore (*A. c. Norvegia*, § 64) di un individuo;
- l'identità sessuale (*B. c. Francia*, §§ 43-63), compreso il diritto al riconoscimento giuridico dei transessuali operati (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 77);
- l'orientamento sessuale (*Dudgeon c. Regno Unito*, § 41);
- la vita sessuale (*Dudgeon c. Regno Unito*, § 41; *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, § 36; *A.D.T. c. Regno Unito*, §§ 21-26);
- il diritto di stabilire ed allacciare rapporti con i propri simili e il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29);
- i legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui vivono, indipendentemente dall'esistenza o meno di una vita familiare (*Üner c. Paesi Bassi* [GC], § 59);
- i rapporti affettivi tra due persone dello stesso sesso (*Mata Estevez c. Spagna* (dec.));
- il diritto allo sviluppo personale e all'autonomia personale (*Pretty c. Regno Unito*, §§ 61 e 67), che tuttavia non tutela ogni attività pubblica alla quale una persona intenderebbe dedicarsi con altri (ad esempio, la caccia ai mammiferi selvatici servendosi di una muta, *Friend e Countryside Alliance ed altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 40-43);
- il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore, nel significato genetico del termine (*Evans c. Regno Unito* [GC], § 71). In compenso, la Corte ha lasciato aperta la questione se il diritto di adottare rientri o meno del campo di applicazione

- dell'articolo 8 preso isolatamente, pur riconoscendo che il diritto di una persona non sposata di chiedere l'autorizzazione all'adozione conformemente alla legislazione nazionale ricade «nella sfera d'influenza» dell'articolo 8 (*E.B. c. Francia* [GC], §§ 46 e 49);
- le attività professionali o commerciali (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Halfors c. Regno Unito*, § 44) nonché le restrizioni all'accesso ad alcune professioni o ad un impiego (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, §§ 47-50; *Bigaeva c. Grecia*, §§ 22-25);
 - i fascicoli o i dati di natura personale o pubblica (ad esempio, informazioni relative all'attività politica di una persona) raccolti e conservati dai servizi di sicurezza o da altri organi dello Stato (*Rotaru c. Romania* [GC], §§ 43 e 44; *Amann c. Svizzera* [GC], §§ 65-67; *Leander c. Svezia*, § 48; per quanto riguarda i profili del DNA, i campioni di cellule e le impronte digitali, si veda *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], §§ 68-86; per quanto riguarda l'iscrizione in uno schedario giudiziario nazionale di autori di reati sessuali, si veda *Gardel c. Francia*, § 58);
 - le informazioni relative alla salute di una persona (ad esempio, le informazioni relative alla sua sieropositività, *Z. c. Finlandia*, § 71, e *C.C. c. Spagna*, § 33; o le informazioni relative alle sue capacità riproduttive, *K.H. ed altri c. Slovacchia*, § 44), nonché le informazioni sui rischi per la sua salute (*McGinley e Egan c. Regno Unito*, § 97; *Guerra ed altri c. Italia*, § 60);
 - l'identità etnica (*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 66; *Ciubotaru c. Moldavia*, § 53) e il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la loro identità e di condurre una vita privata e familiare conforme a tale tradizione (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 73);
 - le informazioni relative alle convinzioni religiose e filosofiche personali (*Folgero ed altri c. Norvegia* [GC], § 98);
 - alcuni diritti dei disabili: l'articolo 8 è stato ritenuto applicabile all'obbligo per una persona dichiarata inabile di versare la tassa di esenzione dal servizio militare (*Glor c. Svizzera*, § 54), ma non al diritto di un disabile di accedere alla spiaggia e al mare durante le vacanze (*Botta c. Italia*, § 35);
 - le perquisizioni ed i sequestri (*McLeod c. Regno Unito*, § 36; *Funke c. Francia*, § 48);
 - il fermo per accertamenti e la perquisizione personale di una persona sulla pubblica via (*Gillan e Quinton c. Regno Unito*, §§ 61-65);
 - l'intercettazione delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche (si vedano *Halford c. Regno Unito*, § 44; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), §§ 76-79), ma non necessariamente il ricorso ad agenti infiltrati (*Lüdi c. Svizzera*, § 40);
 - la videosorveglianza di luoghi pubblici quando i dati visivi siano registrati, memorizzati e divulgati al pubblico (*Peck c. Regno Unito*, §§ 57-63);
 - i danni all'ambiente suscettibili di ripercuotersi sul benessere di una persona e di privarla del godimento del suo domicilio così da

nuocere alla sua vita privata e familiare (*López Ostra c. Spagna*, § 51; *Tătar c. Romania*, § 97), compresi i miasmi provenienti da una discarica situata nei pressi di un carcere, che infetidiscono la cella di un detenuto, per lui unico «spazio vitale» da anni (*Brândușe c. Romania*, §§ 64-67);

- questioni relative alla sepoltura dei familiari alle quali pure si applica l'articolo 8, talvolta senza che la Corte precisi se l'ingerenza sia relativa al concetto di vita privata o a quello di vita familiare: l'eccessivo ritardo delle autorità nel restituire il corpo di un bambino al termine di un'autopsia (*Pannullo e Forte c. Francia*, § 36); il rifiuto di autorizzare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri del marito della ricorrente (*Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia*, § 24); l'interrogativo se una madre fosse in diritto di assistere alla sepoltura del figlio nato morto, eventualmente accompagnata da una cerimonia, e di far trasportare il corpo all'interno di un veicolo appropriato (*Hadri-Vionnet c. Svizzera*, § 52).

286. Pur garantendo all'individuo una sfera favorevole allo sviluppo e alla fioritura della personalità (*Brüggeman e Scheuten c. Germania* (dec.), § 55), l'articolo 8 non si limita alle misure che interessano una persona nel suo domicilio o nei suoi locali privati. Esiste infatti una zona d'interazione tra l'individuo e gli altri che, persino in un contesto pubblico, può rientrare nella vita privata (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, §§ 56 e 57).

287. Gli atti pregiudizievoli per l'integrità fisica o morale di una persona non comportano necessariamente una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, un trattamento di gravità non sufficiente a rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 può violare l'articolo 8 negli aspetti riguardanti la vita privata, quando abbia sufficienti conseguenze pregiudizievoli sull'integrità fisica e morale (*Costello-Roberts c. Regno Unito*, § 36). Possono verificarsi situazioni in cui l'articolo 8 potrebbe offrire una tutela per quanto riguarda le condizioni detentive che non raggiungono la gravità richiesta dall'articolo 3 (*Raninen c. Finlandia*, § 63).

c) La sfera della «vita familiare»

288. Il concetto di vita familiare è un concetto autonomo (*Marckx c. Belgio*, §§ 31 e 69; *Marckx c. Belgio*). Di conseguenza, la questione dell'esistenza o della non esistenza di una «vita familiare» è essenzialmente una questione di fatto, dipendente dall'esistenza reale nella pratica di legami personali stretti (*K. c. Regno Unito* (dec.)). La Corte esaminerà quindi i legami familiari de facto, quali la convivenza dei ricorrenti, in assenza di un qualsiasi riconoscimento legale di una vita familiare (*Johnston ed altri c. Irlanda*, § 56). Gli altri elementi comprenderanno la durata della relazione e, nel caso di coppie, l'eventuale nascita di figli a suggello dell'impegno assunto l'uno nei confronti dell'altro (*X., Y. e Z. c. Regno Unito* [GC], § 36). Anche in questo caso, malgrado l'assenza di una definizione esauriente della sfera della vita familiare, nella giurisprudenza della Corte questa comprende i seguenti elementi:

Diritto di diventare genitore

289. Così come il concetto di '*vita privata*', il concetto di '*vita familiare*' ingloba il diritto al rispetto delle decisioni di diventare genitori genetici (*Dickson c. Regno Unito* [GC], § 66). Pertanto, il diritto di una coppia di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8, in quanto espressione della vita privata e familiare (*S.H. ed altri c. Austria*, § 60). Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 8 prese isolatamente non garantiscono né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare (*E.B. c. Francia*).

Quanto ai figli

290. Il legame naturale tra una madre e il proprio figlio (*Marckx c. Belgio*, § 31; *Kearns c. Francia*, § 72).

291. Un figlio nato da un'unione maritale s'inserisce di pieno diritto in questa relazione; pertanto, dal momento e per il solo fatto della sua nascita, esiste tra lui e i genitori un vincolo costitutivo di «*vita familiare*» suscettibile di essere rotto solo in circostanze eccezionali (*Ahmut c. Paesi Bassi*, § 60; *Gül c. Svizzera*, § 32; *Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21; *Hokkanen c. Finlandia*, § 54).

292. Per un padre naturale e il proprio figlio nato fuori del matrimonio, gli elementi pertinenti possono comprendere la convivenza, la natura della relazione tra i genitori e l'interessamento del padre per il figlio (*Keegan c. Irlanda*, §§ 42-45; *M.B. c. Regno Unito* (dec.); *Nylund c. Finlandia* (dec.); *Lebbink c. Paesi Bassi*, §§ 37-40).

293. Tuttavia, in genere, la convivenza non è un requisito *sine qua non* per una vita familiare tra genitori e figli (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21).

294. I figli adottati e i loro genitori adottivi (*X. c. Francia* (dec.); *X. c. Belgio e Paesi Bassi* (dec.); *Pini ed altri c. Romania*, §§ 139-140 e 143-148). Un'adozione legale e non fittizia può essere costitutiva di una «*vita familiare*», anche in assenza di convivenza o di un qualsiasi legame concreto tra un figlio adottato ed i genitori adottivi (*Pini ed altri c. Romania*, §§ 143-148).

295. La Corte può riconoscere l'esistenza di una «*vita familiare*» *de facto* tra una famiglia affidataria ed un bambino affidato, tenuto conto del tempo vissuto insieme, della qualità dei rapporti nonché del ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino (*Moretti e Benedetti c. Italia*, §§ 48-52).

296. I legami tra il bambino ed i parenti stretti, quali i legami tra nonni e nipoti, in quanto tali parenti possono svolgere un ruolo molto importante nella vita familiare (*Price c. Regno Unito*; *Bronda c. Italia*, § 51).

297. La vita familiare non viene meno con l'affidamento di un bambino ai servizi sociali (*Johansen c. Norvegia*, § 52) o se i genitori divorziano (*Mustafa e Armagan Akin c. Turchia*, § 19).

298. Nei casi di immigrazione, non vi sarà vita familiare tra genitori e figli adulti a meno che essi non possano fornire la prova di ulteriori elementi di dipendenza, diversi dai normali vincoli affettivi (*Slivenko c. Lettonia* [GC], § 97; *Kwaky-Nti e Dufie c. Paesi Bassi* (dec.)). Tuttavia, tali vincoli

possono essere presi in considerazione sotto il profilo della «vita privata» (*Slivenko c. Lettonia* [GC], § 97). In un certo numero di cause riguardanti giovani adulti che non si erano ancora creati una propria famiglia, la Corte ha ammesso che anche i loro legami con i genitori ed altri parenti stretti costituiscono una «vita familiare» (*Maslov c. Austria* [GC], § 62).

Quanto alle coppie

299. Il concetto di 'famiglia' di cui all'articolo 8 non si limita ai soli rapporti fondati sul matrimonio, ma può comprendere altri legami «familiari» *de facto*, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi vincolo maritale (*Johnston ed altri c. Irlanda*, § 56).

300. Persino in assenza di convivenza possono esistere legami sufficienti a costituire una vita familiare (*Kroon ed altri c. Paesi Bassi*, § 30).

301. I matrimoni non conformi al diritto nazionale non impediscono una vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balketali c. Regno Unito*, § 63).

302. Il fidanzamento non è sufficiente a creare una vita familiare (*Wakefield c. Regno Unito* (dec.)).

303. Una coppia di omosessuali che vive una relazione stabile rientra nel concetto di 'vita familiare' allo stesso titolo di una coppia di eterosessuali (*Schalk e Kopf c. Austria* (non definitiva), §§ 92-94).

Quanto alle altre relazioni

304. La vita familiare può esistere anche tra fratelli e sorelle (*Moustaquim c. Belgio*, § 36; *Mustafa e Armagan Akin c. Turchia*, § 19) e tra zie/zii e nipoti (*Boyle c. Regno Unito*, §§ 41-47). Tuttavia, l'approccio tradizionale è che le relazioni strette al di fuori della «vita familiare» in genere rientrano nella sfera della «vita privata» (*Znamenskaïa c. Russia*, § 27).

Interessi materiali

305. La «vita familiare» non comprende solo rapporti di natura sociale, morale o culturale, ma anche interessi materiali. Lo dimostrano, in particolare, gli obblighi alimentari e il posto attribuito alla riserva ereditaria nell'ordinamento giuridico interno della maggioranza degli Stati contraenti. La Corte ha quindi ammesso che i diritti successori tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti, sono così strettamente legati alla vita familiare da ricadere nella sfera d'influenza dell'articolo 8 (*Marckx c. Belgio*, § 52; *Pla e Puncernau c. Andorra*, § 26). Tuttavia, l'articolo 8 non esige che un figlio abbia diritto ad essere riconosciuto, a fini successori, come erede di una persona deceduta (*Haas c. Paesi Bassi*, § 43). Il concetto di «vita familiare» non è applicabile neanche ad un'azione di indennizzo, promossa nei confronti di un terzo, conseguente al decesso della fidanzata del ricorrente (*Hofmann c. Germania* (dec.)).

4. I concetti di 'domicilio' e di 'corrispondenza'

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute o della morale, o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

a) Il campo di applicazione dell'articolo 8

306. Sebbene l'articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell'autonomia della persona - la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza -, questi campi non si escludono reciprocamente e una misura può costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza (*Menteş ed altri c. Turchia*, § 73; *Klass ed altri c. Germania*, § 41; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72).

b) La portata del concetto di «domicilio»

307. Quello di domicilio è un concetto autonomo, anche se la risposta alla domanda se una certa abitazione costituisca un «domicilio» rientrante nella tutela dell'articolo 8 § 1 dipende dalle circostanze di fatto, in particolare dall'esistenza di legami sufficienti e continui con un determinato luogo (*Prokopovitch c. Russia*, § 36; *Gillow c. Regno Unito*, § 46; *McKay-Kopecka c. Polonia* (dec.)). Inoltre, il termine «home» utilizzato nella versione inglese dell'articolo 8 non è di stretta interpretazione. L'equivalente Franciase «domicile» ha infatti una connotazione più ampia (*Niemietz c. Germania*, § 30). Il concetto

- si applica all'occupazione di una casa di proprietà altrui se protratta per lunghi periodi ogni anno (*Menteş ed altri c. Turchia*, § 73). Non è necessario che un ricorrente sia proprietario del «domicilio» ai fini dell'articolo 8;
- non è limitato alle residenze stabilite legalmente (*Buckley c. Regno Unito*, § 54; *Prokopovitch c. Russia*, § 36);
- può quindi applicarsi ad una casa popolare che il ricorrente occupava in qualità di locatario, anche se, secondo il diritto interno, il diritto di occupazione era venuto meno (*McCann c. Regno Unito*, § 46);
- non è limitato alle residenze tradizionali e comprende quindi, tra gli altri, i caravan e gli altri domicili non fissi (*Buckley c. Regno Unito*, § 64; *Chapman c. Regno Unito [GC]*, §§ 71-74);
- può applicarsi anche alle residenze secondarie o alle case di vacanza (*Demades c. Turchia*, §§ 32-34);
- può applicarsi anche ai locali professionali in assenza di una chiara distinzione tra l'ufficio e la residenza privata o tra le attività private e quelle professionali (*Niemietz c. Germania*, §§ 29-31);
- si applica anche alla sede sociale, alle filiali e agli altri locali

professionali di una società (*Société Colas Est ed altri c. Francia*, § 41);

- non si applica all'intenzione di costruire una casa su un terreno, di per sé insufficiente, né alla circostanza di avere le proprie radici in una particolare regione (*Loizidou c. Turchia*, § 66);
- non si applica ad un locale lavanderia, bene comune di un condominio, che si ritiene destinato ad un uso occasionale (*Chelu c. Romania*, § 45), al camerino di un artista (*Hartung c. Francia* (dec.)), o alle terre in cui i proprietari praticano uno sport o a quelle in cui ne autorizzano la pratica (ad esempio, la caccia, *Friend e Countryside Alliance ed altri c. Regno Unito* (dec.), § 45).

Quando un ricorrente rivendica come proprio «domicilio» un luogo che non ha mai occupato o non ha occupato gran che o ancora che non occupa più da lunghissimo tempo, può darsi che i suoi legami con quel luogo siano così sottili da privarlo della possibilità di sollevare una questione, perlomeno una questione separata, sotto il profilo dell'articolo 8 (si veda, ad esempio, *Andreou Papi c. Turchia*, § 54). La possibilità di ereditare la proprietà di quel bene non costituisce un legame concreto sufficiente a fare concludere per l'esistenza di un «domicilio» (*Demopoulos ed altri c. Turchia* [GC] (dec.), §§ 136-137).

c) Esempi di ingerenze

308. Tra le possibili ingerenze nel diritto al rispetto del domicilio, si possono citare:

- la deliberata distruzione del domicilio (*Selçuk e Asker c. Turchia*, § 86);
- il rifiuto di autorizzare i profughi a tornare al loro domicilio (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 165-177);
- le perquisizioni (*Murray c. Regno Unito*, § 88; *Chappell c. Regno Unito*, §§ 50 e 51; *Funke c. Francia*, § 48) ed altre indagini domiciliari effettuate dalla polizia (*Evcen c. Paesi Bassi*; *Kanthak c. Germania* (dec.));
- le decisioni in materia di pianificazione territoriale (*Buckley c. Regno Unito*, § 60) e i decreti di espropriazione (*Howard c. Regno Unito* (dec.));
- i problemi ambientali (*López Ostra c. Spagna*, § 51); *Powell e Rayner c. Regno Unito*, § 40);
- le intercettazioni telefoniche (si veda *Klass ed altri c. Germania*, § 41);
- la mancanza di tutela di beni personali facenti parte del domicilio (*Novoseletskiy c. Ucraina*).

309. Tuttavia, alcune misure che interessano il godimento del domicilio vanno esaminate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Può trattarsi in particolare:

- delle classiche cause di espropriazione (*Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia*, § 22; *Mutlu c. Turchia*, § 23);

- di alcuni aspetti degli affitti quali il livello dei canoni d'affitto (*Langborger c. Svezia*, § 39).

310. Parimenti, alcune misure costitutive di violazione dell'articolo 8 non portano necessariamente alla constatazione di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Surugiu c. Romania*).

311. Quanto agli obblighi positivi, il rispetto del domicilio può implicare anche l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte a fare rispettare tale diritto anche nei rapporti tra gli individui, soprattutto per evitare le intrusioni e le ingerenze nel domicilio del ricorrente (*Novoseletskiy c. Ucraina*, § 68; *Surugiu c. Romania*, § 59 e riferimenti in esso contenuti).

d) La portata del concetto di «*corrispondenza*»

312. Il diritto al rispetto della corrispondenza mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni private (*B.C. c. Svizzera* (dec.)) e, in quanto tale, è stato interpretato nel senso di applicarsi ai seguenti campi:

- alla corrispondenza tra individui, anche quando il mittente o il destinatario sia un detenuto (*Silver ed altri c. Regno Unito*, § 84), nonché ai pacchi sequestrati dagli agenti delle dogane (*X. c. Regno Unito* (dec.));
- alle conversazioni telefoniche (*Klass ed altri c. Germania*, §§ 21 e 41; *Malone c. Regno Unito*, § 64; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72), comprese le informazioni riguardanti tali conversazioni, soprattutto la loro data e durata nonché i numeri composti (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 42);
- ai messaggi attraverso il cercapersone (*Taylor-Sabori c. Regno Unito*);
- alle forme più vecchie di comunicazione elettronica quali i telex (*Christie c. Regno Unito* (dec.));
- ai messaggi elettronici (email), così come ai dati raccolti attraverso la sorveglianza dell'uso che una persona fa di Internet (*Copland c. Regno Unito*, §§ 41-42);
- ad una radio privata (*X. e Y. c. Belgio* (dec.)), ma non quando sia su una frequenza pubblica, quindi accessibile ad altri (*B.C. c. Svizzera* (dec.));
- alla corrispondenza intercettata nell'ambito di attività professionali o proveniente da locali professionali (*Kopp c. Svizzera*, § 50; *Halford c. Regno Unito*, §§ 44-46);
- ai dati elettronici sequestrati in occasione di una perquisizione presso un avvocato (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 45).

313. Il contenuto della corrispondenza non influisce in alcun modo sulla questione dell'ingerenza (*A. c. Francia*, §§ 35-37; *Frérot c. Francia*, § 54).

314. Non esiste alcun principio *de minimis* perché vi sia ingerenza: basta che sia stata aperta una sola missiva (*Narinen c. Finlandia*, § 32).

315. Fino ad ora, la Corte ha accettato di prendere in considerazione i seguenti obblighi positivi espressamente nell'ambito della corrispondenza:

- l'obbligo di impedire la divulgazione di conversazioni private all'opinione pubblica (*Craxi c. Italia* (n. 2), §§ 68-76);
- l'obbligo di aiutare i detenuti a scrivere fornendo loro il necessario (*Cotlet c. Romania*, §§ 60-65).

5. Il concetto di 'beni'

Articolo 1 del Protocollo n. 1

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni (...)

a) Beni tutelati

316. Un ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo quando le decisioni da lui contestate si riferiscano ai suoi «beni» ai sensi di tale disposizione. Il concetto di 'beni' può comprendere tanto i «beni attuali» quanto i valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può sostenere di avere almeno una «speranza legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61; *Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 c); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 c)).

b) Portata autonoma

317. Il concetto di «beni» previsto dalla prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma, non limitata alla proprietà dei beni materiali ed indipendente rispetto alle qualificazioni formali del diritto interno. Anche alcuni altri diritti ed interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati «diritti di proprietà», quindi «beni» ai sensi di questa disposizione. Quel che importa è accertare se le circostanze di una determinata causa, considerate nel loro complesso, possano avere reso il ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 63; *Öneryildiz c. Turchia* [GC], § 124; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 129; *Beyeler c. Italia* [GC], § 100; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 54).

Nel caso di beni immateriali, in particolare, la Corte ha cercato di accertare se la situazione giuridica in questione desse luogo a diritti ed interessi finanziari ed avesse quindi un valore economico (*Paeffgen GmbH c. Germania* (dec.)).

c) Beni attuali

318. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica solo ai beni attuali (*Marckx c. Belgio*, § 50; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64). Esso non sancisce il diritto di acquisire beni (*Slivenko ed altri c. Lettonia* (dec.) [GC], § 121; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 b)).

319. Una persona che denuncia una violazione del diritto al rispetto dei propri beni deve innanzitutto dimostrare l'esistenza di tale diritto (*Pištorová*

c. Repubblica ceca, § 38; *Des Fours Walderode c. Repubblica ceca* (dec.); *Zhigalev c. Russia*, § 131).

320. Quando sia controversa l'esistenza di un interesse patrimoniale del ricorrente tutelato dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte è chiamata a definire la situazione giuridica dell'interessato (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61).

d) Crediti

321. Quando l'interesse patrimoniale in questione è rappresentato da un credito, esso può essere considerato un «*valore patrimoniale*» solo se ha una base sufficiente nel diritto interno, ad esempio quando sia confermato da una ben consolidata giurisprudenza degli organi giudicanti (*Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], § 94; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 52; *Draon c. Francia* [GC], § 68).

322. Un credito riconosciuto da una decisione giudiziaria costituisce un «*bene*» se è sufficientemente provato da essere esigibile (*Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 59; *Bourdov c. Russia*, § 40).

323. La giurisprudenza della Corte non considera l'esistenza di una «*contestazione reale*» o di una «*pretesa difendibile*» come un criterio per giudicare se sussista una «*speranza legittima*» tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 52; *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], § 94).

324. Non si può concludere per l'esistenza di una speranza legittima quando vi sia controversia sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto interno e le argomentazioni svolte dal ricorrente al riguardo siano in definitiva rigettate dai giudici nazionali (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 50).

e) Restituzione di beni

325. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non può essere interpretato nel senso di imporre agli Stati contraenti un obbligo generale di restituire i beni ad essi trasferiti prima della loro ratifica della Convenzione. Parimenti, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non impone agli Stati contraenti alcuna restrizione alla loro libertà di determinare il campo di applicazione delle legislazioni che essi possono adottare in materia di restituzione di beni e di scegliere le condizioni alle quali accettare di restituire un diritto di proprietà alle persone che ne siano state spossessate.

326. In particolare, gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento quanto all'opportunità di escludere alcune categorie di ex proprietari dal diritto alla restituzione. In caso di esclusione di alcune categorie di proprietari, una domanda di restituzione proveniente da una persona appartenente ad una di tali categorie non è idonea a fornire la base di una «*speranza legittima*» tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

327. In compenso, quando uno Stato contraente, dopo avere ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo n. 1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di beni confiscati in virtù di un

regime precedente, si può ritenere che una tale legislazione generi un nuovo diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 in capo alle persone in possesso dei requisiti per la restituzione. Lo stesso principio può applicarsi nei confronti dei dispositivi di restituzione o di indennizzo stabiliti in virtù di una legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione se una tale legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo n. 1 (*Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 d); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 d)).

328. La speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà impossibile da esercitare effettivamente non può essere ritenuta un «bene» ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Lo stesso dicasi di un credito condizionale che si estingue per il mancato verificarsi della condizione (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 c)).

329. La convinzione del ricorrente che una legge precedentemente in vigore sarebbe cambiata a suo favore non può essere ritenuta una forma di speranza legittima ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Esiste una differenza tra una mera speranza, per quanto comprensibile, e una speranza legittima, la quale deve essere di natura più concreta e fondarsi su una disposizione di legge o su un atto giuridico, quale una decisione giudiziaria (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 73; *Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 112).

f) Redditi futuri

330. I redditi futuri costituiscono «beni» solo una volta realizzati o se esiste nei loro confronti un credito sanzionabile in giustizia (*Ian Edgar (Liverpool) Ltd. C. Regno Unito* (dec.); *Wendenburg ed altri c. Germania* (dec.); *Levänen ed altri c. Finlandia* (dec.); *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64).

g) Clientela

331. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alle libere professioni e alla loro clientela, in quanto entità di un certo valore. Rivestendo sotto molti aspetti il carattere di un diritto privato, esse costituiscono un valore patrimoniale, quindi un bene ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Lederer c. Germania* (dec.); *Buzescu c. Romania*, § 81; *Wendenburg ed altri c. Germania* (dec.); *Olbertz c. Germania* (dec.); *Döring c. Germania* (dec.); *Van Marle ed altri c. Paesi Bassi*, § 41).

h) Licenze di sfruttamento di un'attività commerciale

332. Una licenza di sfruttamento di un'attività commerciale costituisce un bene; il suo ritiro configura una violazione del diritto al rispetto dei beni quale sancito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, §§ 62-63; *Bimer S.A. c. Moldavia*, § 49; *Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia*, § 49; *Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 130; *Tre Traktörer AB c. Svezia*, § 53).

i) Inflazione

333. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non crea un obbligo generale per gli Stati membri di mantenere, mediante una sistematica indicizzazione del risparmio, il potere d'acquisto delle somme depositate presso organismi finanziari (*Rudzińska c. Polonia* (dec.); *Gayduk ed altri c. Ucraina* (dec.); *Riabykh c. Russia*, § 63).

Né obbliga lo Stato a mantenere il valore dei crediti o ad applicare a crediti privati un tasso di interessi moratori tenendo conto dell'inflazione (*Todorov c. Bulgaria* (dec.)).

j) Proprietà intellettuale

334. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alla proprietà intellettuale in quanto tale (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 72).

335. Esso si applica anche alla domanda di registrazione di un marchio (*ibidem*, § 78).

k) Azioni

336. Le azioni aventi valore economico possono essere considerate beni (*Olczak c. Polonia* (dec.), § 60; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 91).

l) Prestazioni previdenziali

337. È ingiustificata la distinzione tra prestazioni contributive e prestazioni non contributive ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

338. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non comporta un diritto a percepire prestazioni sociali, quale che sia la loro natura. Tuttavia, quando uno Stato contraente adotta una legislazione che prevede l'erogazione automatica di una prestazione sociale – indipendentemente dal previo versamento o meno di contributi – tale legislazione è da ritenersi suscettibile di generare un interesse patrimoniale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per le persone in possesso dei requisiti da essa previsti (*Stec ed altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 53-55; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 77).

III. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI MERITO

A. Manifesta infondatezza

Articolo 35 § 3 – Ricorsi individuali

La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale inoltrato in applicazione dell'articolo 34, quando essa ritenga :

*a) che il ricorso sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, **manifestamente infondato** o abusivo ; (...)*

1. Introduzione generale

339. Anche nel caso in cui un ricorso sia compatibile con la Convenzione e tutte le condizioni formali di ricevibilità siano soddisfatte, la Corte può tuttavia dichiararne l'irricevibilità per motivi derivanti dall'esame del merito. Fra questi motivi, l'ipotesi maggiormente ricorrente è il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. È vero che l'uso del termine « *manifestamente* » nell'articolo 35 § 3 a) potrebbe generare confusione: intendendolo in senso letterale, si potrebbe pensare che detto motivo di irricevibilità si applichi ai ricorsi il cui carattere fantasioso o infondato sia immediatamente evidente al lettore medio. Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza costante e molto abbondante degli organi della Convenzione (vale a dire della Corte e, prima del 1° novembre 1998, della Commissione europea dei diritti dell'uomo) che il termine in questione deve essere interpretato in modo più ampio, nel senso dell'esito finale della causa. In effetti, è « *manifestamente infondato* » ogni ricorso che, a seguito di un esame preliminare del suo contenuto materiale, non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, così da poterne dichiarare immediatamente l'irricevibilità, senza passare allo stadio formale dell'esame del merito della causa (che condurrebbe di norma ad una sentenza).

340. Il fatto che, per accertare la manifesta infondatezza, la Corte abbia talvolta bisogno di raccogliere le osservazioni delle parti e di esporre nella decisione un lungo e minuzioso ragionamento non cambia nulla al carattere « *manifestamente* » infondato del ricorso (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

341. L'assoluta maggioranza dei ricorsi manifestamente infondati viene dichiarata irricevibile *de plano* da un giudice monocratico o da un collegio di tre giudici (articoli 27 e 28 della Convenzione). Tuttavia, alcuni ricorsi di questo genere vengono esaminati dalle camere o addirittura – in casi eccezionali – dalla Grande Camera (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica Ceca* [GC] (dec.) ; *Demopoulos e altri c. Turchia* [GC] (dec.)).

342. Quando si parla di un ricorso « *manifestamente infondato* », può trattarsi sia dell'intero ricorso, sia di un motivo di ricorso specifico, formulato nel più ampio contesto di una causa. Così, in alcuni casi, una parte del ricorso può essere rigettata perché implicherebbe un giudizio di

343. Al fine di comprendere il senso e la portata della nozione di manifesta infondatezza, bisogna ricordare che uno dei principi fondamentali che informano l'intero sistema della Convenzione è quello della sussidiarietà. Nel contesto specifico della Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica che il compito di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, la loro attuazione e la loro sanzione spettano in primo luogo alle autorità degli Stati contraenti e non alla Corte. Quest'ultima può intervenire solo in caso di inattività delle autorità nazionali (*Scordino c. Italia (n° 1)* [GC], § 140). È dunque preferibile che le indagini sui fatti oggetto della causa e l'esame delle questioni dai medesimi sollevate siano condotti, per quanto possibile, a livello nazionale, affinché le autorità interne adottino le misure volte a porre rimedio alle addotte inosservanze della Convenzione, dal momento che esse, stando a contatto diretto e costante con le forze vive del loro paese, sono le più adatte ad assolvere questo compito (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 164).

344. I motivi di ricorso manifestamente infondati possono essere classificati in quattro distinte categorie: motivi di « quarta istanza », motivi di ricorso per i quali apparentemente o evidentemente non si ravvisano violazioni, motivi di ricorso non supportati, e, infine, motivi di ricorso confusi e fantasiosi.

2. « Quarta istanza »⁶

345. Una particolare categoria di motivi di ricorso presentati alla Corte è comunemente definita come « motivi di ricorso di quarta istanza ». Questo termine – che non si trova nel testo della Convenzione ed è stato introdotto dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione (*Kemmache c. Francia (n° 3)*, § 44) – è un po' paradossale, perché insiste su ciò che la Corte *non è* : essa non è un'autorità giudiziaria di appello, di cassazione o di revisione rispetto alle autorità giudiziarie degli Stati parte della Convenzione e non può riesaminare la causa nello stesso modo in cui lo farebbe un'autorità giudiziaria nazionale suprema. Le cause di quarta istanza derivano dunque da una concezione erronea, da parte dei ricorrenti, del ruolo della Corte e della natura del meccanismo giudiziario instaurato dalla Convenzione.

346. In effetti, malgrado le sue particolarità, la Convenzione resta un trattato internazionale soggetto alle medesime norme che disciplinano gli altri trattati interstatali, ossia le norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 65). La Corte non può dunque oltrepassare i limiti delle competenze generali che gli Stati

⁶ Aggiornato al 13 settembre 2010.

contraenti, per loro volontà sovrana, le hanno delegato. Orbene, detti limiti sono definiti dall'articolo 19 della Convenzione, che dispone:

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo (...)

347. Di conseguenza, la competenza della Corte si limita alla vigilanza sul rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli impegni dai medesimi assunti con l'adesione alla Convenzione (ed ai suoi Protocolli) in materia di diritti dell'uomo. Inoltre, non disponendo di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, essa deve rispettare l'autonomia di detti ordinamenti. Ciò implica che la Corte non è competente a valutare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un'autorità giudiziaria interna, se non nel caso e nella misura in cui esse possano aver pregiudicato i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione. Essa non può giudicare da sé gli elementi di fatto o di diritto che hanno condotto un'autorità giudiziaria nazionale ad adottare una certa decisione piuttosto che un'altra, altrimenti essa si ergerebbe a giudice di terza o quarta istanza, disconoscendo i limiti del suo compito (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28 ; *Perlala c. Grecia*, § 25).

348. Tenuto conto di ciò che precede, di norma la Corte non può contestare le seguenti constatazioni e conclusioni, formulate dalle autorità nazionali:

- a) l'accertamento dei fatti di causa ;
- b) l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno ;
- c) l'ammissibilità e la valutazione delle prove al processo ;
- d) la sostanziale equità dell'esito di una controversia civile ;
- e) la colpevolezza o meno di un imputato in un procedimento penale.

349. La Corte può eccezionalmente rimettere in discussione tali constatazioni e conclusioni nella sola ipotesi in cui esse siano viziate da arbitrarietà flagrante ed evidente, contraria alla giustizia ed al buon senso, la quale comporti di per sé una violazione della Convenzione (*Syssoyeva e altri c. Lettonia* [GC], § 89).

350. Un motivo di ricorso di quarta istanza può essere formulato ai sensi di qualsiasi disposizione materiale della Convenzione, in qualunque settore del diritto coinvolto dalla controversia promossa a livello nazionale. La dottrina di quarta istanza si applica, tra l'altro, alle cause che seguono:

- a) civili (*García Ruiz c. Spagna* [GC] § 28 e *Pla e Puncernau c. Andorre*, § 26) ;
- b) penali (*Perlala c. Grecia*, § 25 e *Khan c. Regno Unito*, § 34) ;
- c) fiscali (*Dukmedjian c. Francia*, § 71) ;
- d) previdenziali (*Marion c. Francia*, § 22) ;
- e) amministrative (*Agathos e altri 49 c. Grecia*, § 26) ;
- f) elettorali (*Adamsons c. Lettonia*, § 118) ;
- g) concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri (*Syssoyeva e altri c. Lettonia* [GC]).

351. Tuttavia, i motivi di ricorso di quarta istanza sono formulati per lo più in relazione all'articolo 6 § 1 della Convenzione sul diritto ad un « *processo equo* » in materia civile e penale. Occorre tenere a mente – perché qui è la fonte di numerosi malintesi da parte dei ricorrenti – che l'« *equità* » voluta dall'articolo 6 § 1 non è l'equità « *sostanziale* », nozione che sta al limite tra il diritto e l'etica e che solo il giudice di merito può valutare. L'articolo 6 § 1 garantisce solo l'equità « *procedurale* », che, sul piano pratico, si traduce in un procedimento in contraddittorio, nel quale le parti vengono ascoltate e poste su un piano di parità dinanzi al giudice (*Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia* (dec.)).

352. Di conseguenza, qualora un motivo di ricorso di quarta istanza venga formulato ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte lo rigetta, constatando che il ricorrente ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio ; che egli ha potuto presentare, nei vari stadi del medesimo, gli argomenti e le prove giudicate pertinenti per la difesa della sua causa ; che egli ha effettivamente potuto contestare gli argomenti e le prove prodotte dalla parte avversa; che tutti gli argomenti obiettivamente pertinenti per la soluzione della controversia sono stati debitamente ascoltati ed esaminati dal tribunale ; che la decisione contestata è ampiamente motivata sia in fatto sia in diritto; e che, di conseguenza, il procedimento in questione risulta nel complesso essere equo (*García Ruiz c. Spagna* [GC] e *Khan c. Regno Unito*).

3. Assenza apparente o evidente di violazione

353. Si ravvisa una manifesta infondatezza quando il motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che soddisfi tutte le condizioni formali di ricevibilità, che sia compatibile con la Convenzione e che non costituisca un caso di quarta istanza, non riveli tuttavia nessuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. In questo caso, il compito della Corte consiste nell'esame del merito del ricorso, nell'accertamento dell'assenza di ogni parvenza di violazione e nella dichiarazione di irricevibilità del motivo di ricorso, senza ulteriori obblighi. È possibile distinguere tre tipi di motivi di ricorso che implicino tale procedura.

a) Assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità

354. Secondo il principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità nazionali assicurare il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione. Di conseguenza, in linea generale, l'accertamento dei fatti di causa e l'interpretazione del diritto interno rientrano nella competenza esclusiva delle autorità giudiziarie e delle altre autorità nazionali, le cui constatazioni e conclusioni in questi campi sono vincolanti per la Corte. Tuttavia, secondo il principio dell'effettività dei diritti attinenti a tutto il sistema della Convenzione, la Corte può e deve assicurarsi che il processo decisionale, che ha condotto all'atto denunciato dal ricorrente, sia stato equo e non arbitrario (il processo decisionale in questione può essere, a seconda dei casi, amministrativo, giudiziario o entrambe le cose).

355. Di conseguenza, la Corte può dichiarare manifestamente infondato un motivo di ricorso che, in sostanza, sia stato esaminato dalle competenti autorità nazionali nel corso di un procedimento, il quale abbia *a priori* soddisfatto le seguenti condizioni (ed in assenza di indizi che dimostrino il contrario):

- a) il procedimento si è svolto dinanzi ad organi a ciò abilitati da norme di diritto nazionale;
 - b) il procedimento si è svolto conformemente alle norme procedurali del diritto nazionale;
 - c) la parte interessata ha potuto esporre argomenti e produrre elementi di prova, che sono stati debitamente ascoltati dall'autorità in questione;
 - d) gli organi competenti hanno esaminato e preso in considerazione ogni elemento di fatto e di diritto oggettivamente pertinente ai fini della soluzione equa della causa;
- e) il procedimento ha condotto ad una decisione sufficientemente motivata.

b) Assenza di qualsiasi sproporzione tra scopi e mezzi

356. Quando il diritto invocato ai sensi della Convenzione non è assoluto, ma si presta a limitazioni esplicite (espressamente enunciate dalla Convenzione) o implicite (definite dalla giurisprudenza della Corte), la Corte si occupa dell'analisi della proporzionalità dell'ingerenza denunciata.

357. Tra le disposizioni che elencano espressamente le restrizioni ammesse, occorre distinguere un sottogruppo di quattro articoli : l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), l'articolo 10 (libertà di espressione), l'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione). Tutti i citati articoli presentano la medesima struttura: il paragrafo 1 enuncia il diritto fondamentale in questione, mentre il paragrafo 2 prevede le condizioni in cui lo Stato può limitare l'esercizio del diritto stesso. Il testo del secondo paragrafo non è identico in tutti i casi, ma possiede la medesima struttura. Ad esempio, nel caso del diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 8 § 2 dispone:

Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

L'articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) appartiene a sua volta a detta categoria di norme, poiché il suo paragrafo 3 denota la stessa struttura.

358. Quando la Corte è chiamata ad esaminare un caso di ingerenza dei pubblici poteri nell'esercizio di uno dei diritti summenzionati, essa effettua sempre un'analisi in tre tempi. Se viene effettivamente ravvisata una «

- a) L'ingerenza è prevista da una « legge » sufficientemente accessibile e prevedibile?
- b) In caso affermativo, l'ingerenza persegue almeno uno degli « scopi legittimi » esaustivamente indicati (il cui elenco varia leggermente a seconda dell'articolo)?
- c) In caso affermativo, l'ingerenza è « necessaria in una società democratica » ai fini del legittimo scopo perseguito? In altri termini, sussiste un rapporto di proporzionalità tra lo scopo e le restrizioni in questione?

359. Solo in caso di risposta affermativa a queste tre domande, l'ingerenza può essere considerata conforme alla Convenzione, mentre una risposta negativa implica una constatazione di violazione. Nell'esame dell'ultima domanda, la Corte deve tener conto del margine di valutazione di cui lo Stato dispone e la cui entità varia sensibilmente a seconda delle circostanze, della natura del diritto tutelato e della natura dell'ingerenza (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 105 ; *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 119 ; *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 102 ; *Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

360. Il medesimo schema si applica non solo agli articoli summenzionati, ma anche alla maggioranza delle altre disposizioni della Convenzione – anche quando si tratti di limitazioni implicite, non contenute nel testo dell'articolo in questione. Ad esempio, il diritto di accesso ad un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, non è assoluto: esso si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto per sua natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti dispongono al riguardo di un certo margine di valutazione. Spetta invece alla Corte deliberare in ultima istanza sul rispetto delle esigenze della Convenzione; essa deve verificare che le limitazioni applicate non restringano l'accesso garantito all'individuo in modo o ad un punto tale da pregiudicare la stessa sostanza del diritto. Inoltre, tale limitazione al diritto di accesso ad un tribunale è compatibile con l'articolo 6 § 1 solo se essa è finalizzata ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (*Cudak c. Lituania* [GC], § 55).

361. Se, durante l'esame preliminare del ricorso, la Corte perviene al convincimento che sussistano le condizioni summenzionate e che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della causa, non si ravvisi una evidente sproporzione tra gli scopi perseguiti dall'ingerenza statale ed i mezzi impiegati, essa dichiara irricevibile il motivo di ricorso in questione per manifesta infondatezza. La motivazione della decisione di irricevibilità è dunque identica o simile a quella che la Corte adotterebbe in una sentenza che accerti nel merito una non violazione (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

c) Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito

362. Anche al di fuori dei casi sopra descritti, la Corte dichiara manifestamente infondato un motivo di ricorso, qualora essa pervenga al convincimento che, per ragioni attinenti al merito, non sussiste alcuna parvenza di violazione della disposizione della Convenzione invocata. Ciò avviene specificamente in due casi:

a) quando esiste una giurisprudenza costante e abbondante della Corte, formulata in cause identiche o simili, che permetta di giungere alla conclusione che nel caso di specie non vi è stata violazione della Convenzione (*Galev e altri c. Bulgaria* (dec.));

b) quando, pur in assenza di una giurisprudenza che riguardi in modo diretto e preciso la questione sollevata, gli elementi giurisprudenziali esistenti permettono di concludere che non sussiste alcuna parvenza di violazione della Convenzione (*Hartung c. Francia* (dec.)).

363. Nei due casi summenzionati, la Corte può esaminare a lungo ed in dettaglio i fatti di causa e tutti gli altri elementi di fatto che siano pertinenti (*Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.)).

4. *Motivi di ricorso non supportati : assenza di prova*

364. La procedura dinanzi alla Corte avviene in contraddittorio. Di conseguenza le parti – vale a dire il ricorrente ed il governo convenuto – devono supportare le loro tesi sia in fatto (fornendo alla Corte i necessari elementi fattuali di prova), sia in diritto (spiegando perché, a loro avviso, la disposizione della Convenzione invocata è stata ovvero non è stata violata).

365. Nelle parti pertinenti, l'articolo 47 del regolamento della Corte, che disciplina il contenuto dei ricorsi individuali, dispone:

1. Ogni ricorso depositato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il presidente della sezione competente decida diversamente. Il formulario indica :

(...)

d) una breve esposizione dei fatti ;

e) una breve esposizione dell'addotta violazione o delle addotte violazioni della Convenzione e degli argomenti pertinenti ;

(...)

g) l'oggetto del ricorso ;

ed è corredato :

h) da copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti l'oggetto del ricorso.

(...)

4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti [dal paragrafo] 1 (...) del presente articolo, il ricorso non potrà essere esaminato dalla Corte.

366. Inoltre, ai sensi dell'articolo 44C § 1 del regolamento della Corte,

Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di sua propria volontà informazioni pertinenti, o quando essa dimostra una mancanza di partecipazione effettiva al procedimento, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.

367. Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, la Corte dichiara irricevibile il ricorso per manifesta infondatezza. In particolare, ciò può avvenire nei seguenti casi:

a) quando il ricorrente si limita a citare una o più disposizioni della Convenzione senza spiegare in che modo le medesime siano state violate, a meno che ciò non emerga in maniera evidente dai fatti di causa (*Trofimchuk c. Francia* (dec.); *Baillard c. Francia* (dec.)) ;

b) quando il ricorrente omette o rifiuta di produrre prove documentali a sostegno delle sue affermazioni (si tratta in particolare di decisioni dei tribunali e di altre autorità nazionali), a meno che non sussistano circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà che gli abbiano impedito di farlo (per esempio, quando l'amministrazione di un penitenziario proibisce ad un detenuto di trasmettere dei documenti del fascicolo alla Corte).

5. Motivi di ricorso confusi o fantasiosi

368. La Corte rigetta, in quanto manifestamente infondati, quei motivi di ricorso che siano confusi al punto da rendere oggettivamente impossibile alla Corte la comprensione dei fatti denunciati dal ricorrente e delle doglianze che il medesimo intende esporre. Lo stesso avviene per i motivi di ricorso fantasiosi, vale a dire relativi a fatti oggettivamente impossibili, manifestamente inventati o contrari al buon senso. In questi casi, l'assenza di qualsiasi parvenza di violazione della Convenzione è evidente ad ogni osservatore medio, anche se privo di formazione giuridica.

B. Assenza di un danno rilevante⁷

Articolo 35 § 3 b) – Criteri di ricevibilità

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale inoltrato in applicazione dell'articolo 34, qualora essa ritenga (...)

b. che il ricorrente non abbia subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

1. Contesto di adozione del nuovo criterio

369. Con l'entrata in vigore del Protocollo n° 14, il 1° giugno 2010, è stato aggiunto un nuovo criterio di ricevibilità ai criteri previsti dall'articolo 35. Ai sensi dell'articolo 20 del Protocollo, la nuova disposizione si applica a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, ad eccezione dei ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. L'introduzione del nuovo criterio è stata reputata necessaria a causa del carico di lavoro costantemente crescente della Corte. Detto criterio fornisce a quest'ultima uno strumento supplementare, al fine di consentirle di concentrarsi sulle

⁷ Aggiornato al 7 luglio 2010.

cause che implicano l'esame del merito. In altri termini, esso permette alla Corte di rigettare le cause giudicate « *minori* » in applicazione del principio, secondo il quale i giudici non dovrebbero occuparsi di tali cause (« *de minimis non curat praetor* »).

370. La nozione '*de minimis*', pur non essendo contenuta formalmente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo prima del 1° giugno 2010, è stata tuttavia citata all'interno di varie opinioni divergenti di membri della Commissione (si vedano *Eyoun-Priso c. Francia* (dec); *H.F. K.-F. c. Germania* ; *Lechesne c. Francia* (dec.)) e di giudici della Corte (si vedano, ad esempio, *Dudgeon c. Regno Unito* ; *O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC] ; e *Micallef c. Malta* [GC]), nonché nelle osservazioni presentate dai Governi alla Corte (si veda, ad esempio, *Koumoutsea e altri c. Grecia* (dec.)).

2. Oggetto

371. L'articolo 35 § 3 b) implica tre elementi distinti. In primo luogo, esso enuncia il criterio stesso di ricevibilità: la Corte può dichiarare irricevibili i ricorsi individuali, qualora ritenga che il ricorrente non abbia subito un danno rilevante. Seguono poi due clausole di salvaguardia. In primo luogo, la Corte non può dichiarare irricevibile un ricorso, qualora il rispetto dei diritti dell'uomo ne esiga l'esame nel merito. In secondo luogo, essa non può rigettare, sulla base del nuovo criterio, una causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno.

372. Solo la Corte è competente ad interpretare ed applicare tale nuova condizione di ricevibilità. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo, l'applicazione del nuovo criterio spetterà alle camere ed alla Grande Camera (articolo 20 § 2 del Protocollo n° 14), che definiranno dei principi giurisprudenziali chiari in relazione al funzionamento del nuovo criterio in casi concreti.

3. Sulla questione di appurare se il ricorrente abbia subito un danno rilevante

373. L'espressione « *danno rilevante* » può e deve essere oggetto di un'interpretazione, che stabilisca criteri oggettivi mediante l'evoluzione progressiva della giurisprudenza della Corte. Essa fornisce alla Corte una maggiore flessibilità rispetto a quella già garantita dai criteri di ricevibilità precedentemente esistenti (si veda il rapporto esplicativo del Protocollo n° 14, STCE n° 194, §§ 78 e 80 (« *il rapporto esplicativo* »)). Il nuovo criterio si basa sull'idea che la violazione di un diritto, indipendentemente dal suo accertamento da un punto di vista puramente giuridico, deve raggiungere un livello minimo di gravità, affinché il suo esame da parte di un'autorità giudiziaria internazionale risulti giustificato (*Korolev c. Russia* (dec.)).

374. La formulazione del criterio tiene conto del danno già subito dal ricorrente a livello nazionale. Tra i fattori che possono essere presi in considerazione figura, anche se non esclusivamente, la ripercussione finanziaria sul ricorrente (si veda *Bock c. Germania* (dec.) per un esempio

375. Ciò premesso, la Corte è al contempo consapevole del fatto che l'aspetto patrimoniale non costituisce il solo elemento da tenere in considerazione, al fine di stabilire se il ricorrente abbia subito un danno importante. In effetti, una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e di conseguenza cagionare un danno rilevante, senza ledere per questo un interesse patrimoniale (*Korolev c. Russia* (dec.)). Il sentimento soggettivo del ricorrente rispetto agli effetti dell'addotta violazione deve poter essere giustificato da motivi oggettivi.

4. Due clausole di salvaguardia

- a) Sulla questione di appurare se il rispetto dei diritti dell'uomo esiga l'esame del merito del ricorso

376. Il secondo elemento è una clausola di salvaguardia (rapporto esplicativo, § 81) in virtù della quale il ricorso non sarà dichiarato irricevibile, qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga l'esame del merito del ricorso. La formulazione di questo secondo elemento si ispira al secondo periodo dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, dove assolve un'analogia funzione nel contesto della decisione relativa alla cancellazione di un ricorso dal ruolo. La medesima formulazione è altresì impiegata nell'articolo 39 § 1, come presupposto per una composizione amichevole tra le parti.

377. Gli organi della Convenzione hanno sempre interpretato tali disposizioni, nel senso di un obbligo a proseguire l'esame di una causa, nonostante una composizione amichevole tra le parti o l'esistenza di un altro motivo di cancellazione del ricorso dal ruolo. La Corte ha reputato necessario procedere ad un esame più approfondito in una causa che sollevava questioni di carattere generale attinenti al rispetto della Convenzione (*Tyrer c. Regno Unito*, § 21).

378. Tali questioni di carattere generale si pongono, ad esempio, qualora si debbano precisare gli obblighi degli Stati rispetto alla Convenzione o invitare lo Stato convenuto a risolvere un problema strutturale, che coinvolga altre persone nella stessa situazione del ricorrente. La Corte ha spesso dovuto verificare, sotto il profilo della precedente

versione degli articoli 37 e 38, se il problema generale sollevato dalla causa fosse stato regolamentato ovvero stesse per esserlo e se analoghe questioni giuridiche fossero state risolte dalla Corte in altre cause (si vedano, tra molte altre, *Can c. Austria*, §§ 15-18 e *Léger c. Francia* [GC] (cancellazione), § 51). Così, quando la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicazione di norme di procedura da parte delle autorità interne e quando il motivo di ricorso presenta un interesse puramente storico, il rispetto dei diritti dell'uomo non impone l'ulteriore esame del motivo di ricorso stesso (*Ionescu c. Romania*). Nella decisione emessa nella causa *Korolev c. Russia* (dec.), la Corte non ha ravvisato alcuna ragione imperativa di ordine pubblico che giustificasse l'esame del merito della causa. La Corte è pervenuta a questa conclusione, in primo luogo, perché in numerose occasioni essa si è pronunciata su questioni analoghe a quelle sollevate nella causa di cui sopra, e, in secondo luogo, perché la Corte ed il Comitato dei Ministri avevano affrontato il problema strutturale della mancata esecuzione delle sentenze emesse dalle autorità giudiziarie interne della Federazione Russa.

- b) Sulla questione di appurare se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno

379. La Corte non potrà mai rigettare un ricorso per la sua banalità, se la causa non è stata debitamente esaminata da un tribunale interno. Tale clausola, che riflette il principio di sussidiarietà, garantisce che ai fini dell'applicazione del nuovo criterio di ricevibilità, ogni causa sarà oggetto di un esame giurisdizionale, sia sul piano nazionale, sia sul piano europeo. In altri termini, essa è finalizzata ad evitare ogni diniego di giustizia

380. Quanto all'interpretazione del termine « *debitamente* », questo nuovo criterio non sarà oggetto di un'interpretazione rigorosa come nel caso dell'esigenza di un processo equo, prevista dall'articolo 6 della Convenzione (*Korolev c. Russia* (dec.)).

INDICE DELLE SENTENZE E DECISIONI

- A -

- A. c. Francia*, sentenza del 23 novembre 1993, serie A n. 277-B
A. c. Norvegia, n. 28070/06, 9 aprile 2009
A. c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998 VI
A.D.T. c. Regno Unito, n. 35765/97, CEDH 2000-IX
Abdulaziz, Cabales e Balketali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985, serie A n. 94
Ada Rossi e altri c. Italia (dec.), nn. 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08 e 58424/08, CEDH 2008
Adam e altri c. Germania (dec.), n. 290/03, 1° settembre 2005
Ādamsons c. Lettonia, n. 3669/03, 24 giugno 2008
Adesina c. Francia (dec.), n. 31398/96, 13 settembre 1996
Adolf c. Austria, sentenza del 26 marzo 1982, serie A n. 49
Aerts c. Belgio, sentenza del 30 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-V
Agathos e 49 altri c. Grecia, n. 19841/02, 23 settembre 2004
AGOSI c. Regno Unito, sentenza del 24 ottobre 1986, serie A n. 108
Agrotexim e altri c. Grecia, sentenza del 24 ottobre 1995, serie A n. 330-A
Ahmet Sadik c. Grecia, n. 18877/91, 15 novembre 1996
Ahmut c. Paesi Bassi, sentenza del 28 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Ahtinen c. Finlandia (dec.), n. 48907/99, 31 maggio 2005
Air Canada c. Regno Unito, sentenza del 5 maggio 1995, serie A n. 316-A
Airey c. Irlanda, sentenza del 9 ottobre 1979, serie A n. 32
Akdivar e altri c. Turchia [GC], sentenza del 16 settembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV
Aksoy c. Turchia, sentenza del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, CEDH 2001-XI
Alatulkkila e altri c. Finlandia, n. 33538/96, 28 giugno 2005
Albert et Le Compte c. Belgio, sentenza del 10 febbraio 1983, serie A n. 58
Aldrian c. Austria, n. 16266/90, decisione della Commissione del 7 maggio 1990, DR 65
Aleksandr Zaichenko c. Russia, n. 39660/02, 18 febbraio 2010
Alexanian c. Russia, n. 46468/06, 22 dicembre 2008
Ali Şahmo c. Turchia (dec.), n. 37415/97, 1° aprile 2003
Aliiev c. Georgia, n. 522/04, 13 gennaio 2009
Allan c. Regno Unito (dec.), n. 48539/99, 28 agosto 2001
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96, CEDH 2000-I
Al-Moayad c. Germania (dec.), n. 35865/03, 20 febbraio 2007
Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002
Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, CEDH 2000-II
Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III
An e altri c. Cipro, n. 18270/91, decisione della Commissione del 8 ottobre 1991
Andrašik e altri c. Slovacchia (dec.), nn. 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 e 60226/00, CEDH 2002-IX
Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, CEDH 2009
Andreou Papi c. Turchia, n. 16094/90, 22 settembre 2009
Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, CEDH 2007-I
Apay c. Turchia (dec.), n. 3964/05, 11 dicembre 2007
Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, CEDH 1999-III
Arat c. Turchia, n. 10309/03, 10 novembre 2009
Arslan c. Turchia (dec.), n. 36747/02, CEDH 2002-X (estratti)
Assanidze c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDH 2004-II
Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], n. 27644/95, CEDH 2000-IV
Ayuntamiento de Mula c. Spagna (dec.), n. 55346/00, CEDH 2001-I
Azinas c. Cipro [GC], n. 56679/00, CEDH 2004-III

- B -

- B. c. Francia*, sentenza del 25 marzo 1992, serie A n. 232-C
B.C. c. Svizzera, n. 21353/93, decisione della Commissione del 27 febbraio 1995
Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi (dec.), n. 30164/06, 15 maggio 2007
Baillard c. Francia (dec.), n. 6032/04, 25 settembre 2008
Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera, sentenza del 26 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997 IV
Balsytė-Lideikienė c. Lituania, n. 72596/01, 4 novembre 2008
Banković e altri c. Belgio e 16 altri Stati contraenti (dec.) [GC], n. 52207/99, CEDH 2001-XII
Barberà, Messegue e Jabardo c. Spagna, sentenza del 6 dicembre 1988, serie A n. 146
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beer et Regan e Waite e Kennedy [GC], nn. 28934/95 e 26083/94, CEDH 1999-I
Beganović c. Croazia, n. 46423/06, CEDH 2009
Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia (dec.) [GC], 31 maggio 2007
Belaousof e altri c. Grecia, n. 66296/01, 27 maggio 2004
Belilos c. Svizzera, sentenza del 29 aprile 1988, serie A n. 132
Ben Salah, Adraqui e Dhaima c. Spagna (dec.), n. 45023/98, 27 aprile 2000
Bendenoun c. Francia, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 284
Benham c. Regno Unito, sentenza del 10 giugno 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III
Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, CEDH 2001-I
Bentham c. Paesi Bassi, sentenza del 23 ottobre 1985, serie A n. 97
Berdzenichvili c. Russia (dec.), n. 31697/03, CEDH 2004-II
Berić e altri c. Bosnia Erzegovina (dec.), nn. 36357/04 e altri, CEDH 2007-XII
Bernardet c. Francia (dec.), n. 31406/96, 27 novembre 1996
Berrehab c. Paesi Bassi, sentenza del 21 giugno 1988, serie A n. 138
Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, CEDH 2000-I
Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 36099/06, 16 giugno 2009
Bigaeva c. Grecia, n. 26713/05, 28 maggio 2009
Bijelić c. Montenegro e Serbia, n. 11890/05, 28 aprile 2009
Bimer S.A. c. Moldavia, n. 15084/03, 10 luglio 2007
Blagojević c. Paesi Bassi, n. 49032/07, 9 giugno 2009
Blečić c. Croazia [GC], n. 59532/00, CEDH 2006-III
Bock c. Germania (dec.), n. 22051/07, 19 gennaio 2010
Boicenco c. Moldavia, n. 41088/05, sentenza del 11 luglio 2006
Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 73250/01, CEDH 2008
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlanda [GC], n. 45036/98, CEDH 2005-VI
Botta c. Italia, 24 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Bottaro c. Italia (dec.), n. 56298/00, 23 maggio 2002
Bouglame c. Belgio (dec.), n. 16147/08, 2 marzo 2010
Bouilloc c. Francia (dec.), n. 34489/03, 28 novembre 2006
Bourdov c. Russia (n° 2), n. 33509/04, CEDH 2009
Bourdov c. Russia, n. 59498/00, CEDH 2002-III
Bowman c. Regno Unito, n. 24839/94, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Boyle c. Regno Unito, sentenza del 28 febbraio 1994, serie A n. 282-B, rapporto della Commissione del 9 febbraio 1993
Božinovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 68368/01, 1° febbraio 2005
Brândușe c. Romania, n. 6586/03, CEDH 2009
Bronda c. Italia, sentenza del 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV
Broniowski c. Polonia (dec.) [GC], n. 31443/96, CEDH 2002-X
Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, CEDH 2004-V
Brudnicka e altri c. Polonia, n. 54723/00, CEDH 2005-II
Brüggeman e Scheuten c. Germania, n. 6959/75, rapporto della Commissione del 12 luglio 1977, DR 10
Brumarescu c. Romania [GC], n. 28342/95, CEDH 1999-VII

Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, 6 settembre 2001
Buchholz c. Germania, 6 maggio 1981, serie A n. 42
Buckley c. Regno Unito, sentenza del 25 settembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV
Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito, n. 16137/90, decisione della Commissione del 12 marzo 1990, DR 65
Buj c. Croazia, n. 24661/02, 1° giugno 2006
Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria, n. 66455/01, 12 aprile 2007
Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, CEDH 2008
Burghartz c. Svizzera, sentenza del 22 febbraio 1994, serie A n. 280-B
Buzescu c. Romania, n. 61302/00, 24 maggio 2005

- C -

C.C. c. Spagna, n. 1425/06, CEDH 2009
C.W. c. Finlandia (dec.), n. 17230/90, 09 ottobre 1991
Çakıcı c. Turchia [GC], n. 23657/94, CEDH 1999-IV
Calcerrada Fornieles Mato c. Spagna (dec.), n. 17512/90, 6 luglio 1992
Caldas Ramirez de Arrellano c. Spagna (dec.), n. 68874/01, CEDH 2003-I (estratti)
Camberrow MM5 AD c. Bulgaria (dec.), n. 50357/99, 1° aprile 2004
Campbell e Fell c. Regno Unito, sentenza del 28 giugno 1984, serie A n. 80
Can c. Austria, 30 settembre 1985, serie A n. 96
Cankoçak c. Turchia, nn. 25182/94 e 26956/95, 20 febbraio 2001
Cantoni c. Francia, sentenza del 15 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V
Capital Bank AD c. Bulgaria, n. 49429/99, CEDH 2005-XII (estratti)
Castells c. Spagna, n. 11798/85, 23 aprile 1992
Çelik c. Turchia (dec.), n. 52991/99, CEDH 2004-X
Celniku c. Grecia, n. 21449/04, 5 luglio 2007
Cereceda Martin e 22 altri c. Spagna (dec.), n. 16358/90, 12 ottobre 1992
Chamaïev e altri c. Georgia e Russia (dec.), n. 36378/02, 16 settembre 2003
Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDH 2005-III
Chapman c. Regno Unito [GC], n. 27238/95, CEDH 2001-I
Chappell c. Regno Unito, sentenza del 30 marzo 1989, serie A n. 152-A
Chappex c. Svizzera (dec.), n. 20338/92, 12 ottobre 1994
Charzynski c. Polonia, n. 15212/03, e *Michalak c. Polonia* (dec.), nn. 4549/03, 1° marzo 2005
Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, CEDH 2004-VI
Chelu c. Romania, n. 40274/04, 12 gennaio 2010
Chevanova c. Lettonia [GC] (radiation), n. 58822/00, 7 dicembre 2007
Chevol c. Francia, n. 49636/99, CEDH 2003-III
Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del 27 giugno 1994
Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, CEDH 2002-VI
Choukatourov c. Russia, n. 44009/05, 27 marzo 2008
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDH 2001-IV
Cinar c. Turchia (dec.), n. 28602/95, 13 novembre 2003
Ciubotaru c. Moldavia, n. 27138/04, 27 aprile 2010
Ciulla c. Italia, sentenza del 22 febbraio 1989, serie A n. 148
Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDH 2006-V
Colibaba c. Moldavia, n. 29089/06, 23 ottobre 2007
Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox e Mox c. Francia (dec.), n. 75218/01, 28 marzo 2006
Collins e Akaziebie c. Svezia (dec.), n. 23944/05, CEDH 2007-III
Compagnia marittima della Repubblica islamica d'Iran c. Turchia, n. 40998/98, CEDH 2007-XIV
Confederazione dei sindacati medici francesi e Federazione nazionale degli infermieri c. Francia (dec.), n. 10983/84, 12 maggio 1986, DR 47
Confederazione francese democratica del lavoro c. Comunità europee, n. 8030/77, decisione della Commissione del 10 luglio 1978, DR 13
Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea (dec.), n. 73274/01, 9 dicembre 2008

Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, CEDH 2000-VIII
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi (dec.), n. 13645/05, CEDH 2009
Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia, n. 39745/02, 3 aprile 2007
Copland c. Regno Unito, n. 62617/00, CEDH 2007-IV
Costello-Roberts c. Regno Unito, sentenza del 25 marzo 1993, serie A n. 247-C
Cotlet c. Romania, n. 38565/97, 3 giugno 2003
Craxi c. Italia (n° 2), n. 25337/94, 17 luglio 2003
Cudak c. Lituania [GC], n. 15869/02, CEDH 2010
Cvetkovic c. Serbia, n. 17271/04, 10 giugno 2008

- D -

D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, CEDH 2007-XII
D.J. e A.-K. R. c. Romania (dec.), n. 34175/05, 20 ottobre 2009
Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, CEDH 1999-VI
Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
De Becker c. Belgio (dec.), n. 214/56, 9 giugno 1958
De Geouffre de la Pradelle c. Francia, sentenza del 16 dicembre 1992, serie A n. 253 B
De Moor c. Belgio, sentenza del 23 giugno 1994, serie A n. 292-A
De Pace c. Italia, n. 22728/03, 17 luglio 2008
De Saedeleer c. Belgio, n. 27535/04, 24 luglio 2007
De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12
Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI
Demades c. Turchia, n. 16219/90, 31 luglio 2003
Demicoli c. Malta, sentenza del 27 agosto 1991, serie A n. 210
Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, 12 novembre 2008
Demopoulos e altri c. Turchia (dec.), nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, CEDH 2010
Dennis e altri c. Regno Unito (dec.), n. 76573/01, 2 luglio 2002
Depauw c. Belgio (dec.), n. 2115/04, CEDH 2007-V (estratti)
Des Fours Walderode c. Repubblica ceca (dec.), n. 40057/98, CEDH 2004-V
Deweer c. Belgio, sentenza del 27 febbraio 1980, serie A n. 35
Di Giorgio e altri c. Italia (dec.), n. 35808/03, 29 settembre 2009
Di Salvo c. Italia (dec.), n. 16098/05, 11 gennaio 2007
Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004
Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, CEDH 2007-X
Dimitrescu c. Romania, nn. 5629/03 e 3028/04, 3 giugno 2008
Dinc c. Turchia (dec.), n. 42437/98, 22 novembre 2001 I
Doran c. Irlanda, n. 50389/99, 31 luglio 2003
Döring c. Germania (dec.), n. 37595/97, CEDH 1999-VIII
Draon c. Francia [GC], n. 1513/03, 6 ottobre 2005
Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, sentenza del 26 giugno 1992, serie A n. 240
Duclos c. Francia (dec.), n. 23661/94, 6 aprile 1995
Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, serie A n. 45
Dukmedjian c. Francia, n. 60495/00, 31 gennaio 2006
Duringer e Grunge c. Francia (dec.), nn. 61164/00 e 18589/02, CEDH 2003-II (estratti)
Durini c. Italia, n. 19217/91, decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76-A

- E -

E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, CEDH 2008
Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio 1982, serie A n. 51
Eglise (Chiesa) di X. c. Regno Unito, decisione della Commissione del 17 dicembre 1968, DR 29
Egmez c. Cipro, n. 30873/96, CEDH 2000-XII
El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi [GC] (radiazione), n. 25525/03, 20 dicembre 2007

Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia, n. 61564/00, CEDH 2006-I
Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi (dec.), n. 62023/00, 13 gennaio 2005
Emine Araç c. Turchia, n. 9907/02, 23 settembre 2008
Enea c. Italia [GC], n. 74912/01CEDH 2009
Engel e altri c. Paesi Bassi, sentenza del 8 giugno 1976, serie A n. 22
Epözdemir c. Turchia (dec.), n. 57039/00, 31 gennaio 2002
Escoubet c. Belgio [GC], n. 26780/95, CEDH 1999-VII
Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, CEDH 2007-IV
Evceen c. Paesi Bassi, n. 32603/96, decisione della Commissione del 3 dicembre 1997
Eyoum-Priso c. Francia (dec.), n. 24352/94, 4 settembre 1996
Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], n. 39665/98 e 40086/98, CEDH 2003-X

- F -

Fairfield c. Regno Unito (dec.), n. 24790/04, CEDH 2005-VI
Fayed c. Regno Unito, sentenza del 21 settembre 1994, serie A n. 294-B
Federazione cristiana dei testimoni di Geova di Francia c. Francia (dec.), n. 53430/99,
 CEDH 2001-XI
Fedotova c. Russia, n. 73225/01, 13 aprile 2006
Feldbrugge c. Paesi Bassi, sentenza del 29 maggio 1986, serie A n. 99
Fener Rum Patrikliği (Patriarcat oecuménique) c. Turchia (dec.) n. 14340/05, 12 giugno 2007
Fernie c. Regno Unito (dec.), n. 14881/04, 5 gennaio 2006
Ferrazzini c. Italia [GC], n. 44759/98, CEDH 2001-VII
Filipović c. Serbia, n. 27935/05, 20 novembre 2007
Findlay c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-I
Fischer c. Austria (dec.), n. 27569/02, CEDH 2003-VI
Fogarty c. Regno Unito [GC], n. 37112/97, CEDH 2001-XI .
Folgerø e altri c. Norvegia (dec.), n. 15472/02, 14 febbraio 2006
Folgerø e altri c. Norvegia [GC], n. 15472/02, CEDH 2007-VIII
Foti e altri c. Italia, sentenza del dicembre 1982, serie A n. 56
Freimanis e altri c. Lettonia, nn. 73443/01 e 74860/01, 9 febbraio 2006
Frérot c. Francia, n. 70204/01, CEDH 2007-VII (estratti)
Fressoz e Roire c. Francia, n. 29183/95, 21 gennaio 1999
Friend e Countryside Alliance e altri c. Regno Unito (dec.), n. 16072/06 e 27809/08,
 24 novembre 2009
Funke c. Francia, sentenza del 25 febbraio 1993, serie A n. 256-A

- G -

Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, CEDH 2010
Gagiu c. Romania, n. 63258/00, 24 febbraio 2009
Gakiyev e Gakiyeva c. Russia, n. 3179/05, 23 aprile 2009
Galev e altri c. Bulgaria (dec.), n. 18324/04, 29 settembre 2009
Galić c. Paesi Bassi (dec.), n. 22617/07, 9 giugno 2009
Gallo c. Italia (dec.), n. 24406/03, 7 luglio 2009
García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, CEDH 1999-I
Gardel c. Francia, n. 16428/05, 17 dicembre 2009
Gasparini c. Italia e Belgio (dec.), n. 10750/03, 12 maggio 2009
Gast e Popp c. Germania, n. 29357/95, CEDH 2000-II
Gayduk e altri c. Ucraina (dec.), nn. 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99,
 48018/99, 48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99,
 51934/99, 51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00,
 55542/00 e 56019/00, CEDH 2002-VI
Gennari c. Italia (dec.), n. 46956/99, 5 ottobre 2000
Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia, nn. 48205/99, 48207/99 e 48209/99,
 14 maggio 2002
Georgiadis c. Grecia, sentenza del 29 maggio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III
Geraguyun Khorhurd Akumb c. Armenia (dec.), n. 11721/04, 14 aprile 2009

Gillan e Quinton c. Regno Unito, n. 4158/05, CEDH 2010
Gillow c. Regno Unito, sentenza del 24 novembre 1986, serie A n. 109
Giovanni Montera c. Italia (dec.), n. 64713/01, 9 luglio 2002
Giummarra c. Francia (dec.), n. 61166/00, 12 giugno 2001
Glass c. Regno Unito, n. 61827/00, CEDH 2004-II
Glor c. Svizzera, n. 13444/04, CEDH 2009
Gorou c. Grecia (n° 2), n. 12686/03, 20 marzo 2009
Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, n. 62543/00, CEDH 2004-III
Grădinar c. Moldavia, n. 7170/02, 8 aprile 2008
Grässer c. Germania (dec.), n. 66491/01, 16 settembre 2004
Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 39794/98, CEDH 2002-VII
Greco c. Romania, n. 75101/01, 30 novembre 2006
Groni c. Albania, n. 25336/04, 7 luglio 2009
Grzincic c. Slovenia, n. 26867/02, CEDH 2007-V (estratti)
Guerra e altri c. Italia, sentenza del 19 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Guillot c. Francia, sentenza del 24 ottobre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V
Guisset c. Francia, n. 33933/96, CEDH 2000-IX
Gül c. Svizzera, sentenza del 19 febbraio 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-I
Gülmez c. Turchia, n. 16330/02, 20 maggio 2008
Gurguchiani c. Spagna, n. 16012/06, 15 dicembre 2009
Gutfreund c. Francia, n. 45681/99, CEDH 2003-VII
Güzel Erdagöz c. Turchia, n. 37483/02, 21 ottobre 2008
Guzzardi c. Italia, sentenza del 6 novembre 1980, serie A n. 39

- H -

H.F. K.-F. c. Germania, n. 25629/94, 16 gennaio 1996
Haas c. Paesi Bassi, n. 36983/97, CEDH 2004-I
Hadrabová e altri c. Repubblica ceca (dec.), nn. 42165/02 e 466/03, 25 settembre 2007
Hadri-Vionnet c. Svizzera, n. 55525/00, CEDH 2008
Halford c. Regno Unito, sentenza del 25 giugno 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III
Hamer c. Belgio, n. 21861/03, 27 novembre 2007
Haroutyunian c. Armenia, n. 36549/03, CEDH 2007-VIII
Hartmann c. Repubblica ceca, n. 53341/99, CEDH 2003-VIII (estratti)
Hartung c. Francia (dec.), n. 10231/07, 3 novembre 2009
Helmers c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A
Hingitay 53 e altri c. Danimarca (dec.), n. 18584/04, 12 gennaio 2006
Hofmann c. Germania (dec.), n. 1289/09, 23 febbraio 2010
Hokkanen c. Finlandia (dec.), nn. 25159/94, 15 maggio 1996
Hokkanen c. Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994, serie A n. 299-A
Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II
Horsham c. Regno Unito, n. 23390/94, decisione della Commissione del 4 settembre 1995
Horvat c. Croazia, n. 51585/99, CEDH 2001-VIII
Houtman e Meeus c. Belgio, n. 22945/07, 17 marzo 2009
Howard c. Regno Unito, n. 10825/84, decisione della Commissione del 18 ottobre 1985, DR 52
Humen c. Polonia [GC], n. 26614/95, 15 ottobre 1999
Hüseyn Turan c. Turchia, n. 11529/02, 4 marzo 2008
Husein c. Albania e 20 altri Stati contraenti (dec.), n. 23276/04, 14 marzo 2006
Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, CEDH 2006-VIII

- I -

I.T.C. c. Malta (dec.), n. 2629/06, 11 dicembre 2007
Iambor c. Romania (n° 1), n. 64536/01, sentenza del 24 giugno 2008
Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito (dec.), n. 37683/97, CEDH 2000-I (estratti)
Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, CEDH 1999-II
Icyer c. Turchia (dec.), n. 18888/02, 12 gennaio 2006
Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n. 48787/99, CEDH 2004-VII

Illich Ramirez Sánchez c. Francia, n. 28780/95, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86
Illiu c. Belgio (dec.), 14301/08, 19 maggio 2009
Imakayeva c. Russia, n. 7615/02, CEDH 2006-XIII (estratti)
Imbrioscia c. Svizzera, sentenza del 24 novembre 1993, serie A n. 275
Ionescu c. Romania, n. 36659/04, 1° giugno 2010
Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008
Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio 1978, serie A n. 25
Irwin Brown c. Regno Unito (dec.), n. 38644/97, 24 novembre 1998
Isaak e altri c. Turchia (dec.), n. 44587/98, decisione del 28 settembre 2006
Issa e altri c. Turchia, n. 31821/96, 16 novembre 2004

- J -

J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito [GC], n. 44302/02, CEDH 2007-X
Jeličić c. Bosnia Erzegovina (dec.) n. 41183/02, CEDH 2005-XII
Jensen c. Danimarca (dec.), n. 48470/99, CEDH 2001-X
Jensen e Rasmussen c. Danimarca (dec.), n. 52620/99, 20 marzo 2003
Jian c. Romania (dec.), n. 46640/99, 30 marzo 2004
Johansen c. Norvegia, sentenza del 7 agosto 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III
John Murray c. Regno Unito, sentenza dell'8 febbraio 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-I
Johnston e altri c. Irlanda, sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n. 112
Johtti Sappmelaccat Ry e altri c. Finlandia (dec.), n. 42969/98, 18 gennaio 2005
Jovanović c. Croazia (dec.), n. 59109/00, CEDH 2002-III
Juriscic e Collegium Mehrerau c. Austria, n. 62539/00, 27 luglio 2006
Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, CEDH 2006-XIII

- K -

K. c. Regno Unito (déc), n. 11468/85, decisione della Commissione del 15 ottobre 1986, DR 50
K.H. e altri c. Slovacchia, n. 32881/04, CEDH 2009
Kadikis c. Lettonia (dec.), n. 47634/99, 29 giugno 2000
Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, CEDH 2002-VI
Kanthak c. Germania (dec.), n. 12474/86, decisione della Commissione dell'11 ottobre 1988
Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009
Karner c. Austria, n. 40016/98, CEDH 2003-IX
Kart c. Turchia [GC], n. 8917/05, 3 dicembre 2009
Kaya e Polat c. Turchia (dec.), nn. 2794/05 e 40345/05, 21 ottobre 2008
Kearns c. Francia, n. 35991/04, 10 gennaio 2008
Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A n. 290
Kefálas e altri c. Grecia, n. 14726/89, sentenza del 8 giugno 1995, serie A n. 318-A
Kemevuako c. Paesi Bassi (dec.), n. 65938/09, 1° giugno 2010
Kemmache c. Francia (n° 3), sentenza del 24 novembre 1994, serie A n. 296-C
Kérétyachvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006
Kerimov c. Azerbaïjan (dec.), n. 151/03, 28 settembre 2006
Keröjärvi c. Finlandia, sentenza del 19 luglio 1995, serie A n. 322
Khadjialiyev e altri c. Russia, n. 3013/04, 6 novembre 2008
Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDH 2000-V
Khashiyev e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Kiiskinen c. Finlandia (déc), n. 26323/95, 1° giugno 1999
Kikots e Kikota c. Lettonia (dec.), n. 54715/00, 6 giugno 2002
Kipritci c. Turchia, n. 14294/04, 3 giugno 2008
Klass e altri c. Germania, sentenza del 6 settembre 1978, serie A n. 28
Klyakhin c. Russia, n. 46082/99, sentenza del 30 novembre 2004
Koç e Tosun c. Turchia (dec.), n. 23852/04, 13 novembre 2008
Kök c. Turchia, n. 1855/02, 19 ottobre 2006

König c. Germania, sentenza del 28 giugno 1978, serie A n. 27
Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, CEDH 2004-IX
Kopp c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-II
Korizno c. Lettonia (dec.), n. 68163/01, 28 settembre 2006
Kornakovs c. Lettonia, n. 61005/00, 15 giugno 2006
Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, 1° luglio 2010
Koumoutsea e altri c. Grecia (dec.), n. 56625/00, 13 dicembre 2001
Kouznetsova c. Russia (dec.), n. 67579/01, 19 gennaio 2006
Kozacioglu c. Turchia [GC], n. 2334/03, CEDH 2009
Kozlova e Smirnova c. Lettonia (dec.), n. 57381/00, 23 ottobre 2001
Kroon e altri c. Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C
Kudic c. Bosnia Erzegovina, n. 28971/05, 9 dicembre 2008
Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDH 2000-XI
Kurt c. Turchia, sentenza del 25 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III
Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000
Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, 15 dicembre 2005

- L -

L'Erabliere A.S.B.L. c. Belgio n. 49230/07, 24 febbraio 2009
Laidin c. Francia (n° 2), n. 39282/98, 7 gennaio 2003
Langborger c. Svezia, sentenza del 22 giugno 1989, serie A n. 155
Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, sentenza del 19 febbraio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-I
Lauko c. Slovacchia, sentenza del 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Le Calvez c. Francia, sentenza del 29 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-V
Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, sentenza del 23 giugno 1981, serie A n. 43
Leander c. Svezia, sentenza del 26 marzo 1987, serie A n. 116
Lebbink c. Paesi Bassi, n. 45582/99, CEDH 2004-IV
Lechesne c. Francia (dec.), n. 20264/92, 4 settembre 1996
Lederer c. Germania (dec.), n. 6213/03, CEDH 2006-VI
Léger c. Francia (radiazione) [GC], n. 19324/02, CEDH 2009
Lehtinen c. Finlandia (dec.), n. 39076/97, CEDH 1999-VII
Lenzing AG c. Germania, n. 39025/97, 9 settembre 1998
Lepojić c. Serbia, n. 13909/05, 6 novembre 2007
Les saints monastères c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n. 301-A
Levänen e altri c. Finlandia (dec.), n. 34600/03, 11 aprile 2006
Libert c. Belgio (dec.), n. 44734/98, 8 luglio 2004
Löffler c. Austria, n. 30546/96, 3 ottobre 2000
Loiseau c. Francia (dec.), n. 46809/99, 18 novembre 2003, CEDH 2003-XII
Loizidou c. Turchia (exceptions préliminaires), sentenza del 23 marzo 1995, serie A n. 310
Loizidou c. Turchia, sentenza del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Lopez Cifuentes c. Spagna (dec.), n. 18754/06, 7 luglio 2009
López Ostra c. Spagna, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C
Lüdi c. Svizzera, sentenza del 15 giugno 1992, serie A n. 238
Lukanov c. Bulgaria (dec.), n. 21915/93, 12 gennaio 1995
Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, CEDH 2005-X
Lutz c. Germania, sentenza del 25 agosto 1987, serie A n. 123
Lyons c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, CEDH 2003-IX

- M -

M. c. Regno Unito (dec.), n. 13284/87, 15 ottobre 1987
M.B c. Regno Unito, n. 22920/93, decisione della Commissione del 6 aprile 1994
Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, CEDH 2000-X
Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDH 2000-XII
Malige c. Francia, sentenza del 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII
Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984, serie A n. 82

Malsagova c. Russia (dec.), 6 marzo 2008
Maltzan e altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01, 71917/01 e 10260/02, CEDH 2005-V
Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDH 2005-I
Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia (dec.), n. 60861/00, 3 marzo 2005
Manuel c. Portogallo (dec.), n. 62341/00, 31 gennaio 2002
Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31
Marckx c. Belgio, rapporto della Commissione del 10 dicembre 1977, serie B-29
Margareta e Roger Andersson c. Svezia, sentenza del 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A
Marie-Louise Loyen e Bruneel c. Francia, n. 55929/00, 5 luglio 2005
Marion c. Francia, n. 30408/02, 20 dicembre 2005
Markovic e altri c. Italia [GC], n. 1398/03, ECHR 2006 ...
Maslov c. Austria [GC], n. 1638/03, 23 giugno 2008
Maslova e Nalbandov c. Russia, n. 839/02, CEDH 2008
Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, sentenza del 28 settembre 1995, serie A n. 327-A
Mata Estevez c. Spagna (dec.), n. 56501/00, CEDH 2001-VI
Matter c. Slovacchia, n. 31534/96, 5 luglio 1999
Mathews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, CEDH 1999-I
Matveïev c. Russia, n. 26601/02, 3 luglio 2008
Matyjek c. Polonia (dec.), n. 38184/03, CEDH 2006-VII
McCann c. Regno Unito, n. 19009/04, 13 maggio 2008
McCann e altri c. Regno Unito, sentenza del 27 settembre 1995, serie A n. 324
McElhinney c. Irlanda e Regno Unito (dec.) [GC], n. 31253/96, 9 febbraio 2000
McFeeley e altri c. Regno Unito, n. 8317/78, decisione della Commissione del 15 maggio 1980, DR 20
McGinley e Egan c. Regno Unito, sentenza del 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III
McKay-Kopecka c. Polonia (dec.), n. 45320/99, 19 settembre 2006
McLeod c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII
McMichael c. Regno Unito, sentenza del 24 febbraio 1995, serie A n. 307 B
McShane c. Regno Unito, n. 43290/98, 28 maggio 2002
Medvedyev e altri c. Francia [GC], n. 3394/03, CEDH 2010
Meftah e altri c. Francia [GC], n. 32911/96, 35237/97 e 34595/97, CEDH 2002-VII
Megadat.com SRL c. Moldavia, n. 21151/04, 8 aprile 2008
Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia, n. 45630/99, 29 aprile 2004
Melnik c. Ucraina, n. 72286/01, 28 marzo 2006
Menteş e altri c. Turchia, sentenza del 28 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Mentzen c. Lettonia (dec.), n. 71074/01, CEDH 2004-XII
Merger e Cros c. Francia (dec.), n. 68864/01, 11 marzo 2004
Merit c. Ucraina, n. 66561/01, 30 marzo 2004
Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, CEDH 2009
Mieg de Boofzheim c. Francia (dec.), n. 52938/99, 3 dicembre 2002
Mikhaïlenki e altri c. Ucraina, nn. 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 e 42814/02, CEDH 2004-XII
Mikolenko c. Estonia (dec.), n. 16944/03, 5 gennaio 2006
Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, CEDH 2002-II
Milosević c. Paesi Bassi (dec.), n. 77631/01, 19 marzo 2002
Mirolubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, 15 settembre 2009
Mutlik Ölmez e Yıldız Ölmez c. Turchia (dec.), n. 39464/98, 1° febbraio 2005
Monedero Angora c. Spagna (dec.), n. 41138/05, CEDH 2008
Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, CEDH 2006-X
Montcornet de Caumont c. Francia (dec.), n. 59290/00, CEDH 2003-VII
Moon c. Francia, n. 39973/03, 9 luglio 2009
Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, CEDH 2009
Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, CEDH 2004-V
Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, CEDH 2010
Moskovets c. Russia, n. 14370/03, 23 aprile 2009

Moulet c. Francia (dec.), n. 27521/04, 13 settembre 2007
Moustaquim c. Belgio, sentenza del 18 febbraio 1991, serie A n. 193
MPP Golub c. Ucraina (dec.), n. 6778/05, 18 ottobre 2005
Mrkic c. Croazia (dec.), n. 7118/03, 8 giugno 2006
Murray c. Regno Unito, sentenza del 28 ottobre 1994, serie A n. 300-A
Mustafa e Armağan Akin c. Turchia, n. 4694/03, 6 aprile 2010
Mutlu c. Turchia, n. 8006/02, 10 ottobre 2006

- N -

Narinen c. Finlandia, n. 45027/98, 1° giugno 2004
Nee c. Irlanda (dec.), n. 52787/99, 30 gennaio 2003
Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, serie A n. 251-B
Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, n. 7888/03, 20 dicembre 2007
Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, 5 settembre 2002
Nolan e K. c. Russia, n. 2512/04, 12 febbraio 2009
Nold c. Germania, n. 27250/02, 29 giugno 2006
Nölkenbockhoff c. Germania, sentenza del 25 agosto 1987, serie A n. 123
Normann c. Danimarca (dec.), n. 44704/98, 14 giugno 2001
Norris c. Irlanda, sentenza del 26 ottobre 1988, serie A n. 142
Nourmagomedov c. Russia, n. 30138/02, 7 giugno 2007
Novinski c. Russia, n. 11982/02, 10 febbraio 2009
Novoseletskiy c. Ucraina, n. 47148/99, CEDH 2005-II (estratti)
Nylund c. Finlandia (dec.), n. 27110/95, CEDH 1999-VI

- O -

O'Halloran e Francis c. Regno Unito [GC], nn. 15809/02 e 25624/02, CEDH 2007-VIII
O'Loughlin e altri c. Regno Unito (dec.), n. 23274/04, 25 agosto 2005
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDH 2005-IV
Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, CEDH 2003-III
Oferta Plus SRL c. Moldavia, n. 14385/04, 19 dicembre 2006
Ohlen c. Danimarca (radiation), n. 63214/00, 24 febbraio 2005
Olaechea Cahuas c. Spagna, n. 24668/03, CEDH 2006-X
Olbertz c. Germania (dec.), n. 37592/97, CEDH 1999-V
Olczak c. Polonia (dec.), n. 30417/96, CEDH 2002-X (estratti)
Oleksy c. Polonia (dec.), n. 1379/06, 16 giugno 2009
Olujić c. Croazia, n. 22330/05, 5 febbraio 2009
Omkarananda e il Divine Light Zentrum c. Svizzera, n. 8118/77, 19 marzo 1981, DR 25
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDH 2004-XII
Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, sentenza del 29 ottobre 1992, serie A n. 246-A
Osman c. Regno Unito, sentenza del 28 ottobre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VIII
Otto c. Germania (dec.), n. 21425/06, CEDH 2009
Öztürk c. Germania, sentenza del 21 febbraio 1984, serie A n. 73

- P -

P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, CEDH 2001-IX
P.M. c. Regno Unito (dec.), n. 6638/03, 24 agosto 2004
Paeffgen GmbH c. Germania (dec.), nn. 25379/04, 21688/05, 21722/05 e 21770/05,
18 settembre 2007
Paladi c. Moldavia [GC], n. 39806/05, CEDH 2009
Panjeheighalehei c. Danimarca (dec.), n. 11230/07, 13 ottobre 2009
Pannullo e Forte c. Francia, n. 37794/97, CEDH 2001-X
Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, CEDH 1999-II
Papamichalopoulos e altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A n. 260-B
Papon c. Francia (dec.), n. 344/04, CEDH 2005-XI (estratti)

Parizov c. l'ex-Répubblica jugoslava di Macedonia, n. 14258/03, 7 febbraio 2008
Parrocchia Greco-Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania (dec.), n. 48107/99, 25 maggio 2004
Parrocchia Greco-Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania, n. 48107/99, 12 gennaio 2010
Partito laburista georgiano c. Georgia (dec.), n. 9103/04, 22 maggio 2007
Partito laburista georgiano c. Georgia, n. 9103/04, 8 luglio 2008
Paşa e Erkan Erol c. Turchia, n. 51358/99, 12 dicembre 2006
Patera c. Repubblica ceca (dec.), n. 25326/03, 10 gennaio 2006
Pauger c. Austria (dec.), n. 24872/94, 12 ottobre 1995
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001
Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, 27 marzo 2003
Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, CEDH 2003-I
Peers c. Grecia, n. 28524/95, CEDH 2001-III
Pellegrin c. Francia [GC], n. 28541/95, CEDH 1999-VIII
Pellegriti c. Italia (dec.), n. 77363/01, 26 maggio 2005
Peñafiel Salgado c. Spagna (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002
Peraldi c. Francia (dec.), n. 2096/05, 7 aprile 2009
Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, CEDH 2004 I
Perlala c. Grecia, n. 17721/04, 22 febbraio 2007
Petra c. Romania, sentenza del 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII
Petrina c. Romania, n. 78060/01, 14 ottobre 2008
Pfeifer c. Austria, n. 12556/03, CEDH 2007-XII
Philis c. Grecia, n. 28970/95, decisione della Commissione del 17 ottobre 1996
Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, CEDH 2001-VII
Pierre-Bloch c. Francia, sentenza del 21 ottobre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VI
Pini e altri c. Romania, n. 78028/01 e 78030/01, CEDH 2004-V (estratti)
Pisano c. Italia [GC] (radiazione), n. 36732/97, 24 ottobre 2002
Pištorová c. Repubblica ceca, n. 73578/01, 26 ottobre 2004
Pla e Puncernau c. Andorra, n. 69498/01, CEDH 2004-VIII
Płoski c. Polonia, n. 26761/95, 12 novembre 2002
Popov c. Moldavia (n° 1), n. 74153/01, 18 gennaio 2005
Post c. Paesi Bassi (dec.), n. 21727/08, 20 gennaio 2009
Powell e Rayner c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1990, serie A n. 172
Poznanski e altri c. Germania (dec.), n. 25101/05, 3 luglio 2007
Predescu c. Romania, n. 21447/03, 2 dicembre 2008
Predil Anstalt c. Italia (dec.), n. 31993/96, 14 marzo 2002
Prencipe c. Monaco, n. 43376/06, 16 luglio 2009.
Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, sentenza del 20 novembre 1995, serie A n. 332
Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, CEDH 2002-III
Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg a. A. c. Polonia (dec.), n. 47550/06, CEDH 2008
Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, 08 dicembre 2009
Price c. Regno Unito, n. 12402/86, decisione della Commissione del 9 marzo 1998, DR 55
Pridatchenko e altri c. Russia, nn. 2191/03, 3104/03, 16094/03 e 24486/03, 21 giugno 2007
Prokopovitch c. Russia, n. 58255/00, CEDH 2004-XI (estratti)
Prystavska c. Ucraina (dec.), n. 21287/02, CEDH 2002-X
Putz c. Austria, sentenza del 22 febbraio 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-I

- Q -

Quark Fishing Limited c. Regno Unito (dec.), n. 15305/06, 19 settembre 2006

- R -

R c. Regno Unito (dec.), n. 33506/05, 4 gennaio 2007
Radio France e altri c. Francia (dec.), n. 53984/00, CEDH 2003-X
Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B
Raimondo c. Italia, sentenza del 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A
Rambus Inc. c. Germania (dec.) n. 40382/04, 16 giugno 2009

Raninen c. Finlandia, sentenza del 16 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Ravnsborg c. Svezia, sentenza del 23 marzo 1994, serie A n. 283-B
Refah Partisi (il Partito della Prosperità) e altri c. Turchia (dec.), nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, 3 ottobre 2000
Řehák c. Repubblica ceca (dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004
Reinprecht c. Austria, n. 67175/01, CEDH 2005-XII
Reklos e Davourlis c. Grecia, n. 1234/05, CEDH 2009
Revel e Mora c. Francia (dec.), n. 171/03, 15 novembre 2005
Rezgui c. Francia (dec.), n. 49859/99, 7 novembre 2000
Riabov c. Russia, n. 3896/04, 31 gennaio 2008
Riabykh c. Russia, n. 52854/99, CEDH 2003-IX
Riad e Idiab c. Belgio, nn. 29787/03 e 29810/03, CEDH 2008
Ringeisen c. Austria, sentenza del 16 luglio 1971, serie A n. 13
Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009
Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, CEDH 2005-X
Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia, n. 51728/99, 28 luglio 2005
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, CEDH 2000-V
Rudzińska c. Polonia (dec.), n. 45223/99, CEDH 1999-VI (estratti)
Ruicková c. Repubblica ceca (dec.), n. 15630/05, 16 settembre 2008
Ruiz-Mateos c. Spagna, sentenza del 23 giugno 1993, serie A n. 262

- S -

S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, 4 dicembre 2008
S.H. e altri c. Austria, n. 57813/00, CEDH 2010
Sablon c. Belgio, n. 36445/97, 10 aprile 2001
Saccoccia c. Austria (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007
Saccoccia c. Austria (dec.), n. 69917/01, CEDH 2007-VIII (estratti)
Sadak c. Turchia, n. 25142/94 e 27099/95, 8 aprile 2004
Salabiaku c. Francia, sentenza del 7 ottobre 1988, serie A n. 141-A
Salesi c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257-E
Sanles Sanles c. Spagna (dec.), n. 48335/99, CEDH 2000-XI
Sapeian c. Armenia, n. 35738/03, 13 gennaio 2009
Savino e altri c. Italia, nn. 17214/05, 20329/05 e 42113/04, 28 aprile 2009
Scavuzzo-Hager c. Svizzera (dec.), n. 41773/98, 30 novembre 2004
Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, 24 giugno 2010
Scherer c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1994, serie A n. 287
Schmautzer c. Austria, sentenza del 23 ottobre 1995, serie A n. 328-A
Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n. 304
Sciacca c. Italia, n. 50774/99, CEDH 2005-I
Scoppola c. Italia (n° 2) [GC], n. 10249/03 CEDH 2009
Scordino c. Italia (dec.), n. 36813/97, CEDH 2003-IV
Scordino c. Italia (n° 1) [GC], n. 36813/97, CEDH 2006-V
Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDH 2000-VIII
Sdruzeni Jihoceske Matky c. Repubblica ceca (dec.), n. 19101/03, 10 luglio 2006
Frazione del comune diAntilly c. Francia (dec.), n. 45129/98, CEDH 1999 VIII
Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, 22 dicembre 2009
Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, CEDH 2006-II
Selçuk e Asker c. Turchia, sentenza del 24 aprile 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-II
Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, CEDH 1999-V
Senator Lines c. Stati dell'UE [GC] (dec.), n. 56672/00, CEDH 2004-IV
Serguei Zolotoukhine c. Russia [GC], n. 14939/03, CEDH 2009
Shilbergs c. Russia, n. 20075/03, 17 dicembre 2009 -
Sidabras e Džiautas c. Lituania (dec), n. 55480/00 e 59330/00, 1° luglio 2003
Sidabras e Džiautas c. Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, CEDH 2004-VIII
Sigalas c. Grecia, n. 19754/02, 22 settembre 2005
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDH 2005-VII
Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009

Silver e altri c. Regno Unito, sentenza del 25 marzo 1983, serie A n. 61
Skorobogatykh c. Russia (dec.), n. 37966/02, 8 giugno 2006
Slavgorodski c. Estonia (dec.), n. 37043/97, 9 marzo 1999
Slavicek c. Croazia (dec.), n. 20862/02, 4 luglio 2002
Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, CEDH 2003-X
Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDH 2002-II (estratti)
Smirnov c. Russia (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006
Smirnova c. Russia, nn. 46133/99 e 48183/99, CEDH 2003-IX (estratti)
Società Colas Est e altri c. Francia, n. 37971/97, CEDH 2002-III
Société Stenuit c. Francia, sentenza del 27 febbraio 1992, serie A n. 232-A
Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n. 161
Solmaz c. Turchia, n. 27561/02, CEDH 2007-II (estratti)
Sovtransavto Holding c. Ucraina, n. 48553/99, CEDH 2002-VII
Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A n. 52
Stamoulakatos c. Grecia (n° 1), sentenza del 26 ottobre 1993, serie A n. 271
Stamoulakatos c. Regno Unito, n. 27567/95, decisione della Commissione del 9 aprile 1997
Star Cate – Epilekta Gevmata e altri c. Grecia (dec.), n. 54111/07, 6 luglio 2010
Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, CEDH 2005-X
Steel e altri c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII
Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite (dec.), n. 45267/06, 11 dicembre 2008
Stephens c. Malta (n° 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009
Štitić c. Croazia, n. 29660/03, 8 novembre 2007
Stjerna c. Finlandia, sentenza del 25 novembre 1994, serie A n. 299-B
Stojkovic c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 14818/02, 8 novembre 2007
Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, CEDH 2007-XIV
Stukus e altri c. Polonia, n. 12534/03, 1° aprile 2008
Sud Fondi Srl e altri c. Italia (dec.), n. 75909/01, 30 agosto 2007
Suküt c. Turchia (dec.), n. 59773/00, CEDH 2007-X (estratti)
Sürmeli c. Germania [GC], n. 75529/01, CEDH 2006-VII
Surugiu c. Romania, n. 48995/99, 20 aprile 2004
Sysoyeva e altri c. Lettonia [GC], n. 60654/00, CEDH 2007-II
Szabó c. Svezia (dec.), n. 28578/03, 27 giugno 2006

- T -

Tahsin İpek c. Turchia (dec.), n. 39706/98, 7 novembre 2000
Tănase c. Moldavia [GC], n. 7/08, CEDH 2010
Tanrikulu c. Turchia [GC], n. 23763/94, CEDH 1999-IV
Taşkın e altri c. Turchia, n. 46117/99, CEDH 2004-X
Tătar c. Romania, n. 67021/01, CEDH 2009
Taylor-Sabori c. Regno Unito, n. 47114/99, 22 ottobre 2002
Tchernitsine c. Russia, n. 5964/02, 6 aprile 2006
Thévenon c. Francia (dec.), n. 2476/02, CEDH 2006-III
Timurtaş c. Turchia, n. 23531/94, CEDH 2000-VI
Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito, sentenza del 10 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV
Todorov c. Bulgaria (dec.), n. 65850/01, 13 maggio 2008
Torri c. Italia, sentenza del 1° luglio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV
Tre Traktörer AB c. Svezia, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n. 159
Treska c. Albania e Italia (dec.), n. 26937/04, 29 giugno 2006
Trofimchuk c. Francia (dec.), n. 4241/03, 31 maggio 2005
Turgut e altri c. Turchia, n. 1411/03, 8 luglio 2008
Tyrer c. Regno Unito, sentenza del 25 aprile 1978, serie A n. 26
Tyrer c. Regno Unito, n. 5856/72, rapporto della Commissione del 14 dicembre 1976, serie B n. 24

- U -

Ülke c. Turchia (dec.), n. 39437/98, 1° giugno 2004
Unédic c. Francia, n. 20153/04, 18 dicembre 2008
Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, CEDH 2006-XII

- V -

Van der Tang c. Spagna, sentenza del 13 luglio 1995, serie A n. 321
Van Droogenbroeck c. Belgio, sentenza del 24 giugno 1982, serie A n. 50
Van Marle e altri c. Paesi Bassi, 26 giugno 1986, serie A n. 101
Vanyan c. Russia, n. 53203/99, 15 dicembre 2005
Varbanov c. Bulgaria, n. 31365/96, CEDH 2000-X
Varnava e altri c. Turchia (dec.) 14 aprile 1998
Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, CEDH 2009
Veeber c. Estonia (n° 1), n. 37571/97, sentenza del 7 novembre 2002
Velikova c. Bulgaria (dec.), n. 41488/98, CEDH 1999-V (estratti)
Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, CEDH 2000-VI
Vera Fernández-Huidobro c. Spagna, n. 74181/01, CEDH 2010
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n° 2) [GC], n. 32772/02, CEDH 2009
Verlagsgruppe News GMBH c. Austria (dec.), n. 62763/00, 16 gennaio 2003
Vernillo c. Francia, sentenza del 20 febbraio 1991, serie A n. 198
Vijayanathan e Pusparajah c. Francia, sentenza del 27 agosto 1992, serie A n. 241-B
Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia [GC], n. 63235/00, CEDH 2007-IV
Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, 24 luglio 2008
Voggenreiter c. Germania, n. 47169/99, CEDH 2004-I
Von Hannover c. Germania, n. 59320/00, CEDH 2004-VI

- W -

W. M. c. Danimarca, n. 17392/90, decisione della Commissione del 14 ottobre 1992
Wakefield c. Regno Unito, n. 15817/89, decisione della Commissione del 1° ottobre 1990, DR 66
Weber c. Svizzera, sentenza del 22 maggio 1990, serie A n. 177
Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, 29 giugno 2006
Welch c. Regno Unito, sentenza del 9 febbraio 1995, serie A n. 307-A
Wendenburg e altri c. Germania (dec.), n. 71630/01, CEDH 2003-II (estratti)
Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria, n. 74336/01, CEDH 2007-XI
Williams c. Regno Unito (dec.), n. 32567/06, 17 febbraio 2009
Worm c. Austria, sentenza del 29 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-V
Worwa c. Polonia, n. 26624/95, CEDH 2003-XI (estratti)
Woś c. Polonia, n. 22860/02, CEDH 2006-VII

- X -

X. c. Germania (dec.), n. 1860/63, 15 dicembre 1965
X. c. Belgio e Paesi Bassi, n. 6482/74, decisione della Commissione del 10 luglio 1975, DR 7
X. c. Francia, sentenza del 31 marzo 1992, serie A n. 234-C
X. c. Francia, n. 9587/81, decisione della Commissione del 13 dicembre 1982, DR 29
X. c. Francia, n. 9993/82, decisione della Commissione del 5 ottobre 1982, DR 31
X. c. Italia, n. 6323/73, decisione della Commissione del 4 marzo 1976, DR 3
X. c. Paesi Bassi, n. 7230/75, decisione della Commissione del 4 ottobre 1976, DR 7
X. c. Repubblica federale di Germania (dec.), n. 2606/65, 1° aprile 1968
X. c. Repubblica federale di Germania, n. 1611/62, decisione della Commissione del 25 settembre 1965
X. c. Repubblica Federale di Germania, n. 7462/76, decisione della Commissione del 7 marzo 1977, DR 9

X. c. Regno Unito, n. 6956/75, decisione della Commissione del 10 dicembre 1976, DR 8
X. c. Regno Unito, n. 7308/75, decisione della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 16
X. c. TchécoSlovacchia, n. 262/57, decisione della Commissione dell'Annuario I 1955-57
X. e Y. c. Belgio, n. 8962/80, decisione della Commissione del 13 maggio 1982, DR 28
X. e Y. c. Paesi Bassi, sentenza del 26 marzo 1985, serie A n. 91
X., Y. e Z. c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II

- Y -

Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, CEDH 2003-IX
Yagmurdereli c. Turchia (dec.), n. 29590/96, 13 febbraio 2001
Yaşa c. Turchia, sentenza del 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Yonghong c. Portogallo (dec.), n. 50887/99, CEDH 1999-IX
Yorgiyadis c. Turchia, n. 48057/99, 19 ottobre 2004
Yurttas c. Turchia, n. 25143/94 e 27098/95, 27 maggio 2004

- Z -

Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-I
Z. e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, CEDH 2001-V
Zagaria c. Italia (dec.), n. 24408/03, 3 giugno 2008
Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, 31 luglio 2007
Zana c. Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII
Zehentner c. Austria, n. 20082/02, 16 luglio 2009
Zhigalev c. Russia, n. 54891/00, 6 luglio 2006
Zietal c. Polonia, n. 64972/01, 12 maggio 2009
Znamenskaia c. Russia, n. 77785/01, 2 giugno 2005